

F

*Inghilterra la parte alle Generali 6<sup>a</sup>*  
op. 1

CAUSA  
DI  
SIMULTANEA SUCCESSIONE

DI CRISTIANI E DI EBREI

*Ad intestata Eredità*

DI UN LORO CONGIUNTO

—••—  
*Voto consultivo*

DELL' AVVOCATO

GIOVANNI VICINI.



BOLOGNA

COI TIPI DEL NOBILI E COMP.

1827.

All' Oracchissimo Signore

IL SIGNOR

Angelo di Bondi Sanguinetti

GIOVANNI VICINI

*Allorchè, o Signore, ben degnamente era creduta a Voi la tutela di cotesto ottimo Signor Lazzaro, e degli altri fratelli Sacerdoti, ed io dava opera di Giureconsulto nelle Cause di quella ricchissima Famiglia, ebbi frequenti le occasioni di ammirare la somma accortezza, e integrità nel maneggio degli affari di non lieve momento commessi alla diligenza Vostra; e ragionando sovente con Voi mi fu dato ancora di conoscere la molta*

*Vostra dottrina nella divina legge del Vecchio Testamento. Avendo io pertanto composto nell' andato Anno questo Voto Consultivo, che contiene un breve Trattato delle Successioni simultanee dei Cristiani, e degli Ebrei alle Eredità intestate de' loro Congiunti, nel qual Voto si discorrono varie cose risguardanti la Ebraica Religione, reputo di farvi cosa non discara nell' intitolarlo a Voi, e offerirvelo in dono, onde, se crediate, che possa almeno in parte adeguare il grave argomento, il facciate di pubblica ragione per norma de' casi non disformi, che siano per accadere.*

*Bologna 2. Febbraio 1827.*

## Voto di Verità

**N**el giorno 24. del prossimo andato mese di Marzo cessò di vivere senza Testamento in questa Città il Signor GIUSEPPE LEVI il quale era venuto, non ha guari, dal Giudaismo nel Cristianesimo, ed avendo Egli lasciato superstiti un Fratello (di nome FELICE) assai prima di Lui fatto Cristiano, e due altri (ABRAHAM e ANGELO) tuttora Ebrei, è nata opinione presso alcuni del Volgo (e tanto ristretto pur non è il Volgo ancor de' Forensi) che quel primo Fratello Cristiano possa escludere gli altri, e fare tutta sua la suddetta intestata successione. La quale opinione altrettanto illiberale, che erronea parmi provenga da ciò solo, che si vorrebbero applicate agli Ebrei quelle Leggi o del Diritto Civile, o del Canonico, che solo, e *tassativamente* contemplano, e percuotono le abborrite Sette qualunque degli Eretici.

I  
Prima però di entrare nella trattazione di questa materia, per quanto il comporterà l'angustia del tempo, entro cui siamo stretti di scrivere, ci sia concesso di premettere, circa le varie Sette religiose, alcuni principj generali di Giurisprudenza e civile, e canonica, dai quali spontanea a guisa di inevitabile corollario discenderà la risoluzione del proposto dubbio.

L'Eretico pel Diritto Civile è quello il quale avendo dato il nome una volta alla Cattolica Religione siasi scoperto DEVIARE anche in menoma parte dai giudizj della medesima. *Leg. 2. §. 1. Cod. de Haeret. et Manich. i. vi* = *Haeticorum autem vocabulo continentur, et latis adversus eos sanctionibus succumbere debent, qui vel levi argumento a iudicio Catholicae Religionis, et tramite detecti fuerint DEVIARE.* = Dunque nel novero degli Eretici non potrà certamente porsi l'Ebreo, che non fu giammai nel Grembo della Chiesa.

Pel Diritto Canonico, Eretico è quello il quale avendo ricevuto il Battesimo, e avendo fatto parte della Chiesa universale professi volontariamente, e pertinacemente un qualche errore contro alcuna verità della Fede. *Ferraris Bibliot. Canon. verbo Haeresis Num. 4. al 7. i. vi* = *Haeresis est hominis baptizati ac Christianam fidem professi error voluntarius ac pertinax contra aliquam veritatem fidei. Talis autem pertinacia, et error debet esse hominis baptizati, et christianam fidem professi ad hoc ut contineat haeresim, quia errores quos non baptizati v. g. Turcae, Gentiles, Iudaei, contra Fidem Christianam habent,*

*non haereses sed paganismi gentilismi, vel judaismi sunt, et vocantur.* = Dunque fra gli Eretici non può essere collocato l'Ebreo, il quale non mai ricevette il Battesimo, e lo abborre come contrario alla sua Religione. Che più! Il Catecumeno non ancor battezzato, che manchi alla fede da Lui allora allora ricevuta, non è propriamente Eretico in faccia della Chiesa, e del Foro esterno, ma debbe riputarsi infedele come prima, poichè non era ancora fatto membro, e Cittadino della Chiesa Universale. *Ferrar. Bibl. verbo Haeticus Num. 11.*

Nè varrebbe il dire, che gli Ebrei formino una Setta non riconosciuta dalle Leggi come pur quelle degli Eretici. Non perchè una qualunque Unione, o Collegio, o Università abbia acquistato il nome di Setta può dirsi per ciò esser quella in odio alle Leggi, giacchè anche l'Unione de' Fedeli viene talvolta denominata Setta, e Setta venerabile degli Ortodossi, come dissero gl'Imperatori Teodosio, e Valentiniano nella *Leg. 6. §. 1. Cod. de Haeret.*

Gli Ebrei formano, egli è vero, una Setta, ma la loro Setta che pur costituisce, come sarà provato inferiormente, un COLLEGIO LECITO, non è riprovata assolutamente, come lo sono le detestate Sette qualunque degli Eretici, che venivano eliminate, e pros critte interamente da' Principi Cristiani, come quelle che nacquerò, e prorompendo da tutte parti si diffusero in varie discordanti orribili forme a perturbare il quieto, e tranquillo stato delle Repubbliche, e della Chiesa. *Perez. in Cod. Lib. 1. Tit. 5. N. 2.*

I Gli Ebrei formano una Setta, ma la loro Setta non è condannata come il sono le Sette tutte degli Eretici, perchè quella alla fin fine è fondata, al dire de' Canonisti, ed appoggiata ad un primordio di verità, e queste provengono da uno spirito di ribellione alla Fede primiera che avevamo giurata; per la qual cosa essendo delitto gravissimo, sia per le leggi civili, che per le canoniche, il dare il nome ad una qualunque Setta di Eretici, non è delitto alcuno punibile per gli Ebrei l' avere perseverato nella antica loro Religione. *Kloch. de contrib. cap. 10. Num. 29. al 33. Redenasch. Consil. 38. Num. 16. Ricciull. de jur. person. lib. 2. Cap. 44. Num. 3.*

Gli Ebrei formano una Setta, ma questa è tanto divisa, e distinta dalle infami Sette degli Eretici, che poteva un Ebreo essere tradotto all' Ufficio Santo della Inquisizione; ove avesse dato scientemente ricetto, ed ospitalità ad un Eretico. *Ferrar. Bibl. verb. Haebreus Num. 17.*

Gli Ebrei formano una Setta, ma non può dirsi perciò, che siano non pertanto fuori interamente del Grembo della Chiesa per molte ragioni addotte da' Canonisti, e specialmente quella discorsa eruditamente dal *Ricciull. de jur. person. lib. 2. Cap. 1. per tot.*, ed è, che pur conoscono un qualche Sacramento quale è quello del Matrimonio. E tanto è ciò vero, che se due Conjugi Ebrei si convertano alla Fede, e vengano entrambi nel Cristianesimo, non è d' uopo per Essi rinnovare il Matrimonio avanti il Parroco, e Testimonj, ma resta il Matrimonio nel suo primiero vigore. *Sanchez de Matrimonio Lib. 2.*

*Disput. 9. N. 1. Ricciull. de jur. person. Lib. 2. Cap. 3. N. 12. Sessa de Judaeis Cap. 33. Num. 29.*

V' è di più ancora: Se l' Eretico pecca contro gl' impuri Dogmi di sua Setta, sarà laudabile come quegli, che pur dia qualche speranza di ravvedimento. All' incontro, se l' Ebreo offenda la Divina Legge del vecchio Testamento può essere punito anche dal Giudice Ecclesiastico, come se peccato avesse contro i Precetti della morale, e della natura *Gobb. Consul. 28. Num. 32. Surd. Decis. 133. Num. 22. Sessa de Judaeis Cap. 47. Num. 23.*

Per le quali cose era tanto rispettata ne' primitivi tempi della Chiesa la Ebraica Religione, che trovasi narrato da antichi Scrittori, come recandosi una volta i Sommi Pontefici della Chiesa al Laterano a compiere l' Atto più grande, e più solenne, qual era quello di prendere il Possesso della Venerata Cattedra di San Pietro, si facevano incontro a loro i principali Rabbini, e qui lodando in ebraica Lingua la Legge del vecchio Testamento genuflessi la offrivano al Sommo Pontefice, e lo esortavano con devote preci a venerarla come Legge eterna immutabile del Signore. Alle quali domande rispondeva il Pontefice = *Sanctam Legem Viri Haebrei, et laudamus, et veneramur utpote ab omnipotenti Deo per manus Moysis, Patribus vestris traditam* =.

Ma la somma differenza fra la Setta degli Ebrei, e quelle degli Eretici non istà solo nelle cose sopra discorse, le quali per altro possono da lungi servire di guida a sciogliere la proposta questione. La insigne differenza sta in molte gra-

I  
vissime pene inflitte dalle Leggi Canoniche, e Civili contro gli Eretici in odio del peccato loro, niuna delle quali è comune cogli Ebrei.

E primieramente è noto come l'Eretico debbe essere scomunicato in vita; ed ove abbia perseverato nell'errore debbe rimanere dopo morte insepolto, e fulminato del pari dalla Scomunica. *Perez. in Cod. Lib. 1. Tit. 5. Num. 2.* All'incontro l'Ebreo non solo non è capace di irregolarità, e di scomuniche, non solo non è soggetto ad Ecclesiastiche Censure, ma gode anzi Egli stesso della Immunità ecclesiastica, come gli altri Cittadini. *Riccjull. de jur. person. Lib. 2. Cap. 7. Num. 4. Sessa de Judaeis Cap. 4. Num. 8., e Cap. 36. Num. 3. De Lucca Miscell. in Summa Num. 18.*

Nè meno gravi pur sono le pene del civile diritto. Banditi, esiliati gli Eretici da tutti gli Stati de' Principi cristiani *Perez. in Cod. Lib. 1. Tit. 5. Num. 3. §. Postremo.* Accolti in molti Stati gli Ebrei, e ove ricevuti, non espulsi senza causa, ma trattati con umanità, con dolcezza, e con cristiana carità, perchè non rifuggano dal venire con Noi a far parte una volta della Chiesa Universale, e perchè debbe pur Loro sapersi buon grado, che a Noi abbiano conservato il prezioso Tesoro del Sacro Testò, il quale per le avverate Profezie costituisce il principale fondamento della Religione nostra, come dietro la notissima Bolla *Propagandae di Clemente XI. §. 19, e 20. il Ferrar. Bibl. Verbo Hebraeus Num. 26, e 27, e Num. 219. al 225.* Vietate agli Eretici le Preci, proscritti i Sacra-

menti, proibito d'insegnare i loro Dogmi, proibito d'impararli, aboliti, demoliti i Luoghi, e le Case delle Loro adunanze, che Eglino con labbro impuro, al dir del Testò, osano di chiamar Chiese *Leg. 3. §. 1. Leg. 5., e 6. Leg. 8. §. 3. Cod. de Haeret.* Rispettate all'incontro le Sinagoghe degli Ebrei che le Leggi chiamarono religiose abitazioni, e data loro facoltà di onorarle, riscarcirle, riedificarle, ove per vetustà o altra causa fossero offese, diroccate, dirupinate *Leg. 4. et leg. ult. §. 1. Cod. de Judaeis.* Pubblicati, confiscati i Beni delle Università degli Eretici e de' singoli Membri di quelle *Leg. 4. §. 6. Leg. 15. e 19. Cod. de Haereticis, et Authent. Gazaros h. t. Perez in Cod. lib. 1. Tit. 5. Num. 5.* Abilitati dal diritto comune, cui concorda perfettamente il Diritto Canonico, gli Ebrei a possedere Beni Stabili, e per sino Enfiteusi Ecclesiastiche, a meno che nol vieti per avventura la legge locale o Statutaria, come una volta nello stato Pontificio. *Sessa de Judaeis Cap. 9. n. 12. Riccjull. de. jur. person. lib. 2. Cap. 50. per tot.*

Privati infine ( e qui tutta sta la somma della cosa ) gli Eretici di ogni civile diritto, e di quello ancora di amministrare le cose loro; posti fuori del novero de' Cittadini Romani; caduti ( quel che è più ) in tanto odio alle leggi, che tolsero loro qualunque azione discendente persino dallo stesso diritto naturale, e delle Genti; dichiarati infami, e condannati, se Manichei, ad estremo supplicio. *leg. Haeretici 14. cod. de Haeret. ivi = Haeretici non possunt curare, seu administrare Villas per se ipsos, aut per inter-*

*positas personas, aut quid prohibitorum facere* =.

Leg. 3. Cod. de Haeretic. *ivi* = *Cuncti Haeretici procul dubio noverint omnia sibi loca adimenda esse* =.

Leg. 4. Cod. eod. *ivi* = *Huic itaque hominum generi nihil ex moribus, nihil ex legibus commune sit cum caeteris* =.

Leg. 5. Cod. eod. *ivi* = *Haeretici, et qui ad imam usque scelerum nequitiam pervenerunt Manichaei, nusquam in Romanum locum conveniendi, morandique habeant facultatem, Manichaeis etiam de Civitatibus pellendis, et ultimo supplicio tradendis, quoniam his nihil reliquendum loci est in quo ipsis etiam elementis fiat injuria* =.

Leg. 11. Cod. eod. *ivi* = *Ubicumque Manichaei inveniuntur capite damnandi sunt: Manichaeo in loco Romano degere deprehenso capiti amputator* =.

Authent. Gazaros ad leg. 19. Cod. eod. *ivi* = *Omnes haereticos utriusque sexus quocumque nomine censeantur, perpetua damnamus infamia, diffidamus, atque bannimus, consentes ut omnia bona talium confiscentur, nec ad eos ulterius revertantur* = colle quali leggi concordano pienamente le disposizioni del diritto Canonico nel *Cap. Infames* 17. *caus. 6. quaest. 1. e nel Cap. Excommunicamus* 13. *per tot.*, e nell'altro *Cap. Excommunicamus* 15. *de Haeretic.*

Dichiarati all'incontro gli Ebrei Cittadini Romani, e sottoposti alle leggi de' Romani tanto comuni che municipali, e nelle disposizioni qualunque tanto favorevoli che odiose.

Così disposerò gl'Imperatori Arcadio ed Onorio nella legge, per tacere di tante altre, *Iudaei* 8. *Cod. de Iudaeis* *ivi* = *Iudaei communi Romano jure viventes, in his causis, quae tam ad superstitionem eorum, quam ad forum et leges ac jura pertinent, adeant Solemni more judicia, OMNESQUE ROMANIS LEGIBUS CONFERANT, ET EXCIPIANT ACTIONES* = La quale liberalissima disposizione di que' due figli di Teodosio il grande, che primi divisero l'Impero Romano avendo l'uno d'Essi presieduto all'Impero di Oriente, e l'altro a quello dell'Occidente fu mai sempre rispettata, e gelosamente custodita in tutti i tempi, in tutti gli Stati, da tutti i Principi, e appo tutti i Popoli, ove gli Ebrei ebbero accoglienza, e ricetto; le quali cose sono ovunque dimostrate e manifeste per le sanzioni statutarie delle Città, per l'autorità de' più celebri Giuristi, e per le Decisioni de' Tribunali. Così il Sessa nel suo celebre Trattato *de Iudaeis. Cap. 2. num. 6., 7., e 8. Cap. 27. Num. 10.* *ivi* = *Iudaei in Civitatibus et Oppidis in quibus ex Principum clementia recepti sunt utuntur jure Romanorum, fruuntur iisdem privilegiis Civium, ac in iis, quae concernunt jus civile, ac politicum sub legibus Christianorum vivunt* =.

E il Brunneman. in *Cod. lib. 1. tit. 9. leg. 7. ivi* = *Iudaei sunt Cives Romani, et vivunt in Romano Imperio cujus legibus uti debent; et ubi tolerantur utuntur privilegiis Civium* =.

De Luca de legit. *Disc. 14. num. 6., e 7. ivi* = *Secundo clarius, quoniam dictae Constitu-*

*tiones Sixti V. et Pii IV. moderatae fuerunt per Innoc. IX. Constitut. 2. favore Populi Romani, et Civium Romanorum, sub quorum nomine veniunt Iudaei, qui generaliter comprahenduntur sub omnibus legibus, Statutis, et Constitutionibus, praeterquam in respicientibus forum animae =.*

Constant. ad Statut. urb. annot. 39. Art. 2. num. 165. *ivi = Et hujus opinionis ea est ratio, quia Hebraei dicuntur de Populo Civitatis, et loci, ubi habitant licet non sint de Populo Ecclesiae, et sunt veri Cives loci, ubi sunt originarii, vel domicilarii, et habent usum activum, et passivum legum sive communium, sive municipalium, ac consuetudinum in materiis temporalibus, et mere prophanis, et extra ea quae concernunt spiritualia =.*

E la Rot. Rom. in recent. decis. 269. num. 32. et seq. part. 4. tom. 2. *ivi = Cum Iudaeis non est servandus rigor sed aequitas, quando praesertim aequitas quoad Christianos est scripta, quia tunc habetur pro jure communi, quo Iudaei utuntur, ut dicunt praedicti Doctores, qui omnes id comprobant multis exemplis et praesertim morae, ad cujus purgationem Iudaei admittuntur, etiam quod sit introducta ex aequitate; prout restitutio quae competit ex aequitate Christianis minoribus datur etiam Hebraeis minoribus =.*

La qual massima liberale di quel Sacro venerando Tribunale è stata consacrata di nuovo dopo il ritorno di queste Provincie alla Santa Sede, come ne fa fede la recentissima Decisione

*Senogallien. Executionis Contractus 2. Maii 1817. Coram Zinanni ivi = Etenim etiam Hebraei ad Civitates, ac oppida pertinent, in quibus degunt, subditorum numero continentur, IISDEM SUBJACENT LEGIBUS, QUIBUS ALII GENERATIM CIVES, AC SUBDITI SUBIICIUNTUR, IDQUE OBTINET AEQUE, SIVE DE ONERIBUS AGATUR, SIVE DE COMMODIS =.*

Dopo tutto ciò venendo a sciogliere, senz' altro indugio, il proposto dubbio, Chi sarà sì povero di ingegno, che non abbia subito ad argomentare dalle cose sopra discorse una necessaria esclusione degli Eretici, ed una non meno necessaria inclusione degli Ebrei in ogni ordine di civili successioni?

O vogliasi di fatto, che il testamento provenga dirittamente dal solo Gius civile, o si sostenga che la fazione attiva e passiva del medesimo quanto alla sua origine discenda piuttosto, come piacque agli Antichi, dal Gius delle Genti, essendo semplicemente del Gius civile il prescrivere i modi, e le forme, è indubitato 1.º Che la facoltà di disporre delle cose proprie per ultima volontà, e di tramandarle agli Eredi scritti, o agli Eredi intestati giusta il legittimo Ordine delle successioni fu considerato mai sempre uno de' principali diritti civili, e uno fra' civili modi universali di acquistare il dominio delle cose. 2.º Che un tal diritto, ed un tal modo, come appunto civile quiritario, fu mai sempre proprio, per le leggi Romane, dei soli Romani Cittadini: la prima delle quali cose è tanto manife-

I sta per se, e divulgata col §. 11. delle Imperiali Istituzioni di Giustiniano *de rer. divis. Heinec. Elem. jur. lib. 2. tit. 1. §. 336, 340, 435, e 436.* che non abbisogna di dimostrazione, l'altra viene comprovata dall'esame dell'origine, e progresso della Romana legislazione circa il diritto di testare, e di succedere.

Nè è già qui del nostro istituto il tenere esteso ragionamento del diritto delle successioni o legittime, o testamentarie, che furono in osservanza all'epoca o della antica, o della media giurisprudenza de' Romani, la prima delle quali composta delle leggi regie, e delle 12. Tavole, e di quelle dei primi tempi turbulentissimi della Repubblica si vuole estesa fino all'anno 585. dalla fondazione di Roma, nel quale Anno pare cominciasse la promulgazione degli Editti perpetui de' Pretori, l'altra cumulata dai Responsi de' Prudenti, e dagli stessi Editti perpetui protratta fino alle Costituzioni de' Principi cominciando da quelle di Adriano, che regnò nel principio del Secondo Secolo dell'Era Cristiana. Inutile, ripetesi, sarebbe lo stendersi in così vasta erudita materia, poichè non havvi memoria, che in quelle leggi, o dell'antico, o del medio tempo siasi fatta parola del diritto successorio degli Ebrei, nè farsene poteva degli Eretici, i quali solo dopo la morte di Cristo cominciarono a perturbare la Chiesa, e furono quindi colpiti dalle Costituzioni degli Imperatori, fra' quali GRAZIANO, VALENTINIANO, MARCIANO, ANASTASIO, COSTANTINO, GIUSTINO, ARCADIO, ed ONORIO, e specialmente poi TEODOSIO, e GIUSTINIANO.

Siccome però da que' principj antichi, come da fonti di universale giurisprudenza, mosse lo spirito, che troviamo diffuso nella giurisprudenza nuova espressa nelle Costituzioni de' Principi, e soprattutto di Giustiniano medesimo raccolte nel suo nuovo Codice *repetitae praelectionis*, in cui le sanzioni si incontrano relative agli Eretici, e agli Ebrei, così sarà prezzo dell'opera l'indicare di sfuggita l'origine antica del diritto delle civili successioni, onde si conosca, da qual fondamento vennero le relative disposizioni sul conto degli uni, e degli altri, giacchè ( come disse il sommo giureconsulto *Heinecio Sylloge I.ª Exercitat. XII. §. 1.*) *sine rerum antiquarum intelligentia jura nova a nemine, ut opinor, recte possunt explicari.*

E noto che gli antichi Romani considerarono la fazione del testamento, come cosa di pubblico diritto *leg. 3. ff. qui testam. fac. poss. i. vi* = *Testamenti factio non privati, sed publici juris est* = Siccome la legge prescriveva l'Ordine delle successioni legittime, così ove il privato Cittadino avesse creduto di conformare a quella la sua volontà, il testamento sarebbe stato inutile, perchè fatto per Lui dalla legge, e ove avesse voluto da quella stessa dipartirsi parve a quei saggi, che non altrimenti avesse potuto farlo, che offendendo la legge generale, la quale riguardando l'ordine pubblico era tenuta inalterabile *leg. 38. ff. de pactis. leg. ult. ff. de suis, et legit. haered.* E però come la legge delle successioni intestate era nata da pubblica ROGAZIONE del Popolo convocato in centurie nei Comizii Ca-

I  
lati, così il testamento non poteva ricevere efficacia, che di egual guisa, e da pubblica contraria ROGAZIONE, che detta era, e noi pure chiamiamo ABROGAZIONE di legge; per la qual cosa dovea il Testatore presentarsi ai Comizii Calati, e proferendo il nome dell'Erede, e pregando il Popolo colla formula riportata da Aulo Gellio *Noct. Att. lib. 15. Cap. 27. velint jubeatne (Populus Romanus) ut Lucius Titius Lucio Valerio tam jure legeque heres sit, quam si filius ejus proximusve heres esset* = soleva riportarne la implorata pubblica solenne Sanzione.

Siccome però i soli Cittadini Romani potevano intervenire ai Comizii, così a questi soli la facoltà si concedeva di far testamento, la quale per ciò solo era necessariamente interdotta alle Donne, ai Figli di famiglia, ai Prigionieri appo il Nemico, agli ostaggi, e a quelli persino, del di cui stato civile era incerto soltanto e non ben fermo giudizio, *leg. 1. in princip. et §. 2. ff. de legat. 3.º leg. 8. §. 1., 2., et ultim. leg. 11., 14., 15., e 16. ff. qui testam. fac. poss.* E siccome pure dei favori, e prerogative discendenti dal pubblico diritto Quiritario non erano partecipi che i Romani Cittadini, così questi soli parimenti erano capaci del diritto delle successioni, o legittime o testamentarie, onde non potevano nominarsi in Eredi nè li Peregrini, nè li Servi, se non nella persona del loro Padrone, nè quelli che sofferto avessero o massima, o media diminuzione di capo. *leg. 6. §. 2. ff. de hered. instit. princip. Inst. eod. leg. 1. Cod. eod. et leg. penult. Cod. de Serv. necess. her. instit.*

E benchè poscia li Decemviri promulgassero nelle XII Tavole la celebre Sanzione = *PATER-FAMILIAS UTI LEGASSIT SUPER FAMILIA PECUNIA TUTELAVE SUÆ REI, ITA JUS ESTO* = pure si astennero di abolire quell'antico principio, con cui era stabilito, come si vide, non potere la privata volontà derogare alla legge delle Successioni legittime; che anzi abolirono piuttosto ogni forma di Testamento sostituendovi in vece quella notissima immaginaria vendita *inter vivos* de' proprj beni *PER ÆS ET LIBRAM* alla presenza di cinque testimonj specialmente pregati, del ANTESTATO e del LIBRIPENDE, nella quale però tanto il Venditore, che il Compratore della Famiglia doveva avere le stesse prerogative e qualità, che richieste erano, come sopra, nel Testatore e nell'Erede nominato dapprima nei Comizj; le quali cose sono eruditissimamente discorse dall'Eineccio *Sylloge I. Opusc. Exercit. XXVII. per tot.*

Ed è ben vero in fine che i Pretori, osando dappoi assai più che i Decemviri, posero in non cale, col presidio della loro equità, e col pretesto di concedere non la Eredità, ma il semplice possesso de' beni *AUT JUXTA, AUT CONTRA TABULAS*, e ridussero a dissuetudine, e la Legge veramente legge testamentaria de' tempi dei Re, e la immaginaria alienazione delle XII. Tavole, e cominciarono ad ammettere per buona qualunque carta di ultima Volontà, che fosse segnata da sette Testimonj, il quale modo fu poscia seguito e consacrato nella nuova Giurisprudenza dalle Costituzioni de' Principi, e spe-

cialmente di Teodosio, e di Giustiniano che resero di Diritto Civile quel Testamento che era di Diritto Pretorio: ma è vero altresì che tanto i Pretori, che Giustiniano medesimo rispettarono, quanto il si poteva nella nuova forma, gli antichi riti, e tennero specialmente fermo, e accrebbero anzi il rigore circa le qualità civiche personali del Testatore, e dell' Erede, le quali vollero fossero comuni persino anche ai Sette Testimonj rappresentanti, per così dire, li Cinque Testimonj delle XII. Tavole, più l' ANTESTATO, e il LIBRIPENDE. *Heinec. Elem. Jur. §. 490. ivi* = *Usu demum et Constitutionibus Principum invaluit nova testandi ratio, quae tamen fere veteribus nititur principiis, adeoque Testamentum ex ritu antiquo, Edicto Praetoris, et Constitutionibus Principum conflatum jam nihil aliud est, quam voluntatis nostrae juxta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.*

Così volle dapprima Giustiniano che la istituzione dell' Erede fosse fatta con parole dirette e imperative per imitazione del linguaggio proprio del Legislatore, e della legge qual si faceva appunto ne' Comizii Calati, onde anche di presente chiamiamo Legge le Tavole Testamentarie, e diciamo che il testare è un dar legge sacra di ultima volontà. Così vuolsi ancora che l'atto del testamento sia continuo e non interrotto da altro intermisto atto straniero, perchè anche le deliberazioni de' Comizj non avevano efficacia e vigore se il Comizio fosse rimasto interrotto, perturbato, sospeso. Così è d'uopo che i testimonj siano pregati (ROGATI) a similitudine della so-

lenne rogazione che si permetteva ne' Comizj Calati = *Velitis, jubeatis Quirites ec.* =. Così vuolsi infine (lo che importa assai di più) che tanto il testatore, quanto il Successore universale goda della stessa condizione di stato civile personale, che era necessaria al primo onde intervenire ai Comizj, e al secondo onde essere degnamente proposto e quindi nominato in Erede colla legge che sanzionava il testamento del Privato.

Questa massima fondamentale della nuova Giurisprudenza ci viene fra gli altri ricordata dal Giureconsulto Paolo nella *leg. 1.<sup>a</sup> ff. ad leg. falcid.* ove è stabilita la regola generale, che la facoltà di disporre per causa di ultima volontà, e di acquistare per titolo di testata, o intestata successione, che suolsi chiamare *fazione attiva e passiva di testamento* non compete che a Colui il quale sia partecipe del Civile Diritto Quiritario. *ivi* = *Qui CIVES (omnes Quirites hoc verbo comprehenduntur Gothof. ibid. not. n. 16.) ROMANI SUNT, qui eorum post hanc legem rogatam testamentum facere volet, ut eam pecuniam, easque res quibusque dare legare volet, jus potestasque esto, ut hac lege sequenti licebit* = E successivamente parlando la stessa legge della fazione passiva. *ivi* = *Quicumque Civis Romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantam CUIQUE CIVI ROMANO pecuniam jure publico dare, legare volet, jus potestasque esto* =.

Egli è dunque evidente, che ove le posteriori Costituzioni degli Imperatori non avessero espressamente disposto sul conto degli Eretici, e

I degli Ebrei rispetto al diritto speciale di testare, e di succedere, Quelli come privati dei diritti civili, e posti fuori del novero de' CITTADINI ROMANI incontrerebbero, nel silenzio della legge, in quella regola surriferita una assoluta proibizione, e Questi per la contraria ragione una intera assoluta permissione. Dunque all' Eretico sarà interdetta di pien diritto la fazione attiva, e passiva del testamento, a meno che non trovi Esso nel Corpo del diritto una favorevole eccezione, che gli permetta di farlo, e sarà libera di pien diritto, e permessa all' Ebreo, a meno che non trovi nel Corpo del diritto una decisa proibizione, tanto più esplicita, e speciale, quanto che tratterebbesi di materia odiosa, e al dir de' Forensi esorbitante, come contraria al principio sociale, che consacra in loro favore il godimento de' civili diritti. In una parola: Converrebbe, che le leggi privando gli Eretici di tutti li diritti civili avessero esplicitamente lasciato loro il più importante di essi, qual è quello della fazione attiva, e passiva del testamento, e che questo stesso diritto fosse stato negato con espressa sanzione agli Ebrei, cui l' esercizio degli altri diritti civili si concedeva: la qual cosa quanto sarebbe assurda, e stravolta, altrettanto non risponde alla verità: Che anzi troviamo nella Romana legislazione molte sanzioni per la totale esclusione degli Eretici da tutte successioni e testamentarie, e legittime, esclusione proclamata da Cristianissimi Imperatori più a maggior odio delle Sette, che a necessità di disposizione, la quale già rimaneva sottintesa, e si comprendeva in quel-

la generale privazione di diritti; e niuna ne abbiamo in disfavore degli Ebrei, sebbene la legge facendo dono ad essi di ogni altro civile diritto, ove avesse voluto privarli di questo solo, avrebbe dovuto esprimerlo necessariamente.

E primieramente, quanto agli Eretici, gli Imperatori Teodosio, Arcadio, ed Onorio sino dall' anno 407. dell' Era Cristiana con loro Costituzione riportata nella legge 4. §. 5. e 6. *Cod. De Haeret.* inibirono perpetuamente al Manicheo la fazione attiva del testamento, ed inibirono del pari a' suoi figliuoli, e discendenti di succedere, a meno che con pronto ravvedimento non avessero abiurato l' esempio della paterna pravità. *ivi = Ergo et suprema illius Scriptura irrita sit, si-ve testamento, si-ve codicillo, si-ve epistola si-ve quolibet alio genere reliquerit voluntatem, qui Manichaeus fuisse convincitur. Sed nec filios heredes eis existere, aut adire permittimus, nisi a paterna pravitate discesserint: Delicti enim veniam paenitentibus damus =* Indi Giustiniano riferendo l' Epitome di una Greca Costituzione estese la suddetta Disposizione a tutti indistintamente gli Eretici, il qual Epitome riferito nella legge 17., e 18. *Cod. eod.* è del seguente tenore. *ivi = Non possunt Successores habere ex testamento, vel ab intestato, praeter orthodoxos: neque donant, aut aliter alienant hi qui non sunt orthodoxi: sed si scus ipsa vindicat providentia Episcoporum et Praesidium =* Finalmente lo stesso Giustiniano colla celebre sua Costituzione data da Costantinopoli in Dicembre dell' anno 530. dell' Era Cristiana contenuta nella legge *Cognovimus* 19. *Cod. eod.*

I promulgò la generale sanzione relativa al diritto di successione testata ed intestata degli Eretici. Fu pertanto ordinato che ove il Padre o la Madre o Entrambi fossero Eretici, esclusi dalla paterna eredità o testamentaria o legittima i Figli pure Eretici, non potessero succedere che quelli di Ortodossa Religione; che ove niuno di tali vi fosse, andasse la Eredità ai prossimiori Agnati, o Cognati Ortodossi; che ove in fine in tutta la discendenza e Agnazione e Cognazione niuno si trovasse di fede Ortodossa, la eredità venisse occupata dal Fisco irrettrabilmente. ivi = *Cognovimus multos esse Orthodoxos liberos, quibus nec pater, nec mater orthodoxae sunt religionis. Et ideo sancimus, ut non tantum in casu, ubi alter non orthodoxae religionis est; sed etiam in his casibus, in quibus uterque parens alienae Sectae sit, id est, pater, et mater; hi tantummodo liberi ad eorum successionem, sive ex testamento, sive ab intestato vocentur, et donationes, seu aliae liberalitates his accedere possint, qui orthodoxorum venerabili sunt nomine decorati, caeteris liberis eorum, qui non Dei Omnipotentis amorem, sed paternam, vel maternam impiam affectionem secuti sunt, ab omni beneficio repellendis. Liberis autem orthodoxis non existentibus, ad agnationem, vel cognationem eorum (orthodoxos tamen) easdem res, vel successiones pervenire. Quod si nec Agnatio, vel Cognatio recta inveniatur, tunc easdem res fisci nostri juribus vindicari* =. E volendo prestar soccorso a tali figliuoli Ortodossi anche prima del mancare de' loro Genitori, ordinò che fossero li Genitori stessi tenuti di costi-

tuire congrue doti alle loro figlie e nepoti, convenienti abbondanti alimenti a' loro Figliuoli e Nipoti maschj, e in caso di maritaggio de' medesimi liberali assegnazioni e donazioni a causa di nozze, onde nulla fosse per loro a desiderare ad un comodo sostentamento della vita. ivi = *Sed ne videamur, morientibus quidem genitoribus, liberis providere; viventibus autem nullam inferre providentiam (quod etiam ex facto nobis cognitum est) necessitatem imponimus talibus genitoribus orthodoxos liberos secundum vim patrimonii alere; et omnia eis praestare, quae ad quotidianae vitae conversationem sufficiant: sed et dotes pro filiabus et neptibus dare, et ante nuptias donationes pro filiis, vel nepotibus perscribere, in omni casu secundum vires patrimonii hujusmodi liberalitatibus aestimandis, ne propter divini amoris electionem, paterna, vel materna sint liberi provisione defraudati* =. La quale Costituzione fu poscia da Giustiniano inserita anche nel Diritto Novissimo espresso nella *Novella 115. Cap. 3. §. 14.* ed estesa al caso contrario, che essendo li Genitori di Cattolica Ortodossa Religione alcuni fra loro figliuoli o discendenti fossero Eretici, li quali si vollero tutti da ogni paterna ed avita testata ed intestata successione perpetuamente esclusi.

Ma convien dire che nei tempi posteriori, o crescesse d'assai la pertinacia e perversità degli Eretici, ed il pericolo che tutto sovvertissero l'ordine della Chiesa, o che si aumentasse oltre misura l'odio contro Essi, e la persecuzione de' Principi, poichè sette secoli dopo l'Impero di

I  
Giustiniano troviamo essersi promulgate in Italia e in Germania non poche Costituzioni assai più orribili, e tremende specialmente di Federico II. che fu proclamato Imperatore nell'anno 1212., alcune delle quali sono riportate nel Settimo delle Decretali, ed una adietta al Codice di Giustiniano medesimo dopo il quinto libro de' Feudi. In poche parole: fu detto, e ordinato che i figli, ancorchè Ortodossi, degli Eretici non avessero diritto in vita de' loro genitori ad alcuna prestazione alimentare, le figlie niun diritto nè a dotazione, nè ad altra qualsiasi assegnazione; che gli uni, e le altre, benchè seguaci della Cattolica Ortodossa Religione fossero rimossi dalla paterna sia legittima, sia testamentaria successione e che i beni de' loro genitori, già condannati a perpetua infamia, fossero preda del Fisco. Tale in poche parole fu fra le altre la suddetta Costituzione di Federico come rilevasi al §. 5. ivi = *Gazaros, Patarenos, Leonistas, Speronistas, Arnaldistas, Circumcisos, et omnes haereticos utriusque sexus, quocumque nomine censeantur, perpetua damnamus infamia diffidamus atque bannimus, praecipientes, ut bona talium confiscantur, nec ad eos ulterius revertantur: ita quod filii ad successiones eorum pervenire non possint: cum longe gravius sit aeternam quam temporalem offendere maiestatem* = la quale Costituzione di Federico fu pienamente approvata dalla Santa Memoria di Onorio III. colle seguenti memorande parole che si riscontrano in Calce della medesima. ivi = *Nos vero Honorius Episcopus, Servus servorum Dei, has leges*

*a Friderico Romanorum Imperatore filio nostro charissimo pro utilitate omnium Christianorum editas laudamus, approbamus et confirmamus, tamquam in aeternum valituras, et si quis ausu temerario, Inimico humani generis suadente, quocumque modo has infringere tentaverit, indignationem Dei omnipotentis, et beatorum Petri et Pauli apostolorum se noverit incursum* = . E sembrando forse a Papa Gregorio IX. che pur fosse necessario il giustificare di una qualche ragione un tanto rigore, il quale sopprimendo ogni voce della natura, e del sangue faceva cadere orribile il castigo sopra innocenti figliuoli, recò in mezzo l'esempio delle gravi pene inflitte dalle leggi civili ai figli delli Rei di Lesa Maestà, e ricorse persino all'autorità delle Sacre Storie, ove si vedono talvolta nei figli, puniti i delitti de' loro Padri. Così dopo avere questo Sommo Pontefice nel V. delle Decretali tit. 7. Cap. 10. = *Vergentis* = confermato Egli pure pienamente la suddetta Costituzione, così, ripeto, si esprime. ivi = *Cum enim secundum legitimas sanctiones reis laesae maiestatis punitis capite bona confiscantur eorum, filiis suis vita solummodo ex misericordia conservata, quanto magis qui aberrantes in fide Domini Dei filium Iesum offendunt, a capite nostro, quod est Christus, Ecclesiastica debent districtione praecidi, et bonis temporalibus spoliari: cum longe sit gravius aeternam, quam temporalem laedere maiestatem? Nec huiusmodi severitatis censuram orthodoxorum exhereditatio filiorum, quasi cujusdam miserationis praetextu debet ullatenus impedire, cum in multis*

*casibus (etiam secundum divinum iudicium) filii pro patribus temporaliter puniantur, et juxta canonicas sanctiones quandoque feratur ultio non solum in auctores scelerum, sed etiam in progeniem damnatorum =.*

Or bene: E in quanto agli Ebrei, ove e in qual parte di tutto il Testo o Civile o Canonico si rinvencono, non dirò già sì dure disposizioni, ma una Legge, una Costituzione, un Decreto, un Editto, che tolga ad Essi o limiti pur solo e restringa di qualsiasi modo la libera facoltà delle successioni o legittime o testamentarie competenti a qualunque altro ammesso a godere de' Civili diritti?

Una legge, una sola legge abbiamo in tutto il corpo del Diritto Romano la quale dispone in termini di un legato che fece una certa Cornelia Salvia, non già ad un Ebreo, ma bensì alla Università degli Ebrei di Antiochia; onde consultato l'Imperatore Antonino rescrisse non potere la Università ripetere il legato: ivi = *Quod Cornelia Salvia UNIVERSITATI IUDAEORUM, qui in Antiochiensium Civitate constituti sunt, legavit, peti non potest =* per la qual cosa argomentando dal contrario senso sarà forza il concludere, come si dirà inferiormente, che essendo stato dichiarato inutile il Legato fatto all'UNIVERSITA' qual CORPO MORALE, niente sia stato disposto in odio de' SINGOLI ammessi d'altronde, come sopra, a godere de' diritti civili.

Siccome per altro ad onta di ciò alcuni Interpreti del Romano Diritto e taluno anche di

sommo sapere ed autorità hanno da quel Rescritto di Antonino argomentato che le Università degli Ebrei formassero COLLEGI ILLECITI e che le disposizioni riguardanti il Corpo morale si rivolgessero per odio al medesimo in disfavore de' SINGOLI così giova il far conoscere quanto sia erronea, e mal fondata una tale opinione. Che per vero dire ove fosse certa non pel senso, che supporremo dubbio, di quel Rescritto, ma per positive disposizioni antecedenti la illegittimità de' Collegi Ebraici, pure non sarebbe retto perciò l'argomento, poichè la dichiarazione della inutilità del Legato proferita dall'Imperatore avrebbe potuto muovere anche da altra causa; la qual cosa riescirà chiara e palese, se scorrendo la Storia della Legislazione Romana si osservi col sommo de' Giureconsulti Cujaccio che nel tempo di quel Rescritto e più ne' tempi posteriori, in cui per favore di Imperatori Cristianissimi fioriva e stendeva ovunque le sue radici la Religione Santa di Cristo, era proibito non pertanto lo scrivere Erede o legatario un COLLEGIO qualunque religioso di CRISTIANI. Ma il dedurre la illegittimità del Collegio dalla sola proibizione del legato immaginando che l'una cosa fosse causa dell'altra, è un errore manifesto, poichè è un supporre ciò che è in questione, e il dire, come dicono in ultima analisi quegli Interpreti, che le Università degli Ebrei costituiscono un Collegio illecito perchè fu dichiarato inutile il legato, e che fu dichiarato inutile il legato perchè fosse illegittimo il Collegio, è una aperta petizione di principio condannata dal buon senso, e dalla ragione.

Convieni pertanto nella Storia, e nella filosofia della Legislazione Romana e specialmente nella Cronologia delle Leggi indagare (non trascurata d'altronde la distinzione del Collegio lecito e dell'illecito, e dei caratteri onde ritenerlo dell'una, o dell'altra specie) indagare, dicesi, i veri principj per cui fosse vietato il trasmettere o l'Eredità, o il Legato ai Collegi qualunque tanto leciti che illeciti; dal che si avrà una sicura norma di giudicare, qual fosse la vera causa della proibizione di quel Legato, e se la disposizione odiosa pel Corpo morale potesse ricadere sopra i Singoli.

Non ultima cura di ogni ben ordinato Governo fu mai sempre il regolare con buone leggi e l'abolire talvolta la istituzione delle private Società o Collegi che vogliam dire, onde evitare il pericolo che si formassero, al dire de' Ius-Pubblicisti, diversi Stati nello Stato, poichè la Storia delle Nazioni ci ammaestra, come da que' Congressi nacquero talvolta i semi delle Congiure, delle Sedizioni, e principalmente delle Fazioni distruggitrici delle Repubbliche, e dei Regni. E le antiche Cronache ci conservano ancora un frammento di una Legge di Solone diretta a così savio politico intendimento, dalla quale fu tolta una corrispondente Ordinazione delle XII. Tavole riportata da Gajo nella Legge 4. ff. de Colleg. et Corpor. illic. Così pure Tarquinio superbo, il quale doveva forse quant'altro Principe temere, nè seppe evitare i tristi effetti delle Congiure promulgò una Legge severa tendente a frenare la licenza de' Collegi, la qua-

le ci viene ricordata da Dionigi di Alicarnasso nel lib. 4.º della sua celebre Istoria delle antichità Romane. E Svetonio in fine nella sua altrettanto illustre che ardita Storia de' Dodici primi Imperatori Cap. 32., e 42. ci fa menzione di altre Leggi non discordanti di Giulio Cesare, di Augusto, e di Tiberio. Nei tempi però de' posteriori Imperatori non fu tanto un motivo di Politica, che nol fosse egualmente di morale, che fece abolire in Roma, nelle Provincie, e in tutta Italia moltissimi Collegi. Ne' frequenti notturni Conviti che si tenevano da Confratelli nelle loro Loggie, e più spesso nelle Taverne si vide signoreggiare la intemperanza, e la lussuria, le Sale delle Convocazioni convertirsi in Lupanari ed in postriboli, e li Commensali trasmutati in Tavernieri abbandonarsi troppo facilmente alla ebrietà, e quindi ad ogni specie di disolutezza, e di mal costume: per la qual cosa non il solo timore delle fazioni, ma lo scandalo di que' Conviti, che i Latini chiamavano = COMESSATIONES ET COMPOTATIONES = fu una delle principali cause della abolizione = *Ex quo apparet (così il Cujac. Observ. lib. 7. cap. 31.) non tam factionum metum, quam commensationum et compotationum intemperantiam, quae parit deterrima, inutilissima, nefandissima quaeque, causam fuisse primam non admittendorum Collegiorum omnium: qua de re et vetus fuit lex XII. tabularum, et innumeratae constitutiones, innumera S. C. =*

In mezzo però a tanto disordine molti altri esistevano in Roma, e ben diversi Collegi, i quali

I per le sagge loro istituzioni, o erano di utilità alla cosa pubblica, o certo non offendevano la ragione dello Stato, e del costume. Tali furono a cagione di esempio il Collegio de' Pontefici *leg. 2. §. 6. ff. de Orig. Jur.* -- il Collegio de' Legisti, de' Medici, de' Grammatici *leg. 6. Cod. de Prof. et Medic.* -- il Collegio de' Scolari *Anth. Habita Cod. ne fil. pro patre* -- il Collegio degli Argentarii, ossia Banchieri *leg. 6. pr. ff. de edendo* -- il Collegio de' Fabbricieri, ossia fabbricatori delle armi pei Soldati *leg. 1. et seq. Cod. de fabric.* -- Così pure il Collegio de' Publicani, de' Panattieri, de' Padroni delle Navi, e de' Marinaj *leg. 1. pr. ff. quod cuiq. univer. leg. 5. §. 6. et fin. ff. de jur. immunit., et leg. 1.<sup>a</sup> Cod. de Haered. Decur.* Al novero infine de' Collegi leciti appartenevano quelli degli Armentarii ossia Custodi degli Armenti, degli Artigiani qualunque, e specialmente de' Fabbri ferrai, e de' Legnaiuoli destinati ad estinguere gl' incendj *leg. Lucius Titius 93. §. Collegio 4. ff. De legat. 3.*

Essendo però cresciuto a dismisura in Roma, e nelle Provincie il numero de' Collegi, si trovò necessario lo prescrivere le norme onde distinguere, quali potessero essere tollerati, e quali meritassero o di essere approvati, o di essere proscritti. Quindi Marciano pel primo nella legge *Collegia 3.<sup>a</sup> §. 1. ff. de Colleg. et Corpor. illic.* intese di recarne la definizione dicendo che dovevano di regola generale ritenersi illeciti tutti que' Collegi, i quali fossero stati istituiti, e si convocassero senza l'autorità di un qualche Senato Consulto, o di una qualche Costituzione dei

Principi. ivi = *In summa autem, nisi ex Senatuconsulti auctoritate, vel Caesaris, Collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra Senatusconsultum, et Mandata, et Constitutiones Collegium celebrat* = la quale disposizione ben si conosce diretta al solo intendimento, che si ebbe, di abolire quelle recenti Società, che si formavano clandestinamente, col pericolo, o che fosse turbata la quiete, e il riposo dello Stato, o che fossero offese le leggi del pudore, e della onestà de' costumi. Nè in questo rispetto alcuno crederà certamente, che l'antichissima Setta religiosa degli Ebrei, la quale traendo la sua origine dalla Vocazione di Abramo nella Valle di Mambre nell'anno 2082. dalla creazione del Mondo precedette di oltre ad undici secoli la fondazione di Roma, avesse bisogno, per divenir legittima, di un Senato Consulto Romano.

Ma lo stesso Marciano a togliere ogni dubbio in proposito dichiarò nella *l. 1. §. 1. ff. eod.* che le disposizioni proibitive sul conto de' Collegi non riguardavano le Sette religiose, e i Collegi, che si convocassero per oggetto di pietà, e di culto = *Sed religionis causa* (così disse Egli *loc. cit.*) *coire Collegia non prohibentur* = la quale limitazione della regola surriferita riguarda non solo la Religione patria de' Romani, ossia quella de' Gentili, ma ben anche le Religioni straniere. Nella religione de' Gentili erano conosciuti i Collegi dei Dendrofori, de' Centonarii, de' Frediani, de' Chiliarchi, degli Ecatontarchi, i quali Collegi, orribile avanzo della pagana superstizione, erano in vita ovunque, e specialmen-

I  
te nell'Africa anche nell'anno 415. dell'Era Cristiana, come troviamo in una Costituzione dell'Imperatore Onorio, e Teodosio inserita nel Codice Teodosiano sotto il titolo *de Paganis, Sacrificiis et Templis leg. 20.* e commentata dal sommo Giureconsulto Giacomo Gotofredo, che discorre le istituzioni, le funzioni, e lo scopo di que' diversi Collegi. E all'incontro fra le Religioni straniere erano appunto dichiarati **LECI- TI** i **COLLEGI DEGLI EBREI**. E Giuseppe Flavio, detto Giuseppe Ebreo, Storico, come ognuno sa, altrettanto celebre, che veritiero ci racconta, che avendo Gaio Cesare con ispeciale Editto proibito in Roma l'esercizio de' Collegi qualunque, eccettuò quelli soltanto de' Giudei. Così il Gotof. commentando la suddetta legge 1.<sup>a</sup> ff. *de Colleg. et Corpor.* alla nota num. 12., e 13. ivi = *Gajus Caesar Edicto prohibens Collegia exerceri in Urbe SOLOS IUDAEOS exceptis Religionis causa coire, id est Collegium habere justum licet. Hujusmodi Collegia fuerunt GENTILIIUM et EXTERORUM; Gentilium, hinc Dendrophori, Centonarii, Frediani, Chiliarchae, Hecatontarchae, EXTERORUM, UT IUDAEORUM =.*

Huber Praelec. Iur. civ. in lib. 47. tit. 22. ivi = *Hic puniuntur, qui Collegium vel quodcumque corpus fecerint, celebraverint, non ex Senatusconsulti vel Caesaris auctoritate, etiamsi honestus pretaxetur titulus, veluti species religionis, aut voti solvendi. Licita fuere Collegia Pontificum, armentariorum, publicanorum, pistorum, naviculariorum, fabriciensium, JUDAEORUM. Alia fere o-*

*mnia prohibita. Prohibendi autem ratio partim factionum metus, partim comessationum et comotationum intemperantia =.*

Stryk. in Pandect. lib. 47. tit. 22. §. 2. ivi = *Licita quondam apud Romanos fuerunt Collegia Pontificum, armentariorum, publicanorum, pistorum, naviculariorum, fabriciensium, JUDAEORUM; Religionis enim causa coire non prohibetur =.*

Cujac. Observat. lib. 7. Cap. 31. Tom. 3. Colum. 171. e 172. ivi = *Ex Collegiis certa tantum quaedam licita et legitima sunt, alia illicita. Et Religionis quidem causa tam exterae, quam patriae plerumque Collegia Senatus et Principes populi Romani permiserunt. Patriae Religionis fuit Collegium Dendrophorum, et Collegium Centonariorum, de quibus est titulus in Codice Theodosiano. Exterae Religionis fuit JUDAEORUM COLLEGIUM, quod inter LEGITIMA habuisse Caesarem ex actis publicis Josephus XIX. Cap. 10. his verbis refert = Nam Cajus Caesar, cum edicto vetaret ullas in urbe coitiones haberi, solis Judaeis istas habere, pecuniam conferre, et convivia agitare non interdixit =. Ait non prohiberi Judaeos stipem conferre, aut agitare convivia. Hae Collegiorum conditiones sunt = Sed, ut ad Judaeorum Collegia redeamus, simulque causam inhihindorum Collegiorum confirmemus, movet me ratio, quam Augustus apud Philonem in suis exprimit aedictis, Collegia, et coitiones Judaeorum (Synedria quaedam lex Codicis vocat, qua voce et Judaeorum Doctores in suis libris utuntur) ea se ideo permittere, quod*

*non sint crapulae primum et vinolentiae, deinde quod non seditio-  
num nutriculae, sed scholae tem-  
perantiae, et justitiae summo ardore animi homi-  
num omne virtutis genus amplectentium* =.

E di vero: Che la Religione degli Ebrei co-  
stituisca un Collegio non solo lecito, ma espres-  
samente approvato, non che tollerato, ben si co-  
nosce dalla sanzione penale che colpiva i Colle-  
gi illeciti. La sanzione espressa nella suddetta  
*legge 1. e 3. ff. de Colleg.* e nella *legge 20. ff. de  
reb. dub.* stava principalmente nel divieto ai Con-  
fratelli di contribuire più innanzi lo stipendio  
mensile (*stipem menstruam*) che soleva conferir-  
si nella Cassa comune, o per le spese del Corpo  
morale, o in sollievo de' singoli, e stava in oltre  
in questo, che più non potessero i Confratelli  
convocarsi, e venisse sciolto il Collegio.

Or bene: Quanto agli Ebrei non solo era  
permessa la esazione vietata agli altri Collegi,  
ma la legge riconosceva nei Patriarchi, e poscia  
nei Primati un legittimo Magistrato, il quale de-  
terminasse le imposte a carico dei Singoli, e ne  
facesse la riscossione per mezzo di Ministri chia-  
mati Apostoli, onde sostenere le spese della U-  
niversità, e pagare in oltre il tributo al Princi-  
pe, come rilevasi da due Costituzioni, una de-  
gli Imperatori Arcadio, ed Onorio data da Costanti-  
nopoli l' Anno 399. dell' Era Cristiana, l' altra de-  
gli Imperatori Teodosio, e Valentiniano data pa-  
rimenti da Costantinopoli nell' Anno 429. della  
stessa Era, e inserite entrambe nel Codice Teo-  
dosiano sotto il titolo *De Iudaeis leg. 14. et leg.  
29.* Non solo erano permesse le loro Convocazio-

ni, ma erano inflitte gravi pene a chi avesse  
insultato i loro Magistrati religiosi, corrotti i sa-  
cri riti, contaminate le cerimonie, profanate le  
Sinagoghe, frastornati i loro Sabbati. *leg. 2. 9.  
12. 14. 20. 21. 22. 25. 26. 27. et ult. Cod. Theod.  
de Iudaeis, et leg. 2. 8. 9. 13. 14. 15. e 17.  
Cod. Iustin. cod.* Che più! Il fare, il solo far  
pubblicamente ingiuriosa menzione de' Patriarchi  
onorati dagli Imperatori del titolo di illustri non  
era forse considerato un delitto? *Cod. Theod. leg.  
11, ivi = Si quis audeat INLUSTRIUM PA-  
TRIARCHARUM contumeliosam per publicum  
facere mentionem ultionis sententia subjugetur.*  
Nè basta ancora! Non era forse prescritto che le  
Sinagoghe quali Case religiose, come altrove si  
disse, fossero esenti persino dalla Ospitazione mi-  
litare, per quanto fosse frequente il passaggio de'  
Soldati nelle Città, e nelle Provincie, anche in  
mezzo alle guerre che tutta tenevano costante-  
mente in movimento l' Italia? Così gli Imperatori  
Valentiniano, e Valente nella *leg. 4. Cod. de Ju-  
daeis* rescrivendo a Remigio Maestro degli officii  
ivi = *In Synagogam Judaicae legis, velut hospiti-  
um merito, irruentes milites jubeas emigrare, quos  
privatorum domus, non RELIGIOSARUM LO-  
CA HABITATIONUM merito convenit attingere* =.

E tutto ciò non costituirà assai più, che una  
semplice tolleranza? Nè l' approvazione data dal-  
le Leggi ai Collegi degli Ebrei riguardava solo  
gli oggetti religiosi; che comprendeva del pari  
ogni rispetto civile, e politico. Che altro sarà in-  
fatti se non una espressa approvazione e del Col-

I legio religioso, e della civile Università il riconoscere, e dichiarare legittimi, che fecero le leggi, i Magistrati degli Arcijerei, de' Jerei, de' maggiori Patriarchi, e de' Patriarchi minori, degli Arcisinagoghi, dei Sinagoghi, e dei Padri delle Sinagoghe, dei Sacerdoti, degli Apostoli ad esigere le imposte, dei Proceri destinati, senza dipendenza alcuna dai Rettori delle Provincie, a stabilire lo prezzo delle cose venali, dei Primate infine, e dei Didascali? Altri de' quali Magistrati intendevano alla Religione, altri alla Polizia, altri all'Annona, ed altri all'interno governmento della Università. Le quali cose tutte surriferite sono fedelmente desunte da quarant'otto Costituzioni, che tante sono nel totale, del Codice Teodosiano, riguardanti gli Ebrei, che comprendendo la breve Cronaca di 115. anni dall'anno 315. al 429. dell'Era Cristiana formano non pertanto una parte assai importante della Storia giudaica. E meritano principalmente di essere osservate le Costituzioni di Costantino Magno = *Judaeis* = *qui devotione* = *Hiercos* = che rispondono alla legge 1. 2. e 4. *Cod. Theod. de Judaeis*. -- la Costituzione di Valentiniano Seniore = *In Synagogam* = che è la 2. *Cod. Theod. de Metatis* -- le Costituzioni di Teodosio Magno = *Judaeorum querelae* = *Judaeorum Sectam* = che sono la 8. e 9. *Cod. Theod. de Judaeis* -- le Costituzioni di Arcadio = *Si quis* = *Judaei sint* = *Cuncta privilegia* = che sono la 11. 13. 15. *Cod. Theodos. eod.* -- le Costituzioni di Onorio = *Superstitionis* = *Dudum* = *Et veteribus* = che sono la 14. 17. e 23. *Cod. Theodos. eod.* -- la Co-

stituzione infine di Teodosio Juniore = *Judaeorum Primates* = che è la 29. ed ult. *Cod. Theodos. eod.*, le quali Costituzioni tutte, sono eruditissimamente illustrate da Giacomo Gotofredo ne' suoi celebratissimi *Comenti al Codice Teodosiano Tom. 6. pag. 192. alla 220.*

E concordano Esse pienamente con due Costituzioni riportate nel Codice Giustiniano l'una di Arcadio, ed Onorio data da Costantinopoli nell'anno 396. e l'altra di Teodosio, e Valentiniano data come sopra nell'anno 429. dell'Era Cristiana, che sono la legge 9. e 17. come pure la 2. 8. 9. 13. 14. e 15. *Cod. Justin. eod.* cui rispondono le auree note di Dionigio ben degno Padre del sullodato Giacomo Gotofredo.

Ciò posto: Se i mentovati primarii Personaggi della Ebraica Setta furono in tante leggi, e in tante Costituzioni di Principi Cristianissimi riconosciuti legittimi non già come private Persone, ma come rappresentanti il Corpo Morale, e tanto ne' rispetti religiosi, che ne' civili, Chi potrà dubitare, che non fosse del pari riconosciuto ed approvato come lecito il Corpo morale medesimo? Si vorrà Egli di più che partecipassero ancora gli Ebrei delle cariche, e delle dignità dello Stato? Furono pure di una tanta prerogativa insigniti da una Costituzione degli Imperatori Severo, ed Antonino, o piuttosto, come pensano alcuni Eruditi, di Vero, ed Antonino, avengachè non sia stata inserita nel Codice di Giustiniano. Di una tale Costituzione però fa menzione Ulpiano nella legge *Generaliter* 3. ff. de *Decurion.* i vi = *Eis, qui judaicam superstitionem.*

*sequuntur D. Severus, et Antoninus HONORES ADIPISCI permiserunt, sed et necessitates ( idest tutelae ) eis imposuerunt, quae superstitionem eorum non laederent* = Sappiamo infatti per antiche Cronache, che quel grande Istoriografo Giuseppe Ebreo campato prodigiosamente dalla orrenda strage della Giudea, ove era Capitano Generale de' Galilei, venne prigioniero a Roma, e visse non pertanto Cittadino Romano onoratissimo, e fu ricolmo di onori, e dignità da Tito Vespasiano, il quale d'altronde non divenne poi Principe Clemente, avendo il nome acquistato di Clementissimo, se non se dopo avere saziato la più efferata crudeltà in quella militare spedizione.

Che se Giustiniano allontanò gli Ebrei dagli onori della Repubblica lasciò ad essi peraltro la parte più gelosa, e più importante, vale a dire de' giudizi. Come colla legge 7. *Cod. de Episcop. Audientia* aveva egli detto, che potesse qualunque civile controversia fra Cristiani portarsi all'arbitramento dell'Ordinario Ecclesiastico, così nella legge 9. e 15. *Cod. de Iudaeis*, dopo aver proclamato che gli Ebrei erano per tutti i civili rispetti Cittadini Romani, dispose, che tutte le cause, o controversie civili fra loro potessero (come nell'antica Ebraica legge) essere legittimamente decise dai Seniori della Università a similitudine degli Arbitri, e soggiunse ancora (cosa importantissima a notarsi) che tali Sentenze fossero mandate ad esecuzione dai Giudici, e Tribunali dello Stato = *Iudaei* (così la suddetta leg. 8. e 15.) *communi Romano jure viventes, in his causis, quae tam ad superstitionem*

*eorum, quam ad Forum et leges ac jura pertinent, adeant solenni more judicia, omnesque Romanis legibus conferant, et excipiant actiones. Si qui vero ex his communi pactione ad similitudinem Arbitrorum apud Iudaeos in civili duntaxat negotio putaverint litigandum, sortiri eorum judicium jure publico non vetentur. Eorum etiam SENTENTIAS Iudices exequantur, tamquam ex sententia cognitoris arbitri dati fuerint... Si qua inter Christianos et Iudaeos sit contentio, non a Senioribus Iudaeorum, sed ab Ordinariis judicibus dirimatur* = Se però la Nazione Ebraica fu fatta per così dire capace persino del Poter giudiziario, il quale pur forma parte d'altronde della Sovranità, che il Principe, per tenere come conviensi, separati i poteri, esercita per mezzo de' Magistrati giudiziarii, Chi potrà ripeto dubitare d'avvantaggio, che tante leggi, tante Costituzioni di Principi, e tanti privilegi promulgati in favore de' Collegi Ebraici non li abbia posti nel novero de' Collegi leciti?

Noi pertanto porremo fine a questa parte di ragionamento che credemmo necessaria allo scopo, cui intendiamo, divenuta prolissa non senza molto nostro rincrescimento col riportar qui la celebre Costituzione data da Costantinopoli nell'anno 393. dell'Era Cristiana da Teodosio Magno, e da' suoi figli Arcadio ed Onorio, che emularono il Padre nella pietà e nello zelo per la Cristiana Religione (se pur al primo d'Essi voglia perdonarsi l'esiglio di quel grande incomparabile Demostene della Chiesa Grisostomo Santo) colla quale Costituzione, che pur in poche

I  
 parole presta fondamento a tutte le cose surriferite, que' Principi, dopo aver premesso che la Giudaica Setta non fu mai proibita da alcuna legge, e dopo avere significato la loro indignazione, che in alcuni luoghi fossero state interdette le Assemblee, e i Concilii degli Ebrei commettono al Maestro = *utriusque militiae* = vale a dire pedestre, ed equestre dell' Oriente, cui è diretta la Costituzione, di punire severamente Coloro, che spinti da soverchio zelo presumono arditamente ogni cosa sotto il velame della Cristiana Religione, e attentano alla distruzione, e allo spoglio delle Sinagoge ivi = *Iudaeorum* (leg. 9. Cod. Theod. de Iudaeis) *Sectam nulla lege prohibitam satis constat. Unde graviter commovemur, interdictos quibusdam locis eorum fuisse conventus. Sublimis igitur Magnitudo Tua hac jussione suscepta, nimietatem eorum, qui sub Christianae religionis nomine inclita quaeque praesumunt, et destruere Synagogas atque expoliare conantur, congrua severitate cohibebit* = . E come, di vero, potrebbe essere per legge proibita la Setta, se anzi le leggi permettendo in tutti i tempi agli Ebrei, dietro un Rescritto di Antonino Pio, di circoncidere i loro figliuoli permisero necessariamente così la perpetuazione della Setta medesima? leg. 11. ff. ad leg. Cornel. de Sicar. et Novell. 37.

Si concluda pertanto che la UNIVERSITÀ degli EBREI ha sempre costituito COLLEGIO LECTO; per la qual cosa se l'Imperatore Antonino dichiarò inutile il legato fatto da quella Cornelia Salyia alla Università degli Ebrei di

Antiochia non potè esser mosso dalla supposta causa di illegittimità del Collegio, e perchè il Collegio non era illecito, e perchè la sanzione era comune in que' tempi anche ai venerabili Collegi Religiosi de' Cristiani. Di tale avviso è anche quel grande Luminare della civile Giurisprudenza Giacomo Cujaccio Tom. 3. *Observat. lib. 7. cap. 31. Col. 171. ivi = Probari Iudaeorum Collegia antiquis constitutionibus ostendit l. 15. §. 6. D. de excusat. l. 3. §. ult. D. De decur. l. 11. D. ad leg. Cornel. de sicar. Et quamvis l. 1. C. de Iudaeis inutiliter eis legari probet, non ideo pro illicitis habenda sunt: alioquin pugnaret ea lex cum sequentibus: et par esset causa Collegiorum Christianorum, quibus relicta legata quandoque Principes Christiani inutilia esse censuerunt* = .

E perchè dunque, si dirà in contrario, fu dichiarato, non competere alla Università il diritto di ripetere il legato? Nel qual proposito è da osservare, che non senza ragione noi discorremo dapprima le antiche forme della fazione de' testamenti appo i Romani.

Giusta l' antico Diritto Romano era vietato assolutamente l' istituire in Eredi, Persone incerte, nel novero delle quali erano i Corpi morali, e però i Collegi qualunque o leciti, o illeciti. Noi dicemmo pertanto, che nei primi tempi di Roma non altrimenti un Cittadino poteva far testamento, che avanti il Popolo Romano, il quale solennemente radunato nei Comizj Calati alla presenza del Collegio de' Pontefici imprimeva al Testamento il carattere di legge, e

ne sanzionava la esecuzione, e quindi ricordamo la solenne ROGAZIONE, che farsene doveva al Popolo. Come avrebbe adunque potuto il Popolo Romano dare giusto Voto o di approvazione, o di dissenso alla nomina dell'Erede, che veniva proposto, se non si fosse in Erede nominata una Persona certa, e vivente, e conosciuta? La quale certezza si volle inviolata anche nei Testamenti, che cominciarono poscia, come dicevamo, a farsi PER AES, ET LIBRAM a termini delle XII. Tavole colla formula  $\equiv$  *Haec uti in his tabulis, cerisque scripta sunt, ita do, ita lego, ita testor, itaque Vos, quirites, testimonium prebitote  $\equiv$  poichè supponendo tali testamenti per finzione di legge un Compratore della Eredità, o come dicevano, della famiglia, non altrimenti sarebbesi perfezionato il Contratto di Vendita, se certa non fosse stata la persona del Compratore, che intervenir doveva alla stipulazione. Sono pur queste le sole ragioni della antica proibizione di istituire Erede una Persona incerta o un Corpo morale, della qual cosa ci fa fede Ulpiano ne' suoi celebratissimi Frammenti *tit. 22. §. 4.* e nella eruditissima nota portata a questo §.*

Ecco perciò l'unico, e vero motivo, per cui era proibito il proporre in Erede quello, che nell'anno prossimo sarà Console, poichè essendo questi persona ignota al momento, in cui il Popolo doveva dar voto, non avrebbe potuto il Popolo stesso pronunciare giudizio con cognizione di causa; ed ecco del pari il perchè era vietato il nominare in Erede o legatario la Città, il Mu-

nicipio, la Contrada, la Borgata, il Quartiere, e in una parola qualsiasi Università, o Collegio sia profano, sia Religioso: Che anzi quanto ai Corpi morali, alla suddetta ragione tratta dalla incertezza dell'Erede, l'altra pel Diritto antico si aggiugnava della ritenuta impossibilità dell'atto solenne ed essenziale della CREZIONE, ossia giudizio di accettazione che doveva precedere quello dell'addizione della Eredità; poichè non vedendosi come potesse quell'atto compiersi da tutti quelli della Università, e trovandosi illegale, che fosse compito da Uno, o da pochi, non poteva farsi luogo utilmente ad alcuna disposizione testamentaria. Così Ulpiano *Fragment. tit. 22. §. 4. e 5.* ivi  $\equiv$  *Incerta persona heres institui non potest, velut hoc modo: Quisquis primus ad funus meum venerit, heres esto: quoniam certum consilium debet esse testantis. Nec Municipia, nec Municipales heredes institui possunt: quoniam incertum corpus est, ut neque cernere universi, neque pro libito de herede cernere possint, ut heredes fiant  $\equiv$  E in questo proposito ci racconta Cicerone nella II. Orazione *De lege Agraria*  $\equiv$  §. 15. e 16. che avendo il Re Nicomede, ed il Re Tolomeo Alessandro fatto Erede con testamento il Popolo Romano, quegli nel suo Regno della Bitinia, e Questi nel Regno suo dell'Alessandria, e dell'Egitto fu promulgato uno speciale Senato Consulto il quale fu creduto, che supplisse al difetto della Crezione della Eredità, e abilitasse il Popolo Romano a succedere; della qual cosa niuno prenderà meraviglia, pensando come l'acquisto di un Regno può fare*

agevolmente superare altre, e ben altre difficoltà, che la sottigliezza legale della Crezione della Eredità, e della incertezza della Persona; ma soggiugne lo stesso Cicerone, che ad onta di quel S. C. si pretendeva (e forse a buon diritto) nullo il testamento ivi = *Quid, quod disputari contra nullo pacto potest, quoniam statutum a vobis est, et judicatum, quam hereditatem jam CREVIMUS, regnum Bithyniae, quod certe publicum est populi Romani factum? . . . quid Alexandria cunctaque Aegyptus? . . . Quis enim vestrum hoc ignorat dici illud regnum testamentum regis Alexandri, populi Romani esse factum? . . . Video qui testamentum factum esse confirmet, AUCTORITATEM SENATUS extare haereditatis aditae sentio, tum quando Alexandro mortuo legatos Tyrum misimus, qui ab illo pecuniam depositam nobis recuperarent . . . Dicitur contra, NULLUM ESSE TESTAMENTUM, non oportere populum Romanum omnium regnorum appetentem videri =*

Ma dopo che andarono in dissuetudine quelle antiche forme di testamenti, dopo che e per gli Editti de' Pretori, e per consuetudine, e per le Costituzioni de' Principi, nuovi modi di testare furonsi introdotti, dopo che fu data a ciascun Cittadino amplissima facoltà di disporre delle cose sue, e di scrivere ad arbitrio in Erede quello che meritasse più i riguardi di benevolenza, ed affezione sua, dopo tutto ciò doveva necessariamente cangiarsi, e si cangiò l'antica Dottrina della incertezza dell'Erede, e della Crezione di Eredità. Dopo quell'Epoca cominciò ad esser

permessa la istituzione di Colui, che nell' Anno prossimo sarà Consolo, di quello fra Cognati, che avrebbe sposato la figlia del Testatore, o di quello che primo sarebbesi recato ai funerali di Lui; e così pure ad essere permesso lo scrivere Erede, o legatario qualunque Corpo morale lecito, ed approvato. E Ulpiano ne' sullodati frammenti *tit. 24. §. 28.* ci racconta che l'Imperator Nerva (salito sul Trono il 18. Settembre dell' Anno 96. dell' Era Cristiana) fu il primo che promulgò una tale Costituzione correttoria dell' antico Diritto, la quale però convien dire, che nella caligine dei tempi sia andata smarrita, poichè non si rinviene in alcuno de' Codici civili. Ma il Giureconsulto Paolo nella *legge 20. ff. de reb. dub.* riferisce un Senato Consulto promulgato ai tempi dell'Imperatore DIVO MARCO conforme pienamente a quella Costituzione, il quale è del seguente tenore ivi = *Cum Senatus temporibus DIVI MARCI permiserit Collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si Corpori, cui licet coire, legatum sit, debeatur: cui autem non licet, si legetur, non valebit =*

Io non istarò qui a disputare cogli Eruditi, se sotto nome di DIVO MARCO si intenda, come suolsi intendere in ogni altro caso dagli Interpreti, MARCO AURELIO Antonino Genero di Antonino Pio, il quale fu coronato il 7. Marzo 161. dell' Era Cristiana, o se piuttosto intendere qui si debba l'Imperatore ADRIANO, il quale salì sul Trono assai prima di quello, vale a dire l' 11. Agosto 117. dell' Era medesima, come parve a Cujaccio *Tom. 10. Col. 449.* mosso dal-

la ragione che talvolta, e specialmente nella legge 5. *Cod. de Aedific. privat.* ad Adriano si attribuisca il nome di Marco, e mosso del pari dalla Autorità di Svetonio, ove parla di quella legge, e di Ulpiano *Fragment. lib. 24. §. 28.* ivi = *Civitatibus omnibus, quae sub imperio P. Romani sunt, legari potest: idque a divo Nerva introductum, postea a Senatu, AUCTORE ADRIANO, diligentius constitutum est* =.

Comunque siasi è certo, che fu conosciuto ben presto come quella effrenata licenza data dal Senato poneva in pericolo la economia dello Stato per l'abuso, che tosto si introdusse, che gli Individui, i quali avevano dato il nome a qualche Collegio, lasciassero le cose loro al Collegio, cui appartenevano, facendo ingiuria alle più sacre ragioni della parentela, e del sangue. Quindi nell' Anno 290. vale a dire 129. Anni dopo quel troppo facile S. C. se opra fu dei tempi di Marco Aurelio, o 173. se ascriver si debba ai tempi di Adriano, nell' Anno, ripetesi, 290. dell' Era Cristiana gli Imperatori Diocleziano, e Massimiano procedendo per via piuttosto di dichiarazione, che di nuova positiva disposizione proclamarono con loro Costituzione espressa nella legge 8. *Cod. de Hered. Instit.* che la licenza data a Chiunque dal suddetto Senato Consulto di lasciare le cose sue ai Collegi leciti doveva intendersi dipendente dalla condizione, che il Collegio fosse munito di uno speciale privilegio. *Collegium (così la detta leg. 8.) si nullo speciali privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse dubium non est* =.

Dopo una tale Costituzione il privilegio fu dato all' inclita Città di Roma leg. *Hereditatis* 12. *Cod. de Hered. instit.* Fu dato alle altre Città dell' Italia, ai Municipj, e alle Borgate per causa di Ornato, o della civile Annona, o per altra causa qualunque di pubblica beneficenza, o di pubblica Istruzione leg. 32. §. 2. leg. 73. §. 2. leg. 117. et leg. 122. ff. de legat. 1. Fu dato ai Collegi profani, e specialmente de' poveri così detti = *tenuiorum* = e a quelli degli Artigiani leg. 32. §. ult. ff. de legat. 1.º et leg. 93. §. 4. ff. de legat. 3.º *Cujac. Tom. 6. Col. 741. e Tom. 10. Col. 540.*

Ma fu negato costantemente ai Collegi qualunque religiosi non solo degli Ebrei, ma ben anche de' Cristiani fino al Regno di Costantino Magno, il quale fu creato Imperatore il 25. Luglio 306. dell' Era Cristiana. *Cujac. tom. 8. Col. 9.* ivi = *Et generaliter ex Constit. Leonis a quolibet Civitates Municipia institui possunt. Idem est in Vicis quibus potest legari, in Collegiis Corporibus, et omnibus Universitatibus. Non tamen in omnibus Corporibus sed iis tantum, quae sunt subnixae speciali privilegio, et quibus licet coire. Ergo non omnibus Corporibus recte legatur ut non recte legatur Universitati Iudaeorum. Praeterea olim non recte legabatur Collegio Clericorum, vel Monachorum Consortio, nec recte instituebatur heres. Quod fuerat introductum a Christianis Principibus, refrenandae avaritiae causa. Idque Hieron. scribit in Epist. ad Nepotianum. Huc pertinet l. 27. C. Teodos. de Episc. HODIE ABROGATUM est. l. 1. C. de sacrosanct. Eccles.* E ben a ragione, che che ne fosse delle va-

rie vicende in proposito de' Collegi de' Cristiani, fu negato il privilegio ai Collegi religiosi degli Ebrei, che così vennero essi giudicati giusta la divina legge del Vecchio Testamento. Noi troviamo di fatto nel Deuteronomio Cap. 10. che avendo i Figli di Giacobbe diviso il ricco paterno retaggio, niuna neppur menoma parte fu data a Levi figlio terzo genito di Lui, per la ragione che essendo Egli consacrato al servizio di Dio, e dovendosi dalla sua semenza levare in progresso i Sacerdoti, e i Leviti il solo Signore doveva essere il suo possesso, il Signore il suo Patrimonio, il Signore la sua Eredità = *Quam ob rem* (così il detto Cap. 10. versic. 9.) *non habuit Levi partem, neque possessionem cum fratribus suis: QUILA IPSE DOMINUS POSSESSIO EIUS EST, sicut promisit ei Dominus Deus tuus* =.

Qual meraviglia adunque, se ad onta della legittimità sopra provata del Collegio degli Ebrei fu dichiarato inutile il legato fatto alla Università di quelli? Forse che in que' tempi primitivi della Chiesa nascente non fu assai peggio pei venerabili Collegi religiosi de' Cristiani? Nè occorrerà certo di dire, che il privilegio fosse negato nel tempo della promulgazione di quella Costituzione; che troppo, e purtroppo è noto a Chiunque, come sotto l'Impero di Diocleziano, di Massimiano, e del loro ben degno Successore Galerio soffrissero i miseri Cristiani la decima persecuzione che fu delle altre la più orrenda e crudele, e ricoperse di sangue tutto l'Orbe Cattolico, onde Lattanzio *de Mort. Persec. num. 16.*

chiamò quegli Imperanti le tre Bestie rabbiose contro il Cristianesimo, al furor de' quali, al dire di Severo Sulpizio, furono in un sol giorno sacrificati diecisette mila Martiri, e noverò l'Egitto centoquaranta mila vittime, per cui si cominciò colà da quell'Epoca ferale a contare una terza Era del Mondo. Che più! Anche prima della Costituzione di que' Tiranni limitatrice del Senato Consulto, anche durante l'impero dello stesso S. C. che concedeva illimitato arbitrio di scrivere legatario, od Erede un Collegio lecito, non fu mai dato ai Collegi religiosi di acquistare per ultima volontà, come ne fa fede fra gli altri (*lib. 1. contra Celsum*) quel sublime Ingegno di Origene, il quale essendo stato ordinato Sacerdote nell'anno 228. dell'Era Cristiana visse appunto, e scriveva nel tempo intermedio fra il Senato Consulto, e la Costituzione.

Ed è ben vero, che non molti anni dopo fu coronato Principe del Romano Impero l'ottimo Costantino Magno, di cui fu tanta la Religione, e lo studio di sanare le ferite dell'afflitta Sposa di Cristo, che ben poté dirsi dirittamente portato sul Trono dagli alti destini del Cielo, e non dai fortunosi umani disegni, e quindi ornò, e muni la Chiesa di molti privilegi, e specialmente di quello che si ha nella notissima Costituzione = *HABENT UNUSQUISQUE* = data da Roma il 3. Luglio 321. e inserita nel Codice Giustiniano *leg. 1. de Sacrosanct. Eccles.* di poter ricevere da privati qualsiasi largizione di ultima volontà. Ma è vero altrettanto, che la pietosa Costituzione ebbe assai breve durata, poichè

cinquant'anni appresso fu fatta priva di effetto da altre Costituzioni di Principi d'altronde Cristianissimi. Si vide come la maggiore, e miglior parte delle fortune de' privati andava a cumularsi ne' Collegi religiosi, e fu creduto, al dire de' Santi Padri, che ciò provenisse non solo dal molto spirito di pietà, che dominava in que' tempi primitivi della Chiesa, ma ben anche dall'avarizia, e appetito d'arricchire di que' Chierici, e di que' Monaci, i quali colla morale violenza delle suggestioni, e della circuzione coperta dal manto della religione, massime appo il Sesso più alle passioni pieghevole conseguissero immodiche testamentarie largizioni per loro medesimi; e fu dubitato infine che le soverchie ricchezze del Clero portando non lieve detrimento alla Società, offendessero ancora la Religione stessa, e potessero corrompere la purità de' costumi de' suoi Ministri.

Quindi gli Imperatori Valentiniano Valente, e Graziano con loro Costituzione data da Roma nell'anno 370. dell'Era Cristiana diretta a Damaso Vescovo di Roma, e letta nelle Chiese Romane, e così pure lo stesso Imperatore Valentiniano, ed insieme con Lui Teodosio Magno, ed Arcadio con altra Costituzione data da Milano nell'anno 390. della stessa Era, le quali Costituzioni sono contenute nella *legge 20. e 27. Cod. Theod. de Episc. Eccles. et Cler.* prescissero primamente, che niun Ecclesiastico potesse associar seco alcuna donna nel sacro Ministero col titolo ancora di Diaconessa, che oltrepassato non avesse il sessantesim'anno, che niuno di Essi potesse avere accesso alle Case delle Vedove, e delle fan-

ciulle, nè toccar pure il limitare di quelle porte sotto pena di essere cacciati, espulsi, estermati, che non potessero finalmente accettare, neppure per interposta Persona, nè per via di fedecomesso alcuna disposizione di ultima volontà nè a loro favore, nè a favore de' Collegi religiosi qualunque. Ed il sullodato Origene, il quale fu di tanta dottrina, e di tanto ingegno, che di Lui fu scritto, che *ove* (trattando delle cose della Chiesa) *disse bene, niuno meglio, ove male, niuno peggio*, e che ad onta di qualche errore da Lui professato fu ripieno di sì ardente zelo per la Religione, che nella settima persecuzione contro i Cristiani sotto l'Impero di Decio, per non cedere al Culto degl'Idoli, sostenne i più lunghi, e crudeli tormenti con sì eroica, e quasi *adamantina* costanza, che il nome si acquistò di ADAMANZIO, quell'Origene, io dico, avendo in Alessandria, in Antiochia, e in Roma aperto utilissime Scuole di Teologia, e di Cristiana dottrina per i Giovani alcune, ed altre per le fanciulle, si fece di propria mano Eunuco, onde occorrere agli Scandali, e alle detrazioni: Il qual esempio preclarissimo di virtù da Lui creduta Evangelica, taluno di que' tempi avrebbe desiderato, fosse da molti, e molti altri e Chierici, e Monaci (e nol fu poscia da alcuno) eroicamente imitato.

E di quelle Costituzioni intesero certamente di parlare Santo Ambrogio, e Santo Girolamo quando riconoscendole giuste, e proclamate, non da Persecutori della Fede, ma da Principi Cristianissimi, dicevano non senza lacrime, che i

Chierici, e li Monaci avevano meritato pur troppo sì severe sanzioni pe' costumi loro, e per la di loro avarizia, poichè essendo il primo di essi stato consacrato Vescovo il 7. Dicembre del 374. e l'altro ordinato Sacerdote nel 370. vissero appunto contemporanei a quegli Imperatori.

S. Ambrogio Serm. 66. Tom. 5. pag. 96. *ivi* = *Nec dicere possumus; Nemo nos invasionis arguit, violentiae nullus accusat. Quasi non interdum majorem praedam a Viduis BLANDIMENTA eliciant, quam TORMENTA. Nec interest apud Deum, utrum vi, an circumventionem quis res alienas occupet, dummodo quoquo pacto teneat alienum* = .

E S. Girolamo Epist. 2. ad Nepotianum de Vita Clericorum, et Sacerdotum Tom. 1. pag. 9. *ivi* = *Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, et Aurigae, et scorta haereditates capiunt, solis Clericis ac Monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de Lege conqueror, sed doleo, cur MERUERIMUS hanc legem. Caeterum bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam Caeterio? Provida severaque legis cautio: et tamen nec sic refracnatur AVARITIA* = .

Ed è ben vero del pari, che calmata una volta sotto l'Impero di Giustiniano, che salì sul Trono d'Oriente il 1. Aprile 527. la orribile tempesta, che aveva agitato la Nave di Pietro, quel grande Legislatore avendo inserito nel suo novo Codice il surriferito Rescritto di Antonino nella legge 1. tit. de Iudaeis negò di tal modo indiretto alla Università degli Ebrei il privilegio

necessario ai Corpi morali, per la Costituzione di Diocleziano, e Massimiano, onde acquistare per titolo di ultima Volontà; ed avendo all' incontro inserito nello stesso suo Codice leg. 1. tit. de Sacrosanct. Eccles. la sullodata Costituzione di Costantino confermò così senza dubbio il privilegio dato da questo piissimo Principe alle Chiese, ed al Clero: ma è pur vero altresì, che anche dopo il Regno di Giustiniano quella liberalissima Costituzione fu primamente in Francia, e in altr Stati avvegnachè Cattolici, ed è tuttora o abolita, o moderata d' assai dalle leggi di AMORTIZZAZIONE, o delle MANI MORTE. Gothof. in leg. 8. Cod. de hered instit. not. num. 36. *ivi* = *Fieri posset alioqui, temporis decursu, ut universa pene paganorum bona Collegiis acquirerentur. Nec enim mori dicuntur collegia. l. 76. ff. de jud. hinc. apud Gallos jus Amortizationis, admortissement introductum* = Si potrebbe dire per questo che i venerabili Collegi religiosi de' Cristiani siano illeciti?

Si raccolga tutto in poche parole: I Collegi Ebraici sono Collegi leciti. A termini dell' antico Diritto Romano non era permesso lo scrivere Erede, o legatario un Collegio ancorchè lecito, poichè vi si opponevano i principj fondamentali di quella antica legislazione. Tolto di mezzo un tanto rigore di diritto non bastò che il Collegio fosse lecito; convenne che fosse munito di uno speciale privilegio, che non fu mai concesso ai Collegi religiosi degli Ebrei, e che ai Collegi religiosi de' Cristiani fu ora concesso, ora negato, ed ora o più o meno limitato, moderato, ristretto.

Ma ove pure ( fingasi bene per mera ipotesi, che non può essere, nè sarà mai conceduta ) fossero veramente illeciti i Collegi Ebraici, qual conseguenza poi potrebbe da ciò derivarsene? Forse che ( come pretendono quegli Interpreti sopra mentovati ) non essendo permesso lo scrivere Eredi, o legatarii tali Collegi, l'odiosa disposizione andasse a percuotere anche i Singoli? No certamente, poichè dispone precisamente in contrario quel Senato Consulto, il quale vietando di lasciar qualche cosa ai Collegi illeciti, dichiara apertissimamente, che è permesso di farlo a favore dei singoli Membri degli stessi Collegi illeciti = *Cum Senatus* ( così la suddetta legge 20. ff. de reb. dub. di cui giova qui il riportarne il tenore ) *temporibus Divi Marci permiserit Collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si corpori, cui licet coire, legatum sit, debeatur: cui autem non licet, si legetur, non valebit, nisi singulis legetur, HI ENIM, NON QUASI COLLEGIUM, SED QUASI CERTI HOMINES, ADMITTENTUR AD LEGATUM* = La quale disposizione concorda pienamente colle nuove leggi del Codice di Giustiniano, il quale dopo avere al lib. 1. tit. 9. proclamato le sanzioni, e favorevoli, e contrarie circa gli Ebrei, dopo aver detto, che in tutti i rispetti, e attivi, e passivi dovevano considerarsi Cittadini Romani, e per ciò ammessi, come sopra si disse, al beneficio della fazione attiva, e passiva del Testamento, successivamente poi nel lib. 6. tit. 48. de incert. person. confermò la suddetta disposizione del Senato Consulto contenuta nelle Pandette = *Nu-*

*merat* ( così la leg. 2. tit. eod. ) *haec Constitutio varia themata, variasque species, quibus docet id quod illicito collegio relictum est, non valere, NISI SINGULIS E COLLEGIO LEGATUM SIT: contra autem quidquid licito collegio legatur valere* = E benchè siano corsi molti Anni, e purtroppo molti, da che ci applicammo allo Studio del Diritto Canonico, sembraci di poter non pertanto asseverare senza tema di errore, che in tutto quel Sacro Testamento niuna disposizione si rinvenga disforme in questo dal Civile Diritto.

Dopo ciò non sia molesto l'osservare, che niuno di quegli Interpreti più rigoristi, o Gian-senisti, che vogliam dire pretese mai, che i Collegi Ebraici fossero illeciti assolutamente, ossia nel senso di essere RIPROVATI. Dissero essere illeciti nel rispetto da loro supposto, che non fossero stati espressamente approvati. Ma tutti convennero essere tollerati, e non esser loro inibito il convocarsi. Dunque siamo in termini assai migliori, e siamo anzi fuori dei termini della leg. 20. ff. de reb. dub. e della leg. 2. Cod. de incert. person. Ma se giusta queste leggi non è vietato il trasmettere l'Eredità, o il legato anche ai Membri di que' Collegi, QUIBUS COIRE NON LICET, sarà proibito di farlo agli Individui de' Collegi tollerati, cui lungi, che fossero interdette le Convocazioni, furono anzi dalle leggi protette, e religiosamente custodite? E se infine i Collegi Ebraici siano, come provammo di sopra, leciti, e riconosciuti dalle leggi, non sarà Egli evidente, quanto l'evidenza stessa, che

nulla vieti di trasmettere l'Eredità, o il legato ad un privato Individuo di tali Collegi? E qual motivo avremmo noi avuto di trattare sì amplamente la materia de' Collegi leciti, e degli illeciti, e di procurare in sì lunga disamina tanta angustia a noi stessi, e tanta noja a' nostri Leggitori, se non fosse stato appunto l'importantissimo scopo di trarne, con argomento, che chiamano i *Loici a fortiori*, tal conseguenza, che chiudesse l'adito a qualunque ragionevole risposta in contrario? Si osservi, di grazia, che trattasi di disposizione giusta bensì, ma odiosa, quale è quella di privare del diritto di successione, e che le disposizioni odiose, e penali non possono estendersi da caso a caso, da Persona a Persona. Se però la sanzione proibitiva in proposito non può, come dicono apertamente quelle leggi, estendersi dal Corpo morale illecito ai Singoli, che lo compongano, potrà poi estendersi ai singoli Individui di un Collegio lecito, o certamente non riprovato?

E se un Ebreo non è incapace di una Successione ALIENA, potrà essere escluso nelle successioni di PARENTELA, E DI SANGUE? E avendo noi dimostrato per tutte le cose sopra discorse il primo assunto qual bisogno vi sarà di occuparci dell'altro, il quale diviene un inevitabile corollario di quello? Ed ecco un nuovo motivo per cui trattammo sì estesamente quella prima parte come quella cioè che doveva togliere di mezzo ogni soggetto di questione e di dubbio per la seconda.

La questione in fatti, e ne consentono tut-

ti gli Interpreti e del Civile, e del Canonico Diritto, si riduce a questo se il Battesimo di Uno di Famiglia Ebraica sciolga i vincoli di parentela, e di sangue cogli altri della stessa famiglia che rimangono Ebrei, poichè ove Essi sussistano niuno è stato ancora, e niuno vi sarà mai sì povero di senno che nieghi il diritto in tal caso delle successioni legittime, le quali sono deferite non dalla volontà dell'Uomo, ma direttamente dalla legge per causa appunto di parentela, e di sangue secondo i diversi Ordini stabiliti dall'Editto successorio. *leg. 1. e 3. ff. de hered. petit. Novel. 22. de Nupt. Cap. 2. §. disponat. Stephan. in Novell. 118. n. 1. 10. e 11.*

Ciò posto: Suppongasi per un momento questo assurdo, che pel Battesimo restino sciolti que' vincoli, che diremo naturali; onde l'Ebreo fatto Cristiano divenga straniero a suoi Parenti perseveranti nel Giudaismo. E che perciò! Se un tal Cristiano (come dimostrammo di sopra) potrebbe instituire Erede, o il figlio, o il fratello tuttora Ebrei, non più (nella fatta supposizione) quali suoi Parenti, ma quali Cittadini qualunque ammessi a godere de' civili diritti, e però di quello fra gli altri della fazione passiva del testamento, Chi potrà credere, che non possa, anzi non debba, a tanto maggior ragione, aver luogo il diritto della successione legittima, intestata? Che, per vero dire, è stabilito in legge, che sebbene l'Erede scritto vinca di regola generale l'Erede legittimo, pure la causa di successione intestata sia poziore, e più privilegiata della testata quanto alla capacità suc-

cessoria; per la qual cosa se l'Ebreo potrebbe essere instituito Erede precisamente dalla qualità di parente, tanto più potrà succedere all' intestato chiamato dalla legge per vincolo di parentela.

Ma il Battesimo scioglie Esso i vincoli di parentela, e di sangue? Ecco la vera, ed unica questione, che può instituirsi utilmente. I quali vincoli o sono semplici NATURALI, come quelli della COGNAZIONE, o sono uniti ad una prerogativa meramente civile introdotta dagli Editti successorii quale appunto è quella della AGNAZIONE. Noi però abbiamo superiormente dimostrato che l'Ebreo, a differenza dall'Eretico, ha libero l'esercizio delle azioni discendenti dal pubblico diritto, o dal diritto naturale, e delle Genti come qualunque altro Uomo vivente in Società, e che del pari è ammesso a fruire di tutti li diritti Civili competenti agli altri Cittadini Romani qualunque. Dunque non possono rimaner sciolti in odio suo i vincoli naturali della Cognazione, nè li civili della Agnazione, sopra i quali tutto si posa l'Edificio, e il sistema delle successioni legittime.

In conseguenza di questi principj di generale giurisprudenza è massima di ragione pacificamente ammessa nel Foro, che come in ogni, e ciaschedun Ordine di successioni legittime l'Ebreo succede all'Ebreo, così l'Ebreo succede al Cristiano. *Sessa de Iudaeis Cap. 23. n. 4. al 10. ivi* = *Et haec est receptissima sententia quam sic tenentes ea ratione moventur, quod jura agnationis, et sanguinis, et sic naturae per Bapti-*

*smum, sicuti nec per aliam quamcunque dignitatis adeptionem minime tolluntur, cum alimenta non debeantur jure patriae potestatis, sed jure sanguinis, et dicantur debitum naturae .... Et ideo cum Iudaei retineant jura consanguinitatis, et Agnationis ex l. Iura sanguinis ff. de reg. jur., et l. Agnationis ff. de pact., idcirco tenendum est parentes judaeos retinere jura successio- nis, unde notatu dignum est quod ait Ricc. de jur. pers. lib. 2. cap. 47. n. 5. in fin. quod nullibi reperitur in jure statutum quod Iudaeus ex eo tantum, quod sit Iudaeus privetur jure succedendi: unde si Iudaeus ad fidem conversus admittitur ad successionem patris Iudaei, ut dictum est antecedenti capite, ita ex regula correlativorum Iudaeus succedit filio Catholico, alias sequeretur, quod si Iudaeus nollet ad fidem converti, bonis, aut juribus sibi competentibus privaretur, quod ferendum non est, obstat enim dispositio c. sicut Iudaei de Iud. quod confirmatur autoritate. Et quod Iudaeus succedat filio Christiano firmat Bart. in l. Spadonem §. Jam autem ff. de excus. tut. =.*

Se diffatti l'Ebreo è ammesso alla fruizione de' civili diritti competenti agli altri Cittadini Romani, se pel Battesimo di un Parente non perde le relazioni naturali di consanguineità, come potrà non conservare i conseguenti diritti delle Successioni legittime, a meno che non si rechi in mezzo una qualche legge, la quale in onta a que' principj lo escluda positivamente? Ma oltre che non havvi alcuna disposizione in proposito in odio degli Ebrei, lo che pur basterebbe, è da

sapere, come da tutti gli Interpreti del Civile Diritto si trae argomento favorevole dalla disposizione del §. *Jam autem* 6. della legge *Spadonem* 15. ff. de *Excusat. Tutor.* ove si dispone che l'Ebreo può essere Tutore di un Pupillo Cristiano. ivi = *Jam autem et Judaei, NON JUDAEORUM Tutores erunt, sicut et caetera administrabunt* = Dietro il principio infatti scritto nella legge 73. ff. de *R. I.* = *Quo tutela redit, eo hereditas pervenit* = Giustiniano in tutta la sua legislazione, e principalmente nel cap. 5. della *Novella* 118. parificò in ogni caso la causa della tutela a quella della Eredità; imperciocchè come l'Erede scritto esclude l'Erede intestato, così la tutela testamentaria fa tacere la tutela legittima e dativa; e come talvolta il Pretore concedeva il possesso de' beni *aut juxta, aut contra Tabulas*, così mancando la tutela o testamentaria, o legittima, lo stesso Pretore soccorreva il Pupillo con un idoneo Tutore da Lui nominato. leg. 39. ff. de *acquirend. heredit. leg. 11. pr. ff. de test. tut.*

Ma gli Ebrei per le leggi Civili non sono esclusi dalla tutela di pupilli Cristiani. Dunque neppure saranno esclusi dalla eredità di Cristiani, loro devolute per vincolo o di agnazione, o di cognazione, e di consanguineità, il qual vincolo non resta disciolto pel Battesimo, e costituisce l'unico fondamento delle successioni legittime. È celebre nel proposito appunto, come il presente, della successione di Fratelli Ebrei ad un fratello Cristiano il *Consil.* 38. del *Redenasch.* il quale dal n. 2. al 7. così si esprime ivi = *Quaestio versatur in eo an Judaeus succedat Consan-*

*guineis ad fidem conversis. In qua quaestione affirmative resolvendum puto, quia Judaeus, ex eo quod sit Judaeus, et nolit ad Fidem converti, non privatur bonis, et Juribus sibi competentibus cap. Sicut Judaei 9. de Judaeis, et quia Judaeus retinet Jura sanguinis, quae, veluti Naturalia, sunt indelebilia. Igitur retinet etiam Jura successionis. Non enim Jus Agnationis est quid separabile, imo est quid inseparabile a Jure successionis, ut docet Marta etc. Per quas Rationes hanc Opinionem, in terminis probavit Bartol. in l. Spadonem 17. §. Jam autem ff. de excusat. Tutor. ubi perpendens Verba illa Textus, et Judaei non Judaeorum Tutores erunt, et notata ibi per Gloss. in Verbo non Judaeorum, quae explicat, idest Christianorum, non solum aliis Judaeis ait videri per illum Textum quod Judaeus succedat, sed etiam Christiano, cum succedat in tutela quae defertur secundum successionem ut leg. 1. e 3. ff. de legit. tutel. =.*

Che se la cosa è certa per le leggi civili, non lo è meno, per non dire assai più, per le disposizioni Canoniche. Anticamente disputarono, e per lungo tempo i Canonisti, se l'Ebreo fatto Cristiano perdesse il diritto di succedere a suoi Parenti perseveranti nel Giudaismo; e la ragione del dubbio moveva da questo, che l'Ebreo convertito alla fede avesse tacitamente rinunciato alla sua famiglia, a tutti i diritti, che ne conseguivano, e però a quello principalmente delle successioni. Ed è ben vero, che fu deciso in favore dell'Ebreo venuto al Cristianesimo per una ragione di convenienza, vale a dire, che non do-

vesse Egli dopo il Battesimo divenire di condizione peggiore da quella, che si fosse dapprima. *Cap. Iudaei il 2. tit. 6. de Iudaeis, et Cap. Dignum Extra. Commun. tit. 2. de Iudaeis.* Ma è vero non pertanto, che di ciò fu dubitato a modo, che pur si conobbe necessaria una speciale disposizione, mentre all'incontro rispetto al diritto degli Ebrei perseveranti nel Giudaismo alle successioni legittime de' loro parenti venuti alla fede di Cristo non si troverà in tutto il Testo Canonico, che sia mai stato eccitato alcun dubbio. Che anzi Innocenzo I. nel celebre Capitolo = *DEINDE PONITUR* = inserito nel Testo Canonico *Decret. pars prima Distinct. 26. cap. 3.*, preso da santa indignazione rimprovera acerbamente Coloro, i quali ritenessero sciolti pel Battesimo i vincoli di consanguinità fra Padre, e figlio, fra fratello, e fratello, e negassero il diritto di reciproca successione fra loro. Nella quale Sentenza venne quel sommo Pontefice non tanto per le ragioni tratte, come sopra, dal Diritto Civile, quanto anche per più forti motivi desunti dalle massime fondamentali di nostra Santa Ortodossa Religione, come vedremo fra poco nel Comento al suddetto Capit. = *Deinde ponitur* =.

Ed è appunto sopra tali principj e della Civile Giurisprudenza, e della Canonica, che il sullodato Redenasch. nel riferito *Cons. 38. n. 8. e 10.* conclude essere fuori di ogni dubitazione che il fratello Ebreo succeda al fratello Cristiano. ivi = *Neque enim Iure, quo utimur, probari potest, quod Iudaeus ex eo tantum, quod sit Iudaeus, amittat Iura sanguinis, et sic Ius*

*succedendi, ut bene observavit Riciull. in loco praecitato, sub num. 5. et contrarium elicitur ex dict. cap. sicut Iudaei de Iudaeis, ex quo diximus probari, quod Iudaeus, si nollit ad Fidem converti, non privatur Iuribus sibi competentibus. Porro, cum Iudaei Iure Communi Romanorum vivant, et eo utantur active, et passive, sicut caeteri subditi praeterquam in iis, in quibus particulariter est contrarium dispositum, ut declarat idem Cyriac, vel ubi materia non est proportionabilis Iudaeis, indicanda esset lex, quae particulariter inhibeat Iudaeis succedere ab intestato eorum consanguineis ad fidem conversis, nam, ubi nulla extet huiusmodi lex, Iure non poterunt hi Hebraei a successione eorum Fratris arceri =.*

Ma i Sostenitori della contraria opinione vinti dalle ragioni sopra discorse non impugnano che il figlio, o il fratello Ebreo abbia diritto di succedere al Padre o al fratello morto nel Cristianesimo. Negano però che un tal diritto gli compete, quando concorra, come nel caso presente, altro fratello, che fosse venuto Egli pure alla fede di Cristo: della quale opinione non saprei quale altra possa immaginarsi nè più ingiusta, nè più irreligiosa, e alla quale non sembra, per vero dire, che si possa rispondere senza la più grave indignazione. Volete Voi dunque, o Signori, che il Battesimo lasciando sussistere, come prima, i vincoli della parentela fra Ebreo, e Cristiano, uccida le ragioni della natura, e del sangue ove siavi di mezzo, e solo perchè vi sia di mezzo l'interesse di un Terzo? Volete Voi, facendo di quel Sacramento rigeneratore dell'Uo-

mo, un vil mercato, che serva esso di mezzo, anzi di fomite ad usurpare l'altrui Eredità devoluta per titolo rispettato in tutti i tempi, e da tutte le leggi, per titolo sacro, io dico, di sùbità, e di naturale cognazione? Volete Voi, che l'avarizia, e l'ingordigia di inricchire sull'altrui ruina trionfi sul vero spirito della religione, che solo, e puro dovrebbe condurre alla fede di Cristo?

Quali conseguenze funeste non ne potrebbero facilmente derivare? Muore un Padre di famiglia Ebreo ricco, e dovizioso, a cagione d'esempio, quanto un Treves di Venezia, od un Sacerdoti di Modena, e lascia superstiti sei figli della stessa sua Religione, ed uno già venuto a Cristianesimo. Se questi solo potesse escluder gli altri, Chi ne assicura, (come osservano gli Autori più Ortodossi, e specialmente il *Sessa de Iudaeis Cap. 24. n. 11.*) che non fosse Egli tentato a fare del Battesimo un traffico dando il nome, e il solo nome alla fede di Cristo spinto dal desiderio di far sua tutta la pingue paterna Eredità, che le leggi, per così dire, della Natura volevano giustamente distribuita fra tutti? Chi ne assicura ancora, che ottenuto il pravo intento non si conduca Egli a segretamente giudaizzare come prima, e si contenga in modo, che non sia nè vero figlio di Abramo, nè vero figlio di Cristo, ma ribelle egualmente e dell'uno, e dell'altro?

Ma le leggi Civili proibirono una tanta ingiustizia, e le leggi Canoniche proibirono un tanto pericolo, ed un tanto scandalo per la Religione.

Dico le leggi Civili: E siccome abbiamo dimostrato di sopra, che gli Ebrei sono considerati Cittadini Romani, ammessi come gli altri Cittadini a godere de' diritti civili Romani, e soggetti alle leggi de' Romani sia attivamente, che passivamente, e tanto nelle parti odiose, che nelle favorevoli, così sarà indubitato che nel conflitto fra Ebreo, e Cristiano, che nasca nell'esercizio di una qualsiasi azione discendente dal Civile Diritto non potrà il Cristiano escludere l'Ebreo per ciò solo che Egli sia Ebreo, a meno che non si provasse, che Giustiniano dopo avere per modo di regola generale proclamato principj cotanto liberali in favore degli Ebrei, avesse poi (cosa veramente ridicola, ed insulsa a supposti) dichiarato che tali disposizioni non avessero ad operare, che nei rispetti fra loro, e non dovessero ire al di là delle pareti del Ghetto, e delle Sinagoghe. Ma fortunatamente oltre che non si rinviene nella sapientissima legislazione di Giustiniano un tanto, e si ridicolo assurdo, lo che pur basterebbe, è da osservare, che vi si incontrano due principj diametralmente opposti.

Il Primo si è la perfetta reciprocanza di diritti fra Ebreo, e Cristiano a modo che il Cristiano non possa contro l'Ebreo niente più di quello che è dato all'Ebreo contro il Cristiano: il qual principio è desunto dalla legge 2. e 13. *Cod. de Iudaeis.* ove è stabilito persino, che come l'Ebreo non può chiamare in giudizio il Cristiano, nè recargli alcuna molestia ne' giorni sacri della nostra Religione, così di tanto debba astenersi il Cristiano

verso l'Ebreo ne' Sabbati, e nelle altre Feste degli Ebrei. In proposito di che mi occorre alla mente, che allorquando contro mia voglia, e con mio sommo discapito esercitava la giudicatura in questa Città, decretai nullo l'arresto, e la carcerazione di un Cristiano eseguita per debito civile in giorno di Sabato ad istanza di un Ebreo pel solo motivo che a termini di quelle leggi la stessa nullità avrebbe incontrato il Cristiano agendo giudizialmente in tal giorno contro l'Ebreo. Se però le leggi concessero una perfetta reciprocità di trattamento fra Ebreo, e Cristiano è evidente, che come l'Ebreo non potrebbe escludere il Cristiano, così questi non potrà escludere quello in qualsiasi Ordine di successioni, oviano entrambi in equal grado di parentela colla Persona defunta.

Il secondo principio, che pur necessariamente conseguita da quel primo, e che trovasi scritto nelle surriferite leggi 8. e 15. *Cod. de Iudaeis* si è che in qualsiasi contesa civile dipendente da obbligazioni, da Contratti, da successioni sieno e l'Ebreo, e il Cristiano giudicati colle stesse leggi del Comune Diritto, e che abbia l'Ebreo libero l'esercizio di tutte quelle AZIONI, ed ECCEZIONI verso il Cristiano, che in simil caso competerebbero a questo contro di Lui, con questa sola limitazione, che o sia Attore l'Ebreo, o sia Reo Convenuto in un giudizio, in cui abbia interesse un Cristiano, debba necessariamente adire il Foro competente de' Cristiani, a differenza delle contese fra soli Ebrei, che ponno validamente essere portate al-

l'arbitramento de' Seniori della Università; la quale limitazione riguardando il solo Ordine de' giudizi, e la competenza del Foro assicura la regola in contrario circa il reciproco esercizio delle azioni e delle eccezioni nel merito delle civili contese = *Iudaei* (così le dette leggi) *communi Romano Iure viventes adeant solenni more judicia, OMNESQUE ROMANIS LEGIBUS CONFERANT ET EXCIPIANT ACTIONES...* *Si qua inter Christianos et Iudaeos sit contentio non a Senioribus Iudaeorum sed ab Ordinariis Iudicibus dirimatur* =.

E il Gotofredo nel commento alle medesime ivi = *Iudaei secundum Iura communia vivant et conveniantur...* *Iudaeus actor vel reus forum Christiani sortitur* =.

Dai quali principj ne conseguita una massima di ragione pacificamente ammessa nel Foro, che l'uso de' diritti civili competa agli Ebrei non solo ne' rispetti fra loro, quant'anche nei rispetti contro i Cristiani, essendo sì gli uni, che gli altri in faccia alla legge considerati egualmente Cittadini Romani.

De-Luca de Regalibus lib. 1. Discurs. 182. n. 9. ivi = *In Foro externo Iudaei habentur tanquam liberi, et Cives, eodem modo, quo Christiani, adeo ut gaudeant omnibus favoribus, et privilegiis, ac statutis, et legibus, quibus alii Cives, etiam in iis, quae fundata sint in aequitate, et CONTRA IPSOSMET CHRISTIANOS* =.

Et lib. 2. Discurs. 35. n. 52. ivi = *Ubi vero de iis controversiis agatur quae Christianis quo-*

*que communes sint, adeo ut eorum mixtura accedat, extra controversiam est receptum, ut jure aliorum civium habeantur, non solum super Statutorum, aliorumque jurium usu arctativo et odioso, sed etiam super eodem favorabili IN PRAEJUDICIUM CHRISTIANORUM quamvis favor cuidam aequitati innixus sit, adeo ut generaliter in omnibus tam favorabilibus, quam odiosis, jure aliorum civium, et incolarum habeantur; Exceptis iis, quae finem supernaturalem, ac merita, et viam Christianae fidei concernunt, quorum ipsi sunt incapaces =.*

Sessa de Iudaeis Cap. 35. n. 7. ivi = *In qua quaestione cum supra dictum sit Hebraeos legibus Romanorum, iisque subiecti active, et passive, idcirco quando sumus in materia, quae ita congruit Iudaeis, sicut Christianis, dispositum in Christiano aequum locum habet in Iudaeo, cum regula sit idem operari oppositum in opposito, sicut propositum in proposito =.*

Che se venisse opposto non apparire, che le allegate Autorità risguardino li termini precisi di consuccessione di due fratelli l'uno Ebreo, e l'altro Cristiano alla Eredità di un fratello predefunto risponderai primamente, che l'applicazione di principj generali non si misura già dagli esempj, ma bensì dirittamente dalla disposizione delle leggi, in cui que' principj furono consacrati: inoltre soggiugnerei, che la massima di ragione viene per quelle Autorità applicata indistintamente a tutte le materie o di contratti, o di obbligazioni, o di successioni, in cui nascer possa conflitto di azioni fra Ebreo, e Cri-

stiano: Direi poscia essere bensì frequentissima presso i forensi la questione, di cui sono pieni i libri, se nelle civili contese fra Ebrei, e Cristiani attender si debba il diritto Mosaico, o il comune diritto Romano, dal che è forza dedurre; che non si disputasse del diritto in genere delle successioni cumulative fra loro; ma che appo pochi, e quasi nessuno trovasi trattata la materia delle successioni stesse cumulative, la qual cosa proviene da questo, che rade volte sia accaduto il caso, e più rade volte siasi dai Cristiani avuto il mal talento di disputarne. E non tacerei per ultimo che il sullodato Consulente Redenaschi nel *Consil.* 38. e 39. ne assicura, che l'opinione favorevole agli Ebrei fu seguita da Tribunali; e specialmente dal Senato di Milano, di cui riferisce la Decisione.

Così pure ne fa fede il Riciull. nel suo rinnomatissimo Trattato *de jure Person. extra Eccles. Grem. exist.* in termini appunto di successione simultanea di un Cristiano, e di un Ebreo alla Eredità intestata di un loro predefunto Parente, come siraccoglie al lib. 2. Cap. 47. n. 6. all' 11. ivi = *Iudaeus baptizatus succedit parentibus Iudaeis non solum ex testamento, sed etiam ab intestato. Ergo idem dicendum est de Iudaeo in successione parentis Christiani, quia quando non reperitur dispositio, quae constituat differentiam inter Christianum, et Iudaeum, valet argumentum a correlativis, l. die sabbati C. de Iudaeis. Extenditur secundo, ut procedat non solum ex testamento, sed etiam ab intestato, quia ratio, propter quam filius Iudaeus potest succe-*

*dere ex Testamento, militat etiam ab intestato, ideoque eadem debet esse legis dispositio. EXTENDITUR TERTIO, UT PROCEDAT, SIVE EXISTANT, SIVE NON EXISTANT ALII FILII BAPTIZATI =.*

Che più! Il Sessa nel surriferito suo celebre Trattato *de Iudaeis* pone un caso non già simile, ma identico precisamente a questo nostro de' Fratelli Levi, e benchè non sia Egli certamente Autore sospetto di parzialità per gli Ebrei, de' quali anzi in tutto il Trattato si mostra atrocemente nemico, pure è astretto a consentire che il Fratello Ebreo ha diritto di succedere insieme col Fratello Cristiano alla Eredità intestata di altro loro Fratello morto nel Cristianesimo, come può rilevarsi da tutto il Capo ventiquattresimo, il quale troppo lunga, e molesta cosa sarebbe il voler qui riportare.

Dissi, che la consuezione del Cristiano, e dell'Ebreo è certa del pari per le disposizioni del Diritto Canonico. Come gli Interpreti del Diritto Civile vennero in quella Sentenza pei due surriferiti principj tratti dai fonti della universale Giurisprudenza Romana così i Canonisti seguirono l'Opinione medesima per altri due diversi principj desunti dal principale fondamento della Religione, vale a dire la Cristiana Carità.

Il primo adunque si è, che trovasi bensì, come sopra si accennò, stabilito nelle Leggi Canoniche, che l'Ebreo convertito alla fede non debba essere di deteriore condizione di quella, in cui si fosse dapprima, ma non già che possa

essere di condizione migliore edificata per così dire sulla ruina de'suoi Congiunti, la qual cosa pur accadrebbe, ove potesse allontanarli dalle Successioni di parentela. Ed è pur questa una delle ragioni che mosse il durissimo Sessa ad ammettere il simultaneo Concorso del Fratello Cristiano, e dell'Ebreo. Cap. 24. Num. 11. ivi = *Nec parum urget consideratio minime spernenda, quod Iudaei non debent equidem post baptismum esse quoad temporalia deterioris conditionis, quam ante baptismum, sed non reperitur in jure cautum, quod non solum succedant parentibus, aut aliis consanguineis, aut coniunctis Hebraeis, sed etiam debeant succedere privative ad pares in gradu, et videtur inhumanum dicere, quod ipsi possint succedere post baptismum parentibus, aut aliis coniunctis Hebraeis, Isti vero neutiquam ad successionem illorum admittantur contra regulam tritam, quod duae specialitates circa idem concurrere non possunt, et expressas Pontificum, juris communis, ac decretorum constitutiones, ex quarum vi habilitantur quidem ad succedendum Iudaeis, QUOD CONTROVERSUM, ET DUBIUM ERAT, non vero ut excludant alios Iudaeos a successione eis debita in concursu. Quod si haec admitterentur mille fraudes excogitari possent a Iudaeis, qui possent simulare baptismum, ut omnem substantiam exhaustarent, tam parentum, quam consanguineorum, quo nihil absurdus =.*

Il secondo si desume dal Cap. *Sicut Iudaei de Iudaeis*, ove si dispone, che non si possa di alcuna guisa costringere l'Ebreo a farsi

Cristiano. Se il Convertito alla fede potesse escludere il fratello dalla Eredità del Padre, degli altri fratelli, delli Zii, di ogni altro Parente, e raccogliere Egli solo tutta la sostanza della parentela, qual rifugio più rimarrebbe a quell'infelice Fratello Ebreo, al di cui danno, oltre il disprezzo, in cui da taluno tiensi la sua Legge, si aggiugnese per maggior sventura l'onta, e il disprezzo immeritato, che suole pur troppo generare la miseria? Qual nuova inaudita specie di concussione non sarebbe questa, onde strignerlo a domandare un Battesimo da lui abborrito? E se, ricevuto questo, proseguisse Egli a giudaizzare, essendo suo il danno, di chi ne sarebbe la colpa? È questa pure un'altra ragione per cui i Canonisti più Ortodossi, e lo stesso Sessa stettero pel concorso simultaneo degli Ebrei, e de' Cristiani = *alias sequeretur* (Sessa Cap. 23. n. 10.) *quod si Iudaeus nollet ad fidem converti, bonis, aut juribus sibi competentibus privaretur, quod ferendum non est, obstat enim dispositio c. sicut Iudaei de Jud.* =.

Ma che parlo io d'avvantaggio di opinione di Canonisti, o di autorità di Dottori, dacché il Testo Canonico nel suddetto Cap. = DEINDE PONITUR = ci somministra la Decisione di un caso preciso, come il presente di simultanea Successione? Avvenne in Macedonia che un Ebreo Catecumeno durante il Giudaismo condusse Moglie, e ne avesse figli; e venuto poi al Cristianesimo sposasse altra Donna, e questa pure gli desse de' figliuoli. Fu dubitato, che questa seconda Moglie dovesse considerarsi Essa

la prima; che un tal Ebreo non potesse riputarsi Binubo; e che i figli di quel primo letto perseveranti nel giudaismo fossero indegni di chiamarsi fratelli degli altri nati nel grembo della Chiesa e di aspirare con loro alla paterna Eredità; e ciò pel motivo, che avendo questa virtù il Battesimo di astergere ogni peccato, avesse anche tolto di mezzo, e diradicato in tal modo quel primo matrimonio che dovesse aversi come se non fosse mai avvenuto. Ma ben diversa fu la decisione, che ne diede Innocenzo I. scrivendo a Rufo, ad Eusebio, e agli altri Vescovi della Macedonia come da sua Epistola 22. Cap. 2. riportata nel suddetto Capitolo = *Deinde ponitur* =.

E che! rispose l'augusto Pontefice. Quel Matrimonio, che fu contratto giusta la santità della Ebraica legge sarà adunque da porsi nel novero dei delitti, onde avesse bisogno di essere mondo dal Battesimo? Il Battesimo asterge le colpe, e li peccati, non le cose operate conforme li precetti, e gli Istituti di Dio. E non fu Egli il Sommo Dio Creatore dell'Universo, che ordinò nel Paradiso il Coniugio de' primi nostri Parenti, e il benedisse? Non fu Cristo, che pronuncì essere santo indissolubile il vincolo del matrimonio come formato direttamente da Dio = *Quod ergo Deus junxit homo non separet* =? E da Chi fu Egli di ciò interrogato se non da Giudei? A cui rispose, se non a Giudei? E non s'avrà adunque per legittimo il Matrimonio de' Giudei? Sarà Egli dunque (orrenda bestemmia a proferirsi) in colpa l'Autore della Natura, che

tali cose ordinò, e con quel suo immenso  
= FIAT = le rese sante, e benedette?

E venendo poscia lo stesso Santo Pontefice a parlare de' figliuoli nati nel Giudaismo, e de' loro diritti alla paterna Eredità in concorso de' loro fratelli generati nel Cristianesimo decise del pari, che reciproca, ed eguale fosse la ragione del succedere per gli Uni, e per gli altri. Che anzi preso da meraviglia, che su ciò si tenesse contraria opinione: E come! (scriveva Egli a que' Vescovi della Macedonia) Pensereste Voi che i figli del primo letto siano pel Battesimo del Padre loro divenuti illegittimi naturali, spurii, e rotto sia il fraterno vincolo di consanguineità fra quelli del primo, e del secondo Matrimonio? Avreste Voi cuore di espellere que' primi dal Giudizio = *FAMILIÆ ERCISCUNDÆ* = o neghereste ad Essi l'azione di petizione della paterna Eredità? (\*)

(\*) *Decret. pars prim. Distinct. 26. Cap. Deinde ponitur (Ommissis) ivi = Sed obicitur quod in baptismo totum, quidquid in vetere lumine gestum est, sit solutum. Dicite mihi (cum pace vestra loquor) crimina tantum dimittuntur in baptismo, an et illa, quae secundum Domini praecepta, ac Dei instituta complentur? Uxorem ducere crimen est, an non est crimen? Si auctor in culpa qui, ut crimina committerentur, in paradiso praecepit, cum ipse eos benedixit. Si vero non est crimen, quia, quod Deus insti-*

Dopo ciò: E non avemmo Noi dunque ragione di dire, che la presente Contesa de' fratelli Levi fu decisa da Innocenzo I. con quella sua umanissima Sentenza inserita nel Testo Canonico? La questione, in effetto, qual pone lo stesso Sommo Pontefice, era in allora = *se la RI-*

*tuit, nefas sit crimen appellari, et Salomon addidit: Etenim a Deo praeeparatur viro uxor: quomodo creditur inter crimina esse dimissum, quod auctore Deo legitur consummatum? Quid de talium filiis percensetur? Nunquid non erunt admittendi IN HÆREDITATIS CONSORTIO, quia ex ea suscepti sunt, quae ante baptismum fuit uxor, eruntque appellandi vel naturales, vel spurii quia non est legitimum matrimonium, nisi illud (ut vobis videtur) quod post baptismum assumitur? Ipse Dominus, cum interrogaretur a Iudaeis, si liceret dimittere Uxorem, atque exponeret fieri non debere, addidit = Quod ergo Deus iunxit, homo non separet = Ac ne de his locutus esse credatur, qui post baptismum sortiantur, meminerint hoc et a Iudaeis interrogatum, et Iudaeis esse responsum. Quaero, et sollicitus quaero, si una eademque sit Uxor ejus, qui ante catechumenus, postea fit fidelis, filiosque ex ea, cum esset catechumenus susceperit, ac postea alios, cum fidelis; utrum sint appellandi fratres, an non habeant postea, defuncto patre, ERCISCUNDÆ HAEREDITATIS consortium, quibus filiorum nomen regeneratio spiritualis creditur abstulisse?*

*GENERAZIONE SPIRITUALE del Padre* avesse potuto recar *nocimento alle ragioni dei figli avuti dalla Donna Ebraea, e nati nel Giudaismo* =. Ora se questi figli fossero stati SPIRITUALMENTE RIGENERATI Essi pure al pari del loro Padre, e fossero stati Cristiani all'epoca della aperta successione, dove sarebbe più stata la materia del dubbio, dove il soggetto della questione? Come avrebbero que' Vescovi opinato, e anzi avuto per fermo che non fossero que' figli del primo letto ( si noti bene ) nè degni del nome di fratelli degli altri nati nel Cristianesimo, nè degni però di essere ammessi alla paterna successione, ove fosse stata di tutti = *UNA FIDES, UNUM BAPTISMA, UNA RELIGIO* =. Egli è adunque manifesto, che trattavasi allora di varii figli altri Ebrei, ed altri Cristiani con correnti alla Eredità del loro Padre morto nel Cristianesimo. E non è questo appunto il caso presente de' Fratelli Levi?

Si concluda una volta: O si consideri, che gli Ebrei a differenza dagli Eretici sono e per le leggi Civili, e per le Canoniche ammessi a godere di tutti i diritti civili competenti agli altri Cittadini Romani; o si osservi che pel Battesimo di taluno di Famiglia Ebraica non si disciogliono i vincoli di consanguineità cogli altri della famiglia medesima perseveranti nel Giudaismo, sarà forza il convenire, che come non sono incapaci di SUCCESSIONI ALIENE così tanto più sono capaci di Successioni di parentela e di sangue, o aspirino soli, o aspirino in concorso di altri venuti al Cristianesimo, lo che formava l'oggetto del nostro assunto.

Ma già anche quanto agli Eretici è noto come l'antico rigore è stato rattemperato assai da una più mite politica, e come non sono più i Privati o espulsi, o estermati, o dannati ad estremo supplizio, nè sono più i Principi colti dalle Scomuniche, non deposti dal Trono, non abbandonati i loro domini alla occupazione, e alla discrezione de' Cattolici: Che sono anzi Quelli ammessi al godimento di molti civili diritti, e Questi alla reciprocanza delle relazioni politiche fra Stato, e Stato nascenti dal pubblico Diritto delle Genti. Il dicono abbastanza gli Ambasciatori, che scambievolmente si inviano dalle Potenze Cattoliche, e dalle Protestanti; il dicono li Trattati pubblici di Pace, di Neutralità, di Commercio; il dicono le Sacre Alleanze; il dicono infine le Note Diplomatiche delle Corti. Che più! Alcune Note Diplomatiche della Corte di Roma non ci fecero consapevoli, varii anni sono, come il Principe della Chiesa per la ben giustamente reclamata ricupera de' suoi Domini fosse debitore non poco alla potente mediazione di Principi Protestanti adoperata utilmente nel celebre Congresso Viennese, in cui furono librati i diritti de' Popoli, e delle Nazioni dell' Europa? E si vorrà poi, che l'antico pretermesso rigore circa gli Eretici siasi trasfuso, nè si sa come, in odio degli Ebrei, i quali non furono mai colpiti da una tanta severità?

E qui noi potremmo por fine ad ogni ragionamento, se non fossimo nostro mal grado eccitati a fare una qualche risposta ad alcune obiezioni, che diconsi fatte dai Sostenitori della con-

traria opinione: nel che useremo di poche parole, e perchè le obbiezioni sono per vero dire, assai frivole, e senza appoggio di legge scritta, perchè attese le cose sopra discorse massime intorno la differenza fra Eretici ed Ebrei, è troppo facile, che qualunque discreto Conoscitore della cose vi risponda Egli di per se medesimo.

E primamente si è dubitato, che la surriferita legge *Cognovimus* 19. *Cod. de Haereticis*, e di *Manichaeis*, la quale parla di *Ortodossi*, e di *Eterodossi* possa applicarsi agli *Ebrei*. Dispone come accennammo, questa legge che Uno di Religione Eterodossa o in concorso di Ortodossi, o anche solo, debba essere perpetuamente escluso da qualsiasi successione, o testata, o intestata, aliena, o anche di parentela e di sangue, e tanto nel caso che fosse Ortodosso, quanto che Eterodosso Quegli, della di cui Eredità si trattasse e che ove in tutta la discendenza, e Agnazione e Cognazione del Defunto niuno di fede ortodossa si rinvenisse, la Eredità fosse preda del Fisco per la qual cosa io non potrei non rivolgermi subito al Signor Felice Levi venuto, non molto, nel Cristianesimo, e domandarlo: Come fu dunque Signor Felice, che succedeste Voi alla Eredità del Padre vostro Signor Amadio Levi co' vostri Fratelli in tempo, in cui così Egli, come pur tutti Voi eravate Ebrei? E come quel pingue Patrimonio non fu occupato dal Fisco? Che, per vero dire, se fosse buona la interpretazione che ne arrecano i vostri Difensori, per cui vorrebbero applicato all'Ebreo il nome di Eterodosso, non solamente l'Ebreo non succeder-

rebbe al Cristiano in concorso di altro Cristiano, ma neppur succederebbe l'Ebreo ad altro Ebreo, ancorchè solo; la qual cosa stando in aperta contraddizione e colle leggi, e colla costante osservanza, è in opposizione non meno a ciò, che ne concedono li Sostenitori della opinione vostra: il perchè è manifesto, che l'argomento tratto da una mala intelligenza di quella parola provando troppo non somministra prova alcuna, che valga. E alla fin fine Voi ben vedete, Signor Felice, che mentre i vostri Difensori vi confortano ad un'opra contro ogni ufficio di fraterna pietà, vi avrebbero voluto escluso dalla Eredità paterna, di cui è pur parte quella stessa sostanza, di che ora disputate.

Ma ormai a chi non è noto, per quanto spoglio di ogni principio, e di Civile, e di Canonica Giurisprudenza, che il nome di *Eterodosso* mal si conviene e all'Ebreo, e ad ogni altro di religione infedele? Che *Ortodosso* per la greca voce  $\equiv$  ORTHOS  $\equiv$  che vale *retto*, e  $\equiv$  DOXA  $\equiv$  opinione suona nel nostro idioma *Seguace della retta opinione*: Che *Eterodosso*, dalla greca voce  $\equiv$  ETEROS  $\equiv$  la quale significa *altro*, è Colui che si tolse dalla retta opinione; onde Ortodosso è il Cattolico, ed Eterodosso l'Eretico, e l'uno coll'altro vocabolo sono perfettamente sinonimi. *Macri Hierolexicon verb. Orthodoxus* ivi  $\equiv$  ORTHODOXUS, *rectae opinionis, accipitur pro CATHOLICO, et e contra HETERODOXUS, et Cacodoxus, pravae opinionis, denotat scilicet HERETICUM, aut SCHISMATICUM  $\equiv$  *Et verb. Heterodox. ivi  $\equiv$  HETERODOXUS  $\equiv$  al-**

terius opinionis, cujus antithesis Orthodoxus statur pro HÆRETICO sive SCHISMATICO =  
 Noi crediamo però di far soverchio onore ai Sostenitori della contraria opinione perdendoci per loro in tai quistioni inutili di parole: nè noi correremmo alcun obbligo di insegnar loro i primii rudimenti o del civile, o del canonico Diritto, nello studio del quale, se per loro si faccia, prenderanno, che ove si parla in senso assoluto, e non di relazione di Coloro che abbandonarono la retta opinione professata dalla Chiesa, suolsi far uso costantemente della parola = ERETICO = e che ove si discorre de' medesimi in relazione a Seguaci della opinione retta si adopera il vocabolo di = ETERODOSSO = come a cagion d'esempio nella leg. 12. 13. 20. e 21. Cod. de Haeret. del Testò Civile, e nel Cap. Si haereticus Caus. 2. quaest. 7. del Testò Canonico. Che più Vedranno ancora che nella suddetta legge 21. tienesi ragionamento dell' Eretico, e dell' Eterodosso presi per una cosa medesima in senso diviso da Ebreo. E in fine poi, se avranno la sofferenza di riandare le molte cose che discorremmo nel principio di questo Scritto intorno le varie Sette religiose, toccheranno con mano, che tutto ciò che dicemmo rispetto agli Eretici si applica appunto agli Eterodossi, e in niuna guisa certamente agli Ebrei: per le quali cose il summentovato Sessa, che agli Ebrei interdirebbe di buon grado il fuoco, e l'acqua, parlando nel Cap. 22. Num. 12. della legge Haeretici Patres 13. e della suddetta legge Cognovimus 19. dovette dire = Sed dispositio dictarum legum procedit in Haereticis, ac

eorum filiis, quorum aliqui sint orthodoxi, alii vero Haeretici. IN JUDEIS VERO MINIME PROCEDUNT =. Sono Eterodossi piuttosto Eglino stessi, e assai più del Sessa li Sostenitori della contraria opinione, Eterodossi io dico in ogni materia di civile, e canonica giurisprudenza da che togliendosi dalla retta opinione stabilita dalle leggi cadono, per favoreggiare il loro Ebreo convertito, in errori cotanto imperdonabili.

Ma pur si insiste in contrario, che la disposizione della suddetta legge = COGNOVIMUS = fu riportata da Giustiniano nella sua Novella 115. Cap. 3. §. 14. e che parlando in questa di Coloro, che dati al GIUDAICO furore di NESTORIO vogliansi per ciò esclusi da ogni Ordine di Successioni, nasce pur dubbio, se la odiosa disposizione possa applicarsi ai Seguaci della Ebraica Setta.

Buon Dio! Qual furore quasi Nestoriano di stravolta interpretazione è mai questo, per cui una delle più celebri aborrite Sette ereticali vorrebbe confondere colla già prediletta del Signore antichissima Setta degli Ebrei? E Chi è che ignori, che Nestorio nacque nel Cristianesimo, e fu Cristiano, e Monaco, e Sacerdote, e che per la molta sua pietà, pel molto zelo di religione, per la sublime sua eloquenza nel concionare, e soprattutto per l'odio suo contro gli Eretici tenne ben degnamente nell' Anno 428. dell' Era Cristiana il Pontificato di Costantinopoli? Che anzi essendo Pontefice ebbe eloquentissima Concione al cospetto dell' Imperadore Teodosio il Giovine, nella quale preso da santa indigna-

zione contro gli Eretici proruppe in quelle enfatiche memorande parole, che corsero per le bocche di tutti = *Da mihi Imperator puram ab haereticis terram, et Ego coelum tibi vicissim dabo. Evertet mecum haereticos, et ego tecum Persas evertam* = ? Qual è che ignori del partito, che Nestorio sedotto poscia dai pravi insegnamenti del Precettore suo Teodoro Mopsuesteno cominciò a disseminare dalla Cattedra, e dal Pergamo, che in Cristo erano non solo due diverse nature; ma ben anche due diverse, e distinte Persone, quella di Dio, e quella dell' Uomo: che come Dio disgiuntamente dall' Uomo era stato generato dal Padre, come Uomo, e solamente come Uomo disgiuntamente da Dio era stato generato dalla Madre Vergine? Il perchè Egli non ammetteva alcun vincolo SOSTANTIVO fra la divinità, e l'umanità, ma solo, come chiamano i Teologi, MORALE, e RELATIVO per necessità quasi di abitudine, e di amicizia in virtù della quale noi diciamo, a cagione d'esempio, che due Conjugi, i quali si amino teneramente, ed abbiano un sol volere benchè sostanzialmente divisi formino non pertanto moralmente una sola Persona. Concludeva che la Beata Vergine non fosse Madre di Dio = *Deipara* = ma solo appellare si potesse Madre di Cristo = *Christipara* = perchè sotto nome di Cristo Egli comprendeva appunto il solo, e puro Uomo. Ecco in sostanza il vero tenore della fatale Eresia di Nestorio, e de' suoi Seguaci, che come il Capo loro furono tutti costantemente Cristiani.

Che se mi si domandasse perchè Giustiniano

nella suddetta *Novell.* 115. appellò li seguaci di una tal Setta invasati del furore GIUDAICO di Nestorio = *judaico Nestorii furori deditos* = e perchè nella *Novella* 109. in princip. appellati gli avesse come presi della GIUDAICA mania Nestoriana = *qui Nestorii judaicam sequuntur vesaniam* = risponderci, che la Comune de' Commentatori delle Novelle reputa che Giustiniano facesse uso di quelle voci in senso della ostinazione, e pertinacia, che suolsi attribuire agli Ebrei nel negare la venuta del Messia. Che per vero dire fu colto Nestorio, e i suoi Seguaci da tante censure, da tanti anatemi, da tante scomuniche, e fu la sua Setta condannata in tanti Sinodi, e in tanti Concilii, che ben può ascriversi a perfidia incorreggibile il tenere una sì riprovata opinione, la quale pur non è spenta ancora del tutto, e in qualche parte massime dell'Asia serpeggia orribilmente. E chi non vede, diranno que' Commentatori, parlarsi qui di giudaica pazzia in senso di disprezzo, e per modo di metafora, ed esser cosa da muovere le risa, che si volesse decidere del primario de' diritti civili, quale è quello delle successioni, col pretesto di una parola usurpata in senso metaforico figurato? E diffatto: Quando Uno cavillando sulla lettera contorce il senso, e lo spirito della legge, non sogliono i Contententi nel Foro accusarsi l'un l'altro di farisaica, o di giudaica interpretazione? E Egli per ciò, che un tal Cavillatore sia ascritto alla Sinagoga, e abbia dato il nome alla Setta degli Ebrei? Anche il supporre, che i Seguaci di Nestorio fossero Ebrei, o che a questi potesse applicarsi ciò, che fu di-

sposto in odio di quelli argomentando dalle parole = *judaicam vesaniam* = *judaicum furorem* = è una interpretazione giudaica forse maggiore, che la stessa Eresia di Nestorio. Sono Eglino per ciò Ebrei questi infelici Interpreti Sostenitori della contraria opinione?

Ecco pertanto la spiegazione, che di quelle parole ne arrecano li Commentatori delle Novelle di Giustiniano: la quale spiegazione io non condannerò come affatto improbabile, ma neppure potrei accogliere come retta, o interamente buona. Che per vero dire non veggo, come si convenga al linguaggio del Legislatore, che vuol semplice, e piano, l'usare di metafore, e tanto meno usarne nella parte penale, ossia nella sanzione della legge. E d'altronde perchè in tante Costituzioni de' Principi inserite nel Codice Teodosiano, e nel Giustiniano contro moltissime Sette di Eretici specialmente nominate, alcune delle quali non meno infeste di quella di Nestorio, l'attributo di giudaica non dandosi mai ad alcuna di Esse, a quella sola viene applicato de' Nestoriani? Quale Setta più perversa, e più nequitoso de' Manichei, i quali furono per la perfidia loro colpiti assai più che le altre tutte da sanzioni severissime piene di sangue? Quale più recondita, e più antica, che traendo, com'è comune avviso, la sua origine fino da Zoroastro Inventor primo del Principio buono, e del Principio cattivo sotto nome d'Iside, ed Osiride fra loro eternamente pugnanti, e Autori di tutte le create cose, ne disotterò l'empia dottrina nel secondo Secolo della Chiesa per opra del Pontico

Marcione, e nel Secolo terzo pei mali insegnamenti di Manicheo, e de' suoi Seguaci la sparse, e disseminò presso che in tutto l'Orbe Cattolico? E soprattutto quale più pertinace, e più ostinata, che non solo non cedette mai nè alle più forti censure ecclesiastiche, nè alle ripetute Decisioni de' Sinodi, e de' Concilii, nè alla autorità venerata de' Santi Padri, nè alle Dottrine infine, e alle sapientissime confutazioni di tanti celebri Scrittori della Chiesa? Che anzi sempre più proterva si riprodusse sotto nuove forme e con diversi nomi in tutti i tempi, e in tutte le parti del Mondo Cattolico, e specialmente nell'Africa, nell'Armenia, nella Bulgaria, e nella Grecia; e prolifica, generò tanti figli in ben cento, e cento Sette secondarie, come de' Valdesi, degli Albighesi, de' Cattari, de' Patareni, de' Speronisti, degli Arrianisti, de' Passagini, de' Gioseppini, degli Albanesi, de' Bulgari, de' Circoncisi, de' Leonisti, ossia de' Poveri di Lione, e di tanti altri, che tutti provennero da quell'impuro Stipite di Manicheo.

E però se Giustiniano avesse usurpato il termine di giudaica pazzia in senso di protervia, e di ostinazione, perchè non applicarlo ai MANICHEI anzi che ai NESTORIANI?

Non è pertanto nell'indole prava di quegli Eretici, che pur era comune, ma bensì nella diversa qualità, e natura dell'Eresia, che conviene cercare la vera ragione della differenza, ed insieme il vero spirito di quelle espressioni di Giustiniano. Li Manichei ammettendo in gran parte il Testamento Nuovo, spargevano fra gli

altri orrendi dogmi pur questo: doversi affatto eliminare il VECCHIO TESTAMENTO come opera del Principe delle Tenebre, che Eglino forse qui raffiguravano per quel tale loro *Principio cattivo*. E però gli Ebrei ebbero mai sempre, ed hanno anche oggidì in abborrimento la Setta de' Manichei, la quale anzi che Giudaica a buon diritto appellar si potrebbe Antigiudaica. E se avessero pur avuto in pregio le altre Sette qualunque Ereticali della Chiesa, avrebbero tenuto a vile quell'Una de' Manichei, la quale negando la Santità del Vecchio Testamento intendeva distruggere dalle fondamenta la loro Religione. Ma chi potrebbe non disprezzare quella Setta la quale alle tante bestemmie l'altra ancora aggiungeva, che le Nozze, le quali pur sono la prima, e la più dolce Società dell'Uomo instituita dalla Natura, fossero da condannare, e da proscrivere come tante Scuole di intemperanza e di stupro? Ed io certo non potrei non detestare anche per ciò quella Setta maledetta, io che per somma sciagura avendo son già tre anni, perduto una Compagna diletta tanto, che delle Mogli fu la più tenera, delle Madri la più affettuosa, la virtuosissima delle donne, unico alleviamento di mia lunga, e continua malignità di fortuna, piango tutt'ora, e avrò da piangere sempre lo scioglimento, che Morte volle anzi tempo di quel dolcissimo Conjugio.

All'incontro (sia triegua un momento a quel pensiero doloroso) avendo Nestorio, e li Nestoriani dogmatizzato, che Maria fosse Madre di Cristo, ma non di un Dio, e che Cristo fosse un puro, e

solo Uomo, non poteva un tal dogma non essere agli Ebrei carissimo, come quello, che più si avvicinasse alla loro credenza, anzi alla loro non credenza. Il perchè se avessero gli Ebrei detestato ogni altra Setta ereticale, non certamente quell'una di Nestorio, la quale veniva a porre un certo vincolo di affinità colla loro dottrina. Ed ecco pertanto il vero motivo, per cui de' soli Nestoriani poteva dire, e disse Giustiniano, che fossero presi da GIUDAICA pazzia, la pazzia, io dico, di non ammettere in Cristo la divina natura. E mi ricordo, che scorrendo io un tempo quando pur qualche cosa intesi al Giu pubblico Ecclesiastico, le Opere del santo Giovanni Damasceno, mi occorse all'occhio un cenno, anzi il seme di questa mia interpretazione delle riferite parole di Giustiniano, la quale anche per ciò reputo fondatissima. Così il Santo Dottore *lib. 3. de Fide cap. 12. ivi = Christiparam sanctam Virginem neutiquam dicimus, propterea quod ad tollendum Deiparae vocabulum nefarius ille et execrandus, et CUM IUDEIS SENTIENS NESTORIUS, nomen istud exco-gitavit, tanquam illi contumeliosum =* E così pure il Platina nelle sue Prelezioni Teologiche *part. 1. disertaz. 19. pag. 381. e 404.* ci racconta che la Eresia di Nestorio fu detta impropriamente Eresia degli Ebrei, non perchè o Nestorio o i Nestoriani fossero della ebraica Setta, ma per avere Quegli introdotto una Dottrina, che sembrava appresa dalla Sinagoga. E Giustiniano stesso in quelle Novelle anzi che Ebrei non li appella forse Eretici, e quel che è più Cristia-

ni separati dalla Comunione della Chiesa Cattolica? *Novell. 109. in praefat. ivi = Haereticos vero, et Illi dixerunt* (parla di suo Padre, di Leone) *et Nos dicimus eos, qui diversarii sunt haeresium: quibus conjungimus et commuramus et qui Nestorii Iudaicam sequuntur insaniam, et Eutylianistas, et Acephalos etc.* E nella *Novell. 115. al suddetto Cap. 3. §. 14. ivi = Generalem autem providentiam libris catholicis deferentes, jubemus salvis legibus quae jam de ALIIS HAERETICIS sunt prolatae et circa NESTORIANOS et Acephalos, haec observari, ut si quando parentes inventi fuerint sive Iudaico Nestorii furori dediti, sive Acephalorum amplectentes insaniam, et ideo AB ECCLESIAE CATHOLICAE COMMUNIONE SEPARATI, non liceat eis alios haeredes sibi instituire nisi liberos Orthodoxos et Ecclesiae Catholicae communicantes, vel liberis non existentibus Agnatos, vel Cognatos, qui scilicet Catholici sint =*

E mentre Giustiniano rimuove dalle Successioni i Cristiani divenuti Eretici, e quelli pur di Essi che furono Autori, come i Nestoriani di Eresia grata agli Ebrei, come potrebbe applicarsi tale odiosa sanzione agli Ebrei stessi, che non essendo Cristiani non possono essere come dimostrammo nel principio di questo Scritto Eretici? E come poi da ogni Editto successorio, in cui furono compresi, proscriverli per una parola, per una sola parola appropriata ad una Setta di Eretici?

Ma queste, il si dica una volta, sono me-

schine noiose contese di vocaboli, le quali, per vero dire, sembrami, che impoveriscano l'ingegno umano. E convien ben dire, che li Sostenitori della contraria opinione reputino di possederne d'assai, se ne fanno un tanto dispendio in così inutili questioni.

Nè più robusta delle altre si ravvisa l'ultima obbiezione, che ne recano in campo i Difensori dell'Ebreo convertito, benchè si presenti di prima giunta con una qualche speciosa apparenza. Si desume Essa dalla disposizione della Autentica = *GAZAROS* = sottoposta alla surriferita legge *Cognovimus 19. Cod. de Haeret.* e tratta parola per parola dal §. 5. della Costituzione di Federico II. adietta, come altrove dicemmo, al Codice Giustiniano dopo il V. libro de' Feudi. È pur questa la celebre Autentica, la quale, come altrove dicemmo, contiene alcune delle orrende sanguinose sanzioni contro gli Eretici, cioè a dire l'infamia, la proscrizione, l'esiglio, la confisca de' beni, e la perpetua esclusione dalle loro Successioni tanto dei figli, e discendenti Eretici, quanto (Chi il crederebbe!) de' figli, e discendenti seguaci della Santa Ortodossa Religione = *Gazaros* (giova qui il ripeterlo) *Patarenos, Leonistas, Speronistas, Arnoldistas, CIRCUMCISOS, et omnes haereticos utriusque sexus, quocumque nomine censeantur, perpetua damnamus infamia, diffidamus, atque bannimus: censentes, ut omnia bona talium confiscentur, nec ad eos ulterius revertantur: ita quod filii eorum ad successionem eorum pervenire non possint, cum longe gravius sit aeternam, quam temporalem offendere majestatem =*

E poichè in questa Autentica, come risulta dalle riferite parole, e nella relativa Costituzione di Federico contro gli Eretici si fa menzione anche de' CIRCONCISI, così supponendo che sotto questo nome non abbiano ad intendersi che gli EBREI, si pretenderà in contrario che la sanzione penale o comprenda gli Ebrei, se l'Imperatore intese di caratterizzarli, e dichiararli come Eretici, o si estenda agli Ebrei, se intese per avventura l'Imperatore di tenerli fuori del novero degli Eretici. E siccome d'altronde non nè degli antichi, nè de' moderni Giureconsulti, che io mi sappia, ha mai comentato la suddetta Autentica, così sarà prezzo dell'opera l'illustrarla, per quanto sarà in noi, e in noi è assai poco, con opportuno commento tratto dalla Storia, e dalla legislazione dei bassi tempi, in cui quella Costituzione di Federico fu promulgata.

Premetterò essere pacifico in punto di diritto, che le Autentiche come cavate in via di Epitome da qualche Novella Costituzione Imperatoria per opera del Bolognese Giureconsulto Irnerio, e poste per comodo de' Leggitori sotto a quella legge del Codice, cui abbiano relazione, hanno solo quella tanta, o nessuna autorità, quanta o nessuna abbiano le Costituzioni, da cui furono estratte. Nè la sottoposizione della Autentica *Gazaros* alla suddetta legge 19. *Cod. de Haeret.* può essere opera del lodato Giureconsulto, giacchè avendo Egli fiorito sotto l'Impero di Lottario, cessò poi di vivere nel 1150. cioè a dire settant'anni prima, che Federico II. ricevesse la Corona Imperiale. Ed è ben noto, che il celebre Accur-

sio, il quale viveva ai tempi di questo Federico fu Autore bensì dell'improbabile settennale lavoro delle Glose, ma non già il Compilatore di alcuna Autentica. Ed è assai probabile, che la sottoposizione dell'Autentica *Gazaros* ossia la materiale trascrizione del §. 5. della Costituzione di Federico sotto alla riferita legge 19. sia stata opera degli Editori del Codice, o di qualche privato oscurissimo Giurista.

Comunque siasi è pacifico, ripeto, che l'Autentica varrà tanto, quanto valer il si possa la Costituzione; per la qual cosa riesce del tutto indifferente il tenere o dell'una, o dell'altra ragionamento. Ciò posto: Converterà esaminare -- 1.º Se le Costituzioni di Federico II. avessero forza di legge in Italia -- 2.º Se le sue Costituzioni, e specialmente la surriferita in quella parte, che riguarda la punizione degli Eretici, e de' Circoncisi sia mai stata, e in quali termini ricevuta ed osservata come legge in Italia. -- 3.º In ipotesi, che le suddette Costituzioni avessero avuto dapprima o avessero dappoi ricevuto forza assoluta di legge in Italia, sarà conveniente di considerare, se veramente Federico sotto nome di CIRCONCISI intendesse gli Ebrei e se la sua Costituzione che parla di Circoncisi fosse applicabile, o sia mai stata applicata agli Ebrei, ed abbia sia da Lui, sia da altri ricevuto una dichiarazione favorevole ai medesimi.

È noto per le Storie, come ai tempi di Federico II. l'Italia, tranne la Sicilia, che i Federici pretendevano appartenesse per titolo ereditario alla Casa di Svevia, era divisa in tanti va-

sti Municipii, che costituivano altrettante piccole Repubbliche libere, indipendenti. La disperazione, cui il dominio de' Barbari prolungato per cinque Secoli avea ridotta ogni Provincia atrocemente stanca di straniere illuvioni; l'odio instestino concepito contro la Signoria, e la prepotenza de' Feudatarii giunta a tale, che Uomini liberi domandavano di divenir Schiavi, onde trovare un Protettore, che li sostenesse; la stessa rozzezza infine, e la ignoranza prodotta dalle barbarie de' tempi contribuì a ridestare ne' petti Italiani l'antica virtù, e dispose tutta Italia a quello spirito feroce di libertà, che ne' tempi di che migliori della Repubblica Romana non si stendeva oltre la Fossa scavata da Romolo. Questo prezioso dono inoltre fatto da Ottone I. (che agli Italiani ben si fe' degno del nome di GRANDE assai più che un Augusto, un Carlo Magno od un Carlo V.), il dono, io dico, fatto nell'anno circa del decimo Secolo alle Città dell'Italia di costituirsi in Municipii, e di prender forma di Repubbliche governate dalle leggi, Costituzioni sanzionate dai Popoli nelle Assemblee generali; il diritto loro concesso di riedificare attorno ai Paesi le Mura già odiose tanto ai Barbari del Settentrione, che raffigurando in un Paese cinto di muraglia un Carcere pericoloso, le avevano demolite e distrutte; la facilità ottenuta di formare le loro milizie, e di difendersi; e soprattutto la protezione conceduta largamente da Sommi Pontefici a quelle Istituzioni liberali e a que' sforzi generosi de' Popoli, e l'esempio infine dato dalla Santità di Papa Gre-

gorio II., e Gregorio III. nel principio dell'ottavo Secolo di far rivivere in Roma un Simulacro dell'antica Repubblica, sotto gli auspicii de' quali quella Città si resse giusta gli ordini di uno Stato libero indipendente, tutto questo cospirò a far compiere il grande disegno, cui gli animi degli Italiani erano, come sopra, disposti, a modo che sul finire del decimo Secolo l'Italia scuoteva l'incomportabile giogo de' Barbari, obbligava li Feudatarii, e i Nobili a vivere soggetti alle leggi Municipali, e negava coraggiosamente di riconoscere più alcuna straniera dominazione.

Questo nuovo Ordine di cose, e la occupazione inoltre, che fecero i Municipii di molta parte di beni dello Stato dichiarati Comunali, pose in agitazione gli Imperatori di Occidente. Ed ecco, che nell'anno 1154, Federico Barbarossa Giovine di sommo ingegno, valoroso, e avido oltre segno di gloria scendeva le Alpi, ed entrava in Italia accompagnato da tutti i Vassalli del Regno Germanico, e seco traendo un'Esercito poderoso, qual prima d'allora non avevano condotto mai i suoi Predecessori. Non è qui luogo il dire le cose operate da quel Principe per distruggere la libertà dell'Italia, e per ristabilire l'imperiale giurisdizione: nè a noi è dato di narrare con forza pari al sublime argomento le magnanime prove di valore, e di virtù Italiana che le Città tutte unite in stretta Alleanza diedero all'Europa nel prender l'armi contro il furor di quel valentissimo Principe. Chi potrebbe rammentare senza orrore l'Italia afflitta, e piena di infortunii; ogni sua Contrada tinta di

sangue, e quindi le proscrizioni, gli esigli, e taglie; la ferocia delle fazioni, i disertamenti delle terre, le direzioni, e li sacchi della Lombardia, tante Città arse, e distrutte; e Milano quella grande Città dirupinata dalle fondamenta, e perchè al danno si aggiugnese l'onta, sparsa inoltre, e coperta di sale?

E benchè nella grande e solenne Dieta di Roncaglia tenuta nell'Anno 1154. alcuni insigni Personaggi, che non occorre qui di nominare, e quattro Legisti Bolognesi, che Federico aveva condotto seco quasi al suo soldo, laudassero pubblicamente, e difendessero con molte sottigliezze scolastiche legali il dispotismo dell'Imperatore (tanto è dolce, e pieghevole alle vicende carattere de' Giuristi), pure avvenne, che i Principi non badassero nè all'autorità di que' Principi, nè alle vane parole di que' Dottori Bolognesi. Non il sommo ingegno di Federico, e la sua astuta politica potè ingarbugliare i Municipii parziali disonorevoli Trattati, non le Stragi poterono spaventarli, non la violenza opprimerli. Quindi non dubitò l'Imperatore di divenire un generale Trattato di Pace colle principali Città dell'Italia, fra cui fu compresa specialmente Bologna, il celebre Trattato, io dico, della Pace di Costanza firmato solennemente il 26. Giugno 1183. e inserito nel Codice Giustiniano in secondo luogo dopo il V. libro de' Feudi. Per forza di questo Trattato l'Imperatore cedeva alle Città, e Repubbliche dell'Italia tutti i diritti di suprema Signoria, che Egli pretendeva possedere nell'interno de' loro Paesi. Loro cede-

va del pari nel rispettivo Distretto tutti i Diritti Signorili, che avevano acquistato coll'uso, o colla prescrizione; e riconoscendo in Esse tutti gli antichi privilegi, e prerogative, riconosceva pure il diritto di reggersi colle loro leggi, di levare armate, di fortificare le Città, e di esercitare nel loro Circondario ogni giurisdizione civile, e criminale.

Egli è evidente pertanto, che dopo quest'Epoca le Costituzioni degli Imperatori di Occidente non potevano aver forza per le Città comprese nel Trattato della Pace di Costanza, poichè, come scrive l'Eruditissimo Muratori (Annali d'Ital. Tom. 31. pag. 180.) *le suddette Città restarono in possesso della libertà, e delle regalie, e consuetudini, ossia dei diritti, che da gran tempo godevano.* Un tale Trattato, il quale per lungo tempo formò il Codice del Diritto pubblico Italiano, non solo fu religiosamente osservato e custodito dappoi da Federico Barbarossa, che cessò di vivere il 10. Giugno 1190. ma ricevette in appresso un incremento maggiore, poichè durante il dominio di Federico II., della di cui controversa Costituzione contro gli Eretici veniamo a parlare, e de' Principi, che gli succedettero nell'Impero, fu consolidata interamente la libertà delle Repubbliche Italiane, ed in modo specialissimo di quella di Bologna. Dopo un aspro e breve governo di otto Anni esercitato in Sicilia, senza alterare le altre cose dell'Italia, da Enrico VI. detto il Severo, ed anche il Crudele, figlio del suddetto Federico Barbarossa, e Padre di Federico II., nel Decem-

bre 1194. succedette nelle ragioni del Regno della Sicilia, e dell'Impero lo stesso Federico II nella tenera età di quattro anni. Non andò guari, che si conobbe, come Egli ai sommi talenti, e politici e militari, in cui forse superava il suo grande Avo Federico Barbarossa; univa ancora una somma astuzia, ed un'arte, per quanto fu creduto, finissima di simulare, ed in ciò solo venne meno al confronto di quello, che fu perseguitato in quasi tutto il corso della sua vita da una incredibile perversità di fortuna.

E primamente l'Impero suo fu occupato da Ottone IV. E benchè il Pontefice Innocenzo III avesse accettato, ed esercitasse la Tutela Testamentaria di Federico, pure non potè non porre le sue mani sulla Testa di quello la Corona Imperiale nel giorno 4. Ottobre 1209. Si avviò ben presto Federico, che pur era forza servito alle necessità de' tempi. Quindi conoscendo, come i Pontefici favorivano apertamente le Repubbliche Italiane, ed erano avversi alla Casa di Svevia, come quella che fosse nemica delle cose della Chiesa, e fosse la primaria fonte della Fazione Ghibellina, non dubitò di avvicinarsi per una parte ai Capi del partito Guelfo, e di mostrare per l'altra tanto spirito di pietà, e di religione, ed un tanto amore per gli interessi della Chiesa, che ancor giovinetto veniva appellato il RE DE' PRETI. E ben conoscendo del pari, come questa sua Condotta non bastasse a fargli ottenere la Corona dell'Impero, e come a quella simulazione convenisse unire un mezzo più potente, la forza, postosi alla testa,

nell'età appena di diciotto Anni di un Esercito poderoso, e favorito dalle armi di Filippo Augusto suo Zio Paterno, affrontò, vinse, e debellò interamente il rivale Ottone IV. Quindi essendo nel 13. Dicembre 1212. stato dichiarato, anzi riconosciuto solennemente in Acquisgrana legittimo Imperatore di Occidente dal Corpo Germanico, reclamava Egli fortemente da Innocenzo III. la imposizione sopra il suo Capo della Corona Imperiale. Ma sebbene Ottone IV. con aperto tradimento si fosse pronunciato fautore della fazione Ghibellina contraria alle direzioni politiche che Innocenzo III. dava in Europa, tuttavia dubitando forse questo Pontefice che pur rette non fossero le intenzioni di Federico medesimo, e forse prevedendo in Lui un Nemico assai più potente di Ottone, si ricusò costantemente alle domande dell'Imperatore.

Che anzi avendo Federico fatto prigioniero Riccardo, e posto in fuga Tommaso Principi di Toscana, e fratelli di Innocenzo III. che avevano fatto ribellare contro di Lui la Provincia della Puglia, e avendo pure mandato in Esiglio i Vescovi complici di quella sollevazione, non potè evitare il fulmine della Scomunica, che gli fu inflitta dallo stesso Innocenzo III. Da questa grave implacabile nimistà fra loro nacquero purtroppo le fatali dissensioni fra l'Impero, e la Chiesa, e trassero la vera origine (variatone in parte l'oggetto) le Fazioni Guelfe, e Ghibelline, le quali arrecarono per più Secoli tanti travagli all'Italia, ne ricopersero di sangue civile ogni Provincia, e finirono col distruggervi ogni carattere nazionale.

Ed avendo nel frattanto cessato di vivere Ottone IV., ed essendo per la morte ancora di Papa Innocenzo III. pervenuto nel giorno 17. Luglio 1216. al Sommo Pontificato Onorio III., l'Imperatore Federico non cessava di avanzare alla S. Sede con maggiore fiducia le più vive proteste pel conseguimento della Corona Imperiale. Ma sebbene Federico sperasse tutto da Onorio che per quattro anni era stato sotto li suoi Ordini Governatore di Palermo, pure trovò Egli nel nuovo Pontefice un Principe animoso, e risoluto, il quale nel concedergli, come fece la Corona nel giorno 22. Novembre 1220., gli dettò imperiosamente le seguenti condizioni quasi prezzo della Corona, che gli poneva sul Capo. 1.° Che separasse Federico, e disunisse interamente la Corona del Regno della Sicilia dalla Corona Imperiale. 2.° Che promettesse e giurasse di perseguire ed esterminare gli Eretici, ed anche i Principi, che fossero fautori de' medesimi. 3.° Che remunerasse la Chiesa col rinunciare a tutte le sue pretensioni sopra i Ducati di Spoleto, e della Toscana, e col far dono alla Santa Sede della Contea di Fondi posta al mezzodì di Terracina, delle Valli Pontine. 4.° Che si obbligasse di allestire subitamente una Armata Crociata, e di marciare alla testa di quella in Terra Santa, per riprenderla ai Saraceni, che ne occupavano la maggior parte: la prima delle quali condizioni ben si conosceva diretta a garantire maggiormente la libertà dell'Italia, e la sua indipendenza dall'Impero a termini del Trattato della Pace di Costanza; e le altre mirando indirettamente allo stesso

fine venivano prescritte principalmente in favore della Chiesa.

Mentre però Federico dava opera per una parte ad eseguire le impostegli condizioni, e specialmente quella intorno agli Eretici col promulgare la sanguinosa Costituzione controversa, che Egli nel Proemio dice di avere steso nello stesso giorno, in cui riceveva l'Imperiale Diadema, parve, che si rendesse colpevole circa l'ultima riguardante la spedizione militare in Terra Santa, poichè fu tanto il suo indugiare, che venne a morire Onorio III. nel 18. Marzo 1227. senzachè avesse quella avuto esecuzione: Il quale indugio Egli intendeva di difendere coll'allegare la necessità in cui si era trovato di dare solido stabilimento al suo Impero di Germania, ove non era del tutto spento il partito favorevole ad Ottone. Ma Gregorio IX. vestito della tiara nel giorno immediatamente successivo alla morte di Onorio sperando forse di vedere illustrati gli esordj del suo Pontificato dalle Vittorie di una Crociata, fecegli rinnovar la promessa, e statuire il tempo della spedizione; e non pertanto Federico proseguendo l'indugio, fu preso il Pontefice di tanto sdegno, che senza monitorj, al dire degli Storici, e senza precedenti citazioni, nel giorno 29. del mese di Settembre dello stesso anno 1227. percosse Federico del sacro tremendo fulmine della Scomunica, perchè non era partito, come aveva promesso, all'Epoca con lui stabilita. Nè valsero le attestazioni, che spediva Federico di sua infermità in quel tempo, e del morbo Epidemico, che affliggeva l'Armata pronta, e

allestita d'altronde a far vela: non le preghiere onde essere assoluto di una tanta pena spirituale: non le Memorie eloquentissime inviate alla S. Sede da quel sublime Ingegno del suo grande Cancelliere Pietro Dalle Vigne: non le Note diplomatiche spedite a tutte le Corti: non la interposizione di Principi. La Scomunica fu tenuta ferma in tutta la sua amplitudine.

Quindi sperando forse Federico di placare l'indignazione del Pontefice, nell'anno appresso, e precisamente nell'Agosto 1228. fece tragitto per luoghi di Terra Santa, con un'Armata però assai meno numerosa, che quella dell'anno addietro, perciocchè a riserva di alcuni Tedeschi, non avevano più gli Oltramontani voluto seguire i suoi Stendardi. Quale sorpresa per Lui vedere in tutta la Palestina pubblicati, ed affissi nuovi Editti di Scomunica per avere intrapreso la spedizione senza essere asterso, e mondo dalla prima Scomunica; il Patriarca di Gerusalemme sottoporre all'Interdetto tutti i luoghi, che sarebbero da Lui stati occupati; ed il gran Maestro del Tempio dichiarare di non poter servire sotto i suoi Ordini? Pure la virtù Militare di un solo seppe trionfare di tanti ostacoli, e potè Egli indurre Saladino Sultano di Babilonia ad un Trattato di pace, in forza di cui gli fu fatta cessione di Gerusalemme, Betlemme, Nazarette, Torone, e Sidone con tutti i prigionieri Cristiani. E qui, sebbene il Patriarca avesse prevenuto, e sottoposto ad Interdetto anche la Città di Gerusalemme, e la stessa Chiesa del Santo Sepolcro, quai luoghi, che verrebbero profanati dalla pre-

senza di uno Scomunicato, pure arditamente entrò Federico e nell'Una, e nell'Altra, e non avendo trovato alcun Vescovo, che avesse voluto dargli la Corona del nuovo Regno osò di prenderla dall'Altare colle proprie mani, e porsela in Capo. Indi ripassò in Europa, e fu tosto in Italia, ove dichiarando di non volere esercitare alcuna giurisdizione sopra le Repubbliche Italiane, rispettando la fede del Trattato della Pace di Costanza, domandava però l'onore della Corona ferrea, e di conseguire il titolo, il solo titolo di Re dell'Italia, quale era mai sempre stato concesso a' suoi Predecessori. Ed ecco in armi sull'istante in modo spaventevole l'antica Lega Lombarda, che sotto gli auspicii di Gregorio IX. ed in forza del suddetto Trattato, che consacra il diritto nelle Repubbliche Italiane di allearsi fra loro, per difendere la propria libertà, si era rinnovata per venticinque anni onde opporsi alle sue pretese: Ecco farsegli incontro una formidabile Crociata, la quale sotto il comando di Giovanni di Brienne aveva tutta saccheggiata la Puglia parte del Regno della Sicilia. Ed ecco un predicare, un gridare dall'un canto all'altro dell'Italia, che Federico era uno Scomunicato, e che andrebbero soggetti allo stesso Interdetto i Popoli, che gli avessero dato ricetto, o che gli avessero prestato obbedienza. Ed è ben vero, che Federico spinto da tali mosse a furore conquistò colla rapidità di un torrente la Romagna, la Marca di Ancona, i Ducati di Spoleto, e Benevento, vinse i Milanesi, sottomise la Sardegna, trionfò delle forze di Venezia, e di

Genova e di tutta la Lega Lombarda, si rese Padrone del Ducato di Urbino, e di Toscana, e riprese a forza tutte le Città, e Fortezze, che gli erano state tolte dalle Truppe della Chiesa: Che atterri in modo l'Armata di Giovanni di Brienne, che si sbandò in pochi giorni lasciando quasi solo quel Soldato veterano: Che portatosi infine ad assediare Roma ricevette le felicitazioni del Senato, e del Popolo; ed ispirò abbastanza di spavento nel Pontefice per farlo acconsentire ad entrare in trattati co' suoi Ministri; in conseguenza de' quali il Pontefice stesso sopprime le censure pronunciate contro l'Imperatore, e lo riconciliò colla Chiesa a condizione soltanto, che questi accorderebbe un perdono generale a tutti li Feudatarii ribelli. Ma è vero altresì, che non fu alterata nè punto nè poco la santità del Trattato della Pace di Costanza, che fu rispettata la libertà delle Repubbliche Italiane, che non fu sciolta la Lega Lombarda, e che tutti gli sforzi generosi di quel Principe tornarono vani a tale che non gli fu dato di conseguire, nè la decorazione della Corona ferrea, nè lo sterile, e nudo titolo di Re dell'Italia. Che anzi Gregorio IX. determinato alla fine di venire alle ultime prove, dopo avere di nuovo scomunicato Federico per sospetto di incredulità, e di relazioni segrete cogli Eretici, per avere suscitato ribellioni contro la S. Sede, oppresso il Clero, perseguitato gli Ordini Mendicanti, spogliate le Mense Vescovili delle loro Entrate, ed avere infine occupato Terre, e Stati dipendenti dalla Chiesa, raunava nel 1239. un generale Concilio in S. Giovanni di La-

terano per far pronunciare una definitiva Decisione sul conto di quel Principe; per la qual cosa avendo Federico con una Flotta Ghibellina raggiunta e disfatta la Flotta Guelfa Genovese, che trasportava i Vescovi al Concilio, e avendo fatto imprigionarli, e caricarli di catene di argento, per testificar loro anche nella cattività una qualche sorta di rispetto, Gregorio IX. fatto conscio di tale avvenimento, il 21. Agosto 1241. morì d'ira ribollente, e di cordoglio.

Ma il Successore di lui Innocenzo IV. Erede di tutto lo sdegno de' suoi Antecessori, e più di loro accorto e sagace, non trascurando in questo mentre di aderire alle negoziazioni di pace, che Federico chiedeva per una intera riconciliazione colla Chiesa, travestito con abiti da Soldato portossi nascosamente in Francia, e qui dopo avere rinnovate le antiche, e fulminate nuove Scomuniche contro l'Imperatore, assistette al notissimo Concilio di Lione, ove nel giorno 17. di Luglio 1245. lesse, e promulgò la fatale Sentenza, con cui si dichiarava decaduto Federico e dall'Impero della Germania, e dal Regno della Sicilia, e da ogni altro onore, e dignità, indi soggiugnevasi „ Coloro che gli daranno soccorso „ o favore, come ad Imperatore e Re, incorro- „ no ipso facto nella Scomunica. Quelli cui „ spetta nell'Impero l'elezione dell'Imperatore, „ eleggano pure liberamente il Successore di „ questo: e rispetto al Regno di Sicilia sarà no- „ stra cura di provvedervi col Consiglio dei Car- „ dinali, nostri fratelli, come troveremo più „ conveniente „.

Ed è cosa importantissima ad osservare, che i motivi principali di quella Sentenza erano tutti, per quanto dicesi, dal §. 7. della surriferita Costituzione di Federico contro gli Eretici, ove si dispone, che essendo renitenti i Principi a purgare le loro Terre dalla pravità Ereticale, siano le stesse Terre abbandonate ai Cattolici, quali abbiano diritto di occuparle, e tenerle perpetuamente per titolo di pien dominio. Il quale §. perchè fosse di esempio terribile ai Principi, e acquistasse forza di legge valitura in perpetuo fu per opra di Innocenzo III. e di Gregorio II fatto inserire parola per parola, come abbiamo tuttora, nel Testo Canonico al *Cap. Excommunicamus* 13. *Versic. Si vero, e al Cap. Excommunicamus* 15. *Decret. Gregor. lib. 5. tit. 7. de haeret.*, ed è, tanto nella Costituzione di Federico quanto nel Testo Canonico, del seguente tenore: *Si vero Dominus temporalis requisitus admonitus ab ecclesia terram suam purgare nolu-erit ab haeretica pravitate, post annum a tempore admonitionis elapsam, terram illius ipsis et ponimus Catholicis occupandam, qui eam, exterminatis haereticis, absque ulla contradictione possideant, et in fidei pietate conservent* =. E in questo proposito ricordo di aver letto in Bartolo, in Baldo, ed in Gotofredo, che Federico fu Vittima, per così dire, della sua medesima Costituzione contro i fautori degli Eretici.

E in fatti dopo quella tremenda Sentenza, gli Alemanni nell'anno medesimo, in cui fu proferta, elessero contro di Lui ad Imperatore di Occidente Arrigo di Turingia, e la Santa Sede

concedette dappoi la Investitura del Regno delle due Sicilie a Carlo di Angiò Fratello di San Luigi Re di Francia. Quindi l'infelice Federico dopo avere battuto ogni via, onde riconciliarsi colla Santa Sede; dopo aver soccorso, e liberato le Crociate per Terra Santa; dopo essersi più volte offerto di raggiugnerle, e comandarle; dopo avere interposto la mediazione di potentissimi Principi, e specialmente del sullodato S. Luigi, il quale da Cipro scriveva pieno di zelo ad Innocenzo IV., che trattavasi di far pace ( parlava di Federico ) col Benefattore della Cristianità, e col Principe, che aveva di recente salvato l'Armata de' Crociati da una spaventevole carestia; dopo tutto ciò Federico conoscendo la inflessibilità del Sommo Pontefice, e vedendo distrutto in Italia il partito Ghibellino, privo perfino del suo grande Cancelliere Pietro dalle Vigne, che Egli per sospetto di tradimento aveva fatto abbacinare, oppresso da tante calamità ritirossi in Firenzuola della Puglia, ove il 13. Dicembre 1250. in età di soli cinquantasei anni perdette miseramente la vita. Della quale perdita raccontasi, che Innocenzo IV. provasse tanta letizia, che scrivendone Egli al Clero del Regno della Sicilia dicesse = *Esultino i cieli, la terra si riempia d'allegrezza, essendosi, per la morte di Costui, cambiati in freschi zefiri ed in seconde rugiade il fulmine e la burrasca che Dio teneva sospesa sulle vostre teste* = Nè la persecuzione de' Pontefici, che pur dobbiamo reputare giustissima, verso quelli della Casa di Svevia cessò altrimenti colla morte di Federico II., che anzi non si estinse, finchè non

fu spenta interamente tutta la Casa, ed ebbe perduto la Testa sopra un Patibolo nel giorno 26. Ottobre 1268. lo sventurato Corradino Giovinetto di grandi talenti e pari coraggio, che tutti riuniva le speranze di quella illustre Famiglia.

Dopo tutto ciò: Concedendosi che le Costituzioni di Federico II. avessero forza di legge nell'Impero Germanico, e nel Regno della Sicilia, vi sarà Egli alcun Uomo sì mentecatto, il quale presuma, che potessero quelle aver forza di legge nel rimanente dell'Italia, la quale ordinata secondo le forme di tante libere Repubbliche, e difesa dalla religione del Trattato della Pace di Costanza confermò viemaggiormente con tanta virtù, e tanto sangue sotto il Regno dello stesso Federico ogni sua indipendenza dall'Impero? Forse negli Stati della Santa Sede ove lungi dall'essere riconosciuto come aventi alcun diritto sopra l'Italia, soffersse tante, e sì dure persecuzioni, e fu privato anche e dell'Impero, e del Regno della Sicilia? Forse poi in Bologna, la quale essendo la più antica in que' tempi, e dopo Milano la più potente e più gloriosa Repubblica dell'Italia, datasi interamente al Partito de' Guelfi, e unita con vincoli strettissimi di alleanza colla Chiesa, spegneva di concorde intelligenza la fazione Ghibellina nelle vicine Provincie, e quindi saccheggiava dall'una parte il Territorio d'Imola, demoliva le mura del Paese, ne asportava le Porte in trionfo, e tutta colle armi sottometteva la Romagna al partito de' Guelfi e alla devozione della Santa Sede, e dall'altra moveva guerra a' Modonesi, ne assediava la Città,

è, e vincitrice ne traeva prigioniero il Re Enzio Figlio di quello stesso Imperatore Federico, e fidando infine non tanto nella debolezza degli ultimi periodi di quel Principe, quanto più nella propria potenza, e buona amicizia colla Corte di Roma il negava coraggiosamente e alle offerte, e alle minacce del Padre?

Per tutte le ragioni sopra discorse gl'Istorografi, e li Giurubblicisti più dotti consentono, che le Costituzioni di Federico II. non ebbero mai vigore di legge in Italia, perciocchè la libertà delle Repubbliche, e la facoltà di reggersi colle leggi proprie consacrata da Federico I. col riferito Trattato della pace di Costanza firmato, come sopra, il 25. Giugno 1183. fu pienamente consolidata sotto il Dominio di Federico II. a modo che si sottrasse in breve l'Italia da ogni dipendenza dall'Impero. E per non lasciare questa parte di discorso senza una qualche autorità, diremo che il celebre Ottone di Freisingen parlando dei tempi di Federico I. cui era coetaneo, e antecedenti anche al riferito Trattato, rappresenta lo Stato dell'Italia in questi termini = *Le Città sono tanto appassionate per la libertà, e sì avido di sottrarsi alla insolenza dell'altrui potere, che il giogo hanno scosso di qualunque altra Autorità, tranne quella de' Magistrati, che le governano; dimodochè tutta è piena attualmente l'Italia di Città libere, delle quali ciascheduna ha obbligato il suo Vescovo a risiedere entro il recinto delle loro mura; ed appena ora si conta un solo Nobile, per quanto sia la di lui giurisdizione, che non viva sottomesso alle leggi, ed al governo di una qualche Città* =.

Ed il sommo Istoriografo Robertson, che riferisce il suddetto passo di Ottone, discorrendo nella sua celebratissima Introduzione alla Storia di Carlo V. dei tempi di Federico II., e dei posteriori si esprime nel seguente modo al Tom. 2. pag. 133. ivi = *Fu poscia riguardato questo Trattato di Costanza qual articolo importante della giureprudenza dell'età di mezzo, che solevasi inserirlo ai libri de' Feudi in fine al Corpo del Diritto civile. Codesto Trattato garantiva alle Città confederate i loro più insigni privilegi, e le Comunità si diportarono con tal valore negli sforzi che fecero per ampliarli e lor privilegj, e sì prodezze furono ad esse le occasioni, che la maggior parte delle grandi Città d'Italia, prima che terminasse il secolo decimoterzo, scossa aveano ogni specie di sommissione all'Impero, ed eransi erette in altrettante Repubbliche indipendenti e sovrane* =

Ma se le Costituzioni di Federico II. non potevano avere di per se, come si è provato forza di legge, havvi almeno alcun fondamento onde giudicare, che la di lui controversa Costituzione riguardante gli Eretici fosse poi ricevuta, e accettata come legge in qualche Stato dell'Italia, e abbia fatto parte mai o della Civile, o della Canonica Legislazione? E quanto al primo rispetto non occorre di dire, tanto è noto a ciascuno, che il Codice Giustiniano, il quale forma legge per Noi, e contiene una raccolta di tante Costituzioni di Giustiniano stesso, e di molti Principi suoi Antecessori nell'Impero, non può avere attribuito alcuna sanzione alla Costituzione

di Federico, la quale fu posteriore di sei secoli alla promulgazione di quel Codice. Gioverà bensì il ricordare, che essendo poi state, per opera di alcuni Compilatori, aggiunte allo stesso Codice altre Costituzioni di Principi, che tennero ne' tempi appresso l'Impero, come di Leone, di Nicefero Foca, di Basilio Porfirogeneta, e di tanti altri, è pacifico nel Foro per opinione anche de' più rilassati Giuristi, che tali Costituzioni possano bensì allegarsi come semplici autorità, ove o spieghino l'antico Diritto, o aggiungano qualche cosa che da quello non sia disforme, ma non abbiano qualsiasi forza nè di legge nè di autorità, ove il disposto nelle medesime venga in opposizione ad alcuna legge del Codice. Così il Gotofredo nei Commenti al Proemio di tali Costituzioni ivi = *Hae Novellae multa corrigunt, ex Justiniano jure; nullius tamen apud Nos autoritatis sunt, nisi ut Graeci apud Cujaccium notant in iis, de quibus antea nihil constitutum fuerat, vel quae jus vetus explicant, aut suppleant* = Ma così è che la controversa Costituzione di Federico escludendo dalla successione degli Eretici, non solo i loro figli, o altri Parenti Eretici, quant'anche gli Ortodossi, viene in aperta opposizione alle leggi del Codice, e specialmente alla suddetta legge *Cognovimus* 19. *Cod. de Haeret.* Dunque non può essa aver fatto parte giammai legittimamente della nostra civile Legislazione.

Non può dirsi però altrettanto della legislazione Canonica. Gregorio IX. il quale aveva le tante volte scomunicato Federico II. ben conoscendo, come le Costituzioni di questo Principe

tanto in viso alla Chiesa non potessero per tutte le ragioni sopraindicate avere certamente alcun vigore di legge in Italia, e forse neppure nell'Impero, come aveva fatto inserire nel Testo Canonico, e precisamente nei suddetti due Capitoli della Costituzione di Federico contro i Principi fattuari, o semplici tolleratori di Eretici ne' loro domini, così fece ne' medesimi Capitoli inserirvi anzi inserì Egli stesso anche il controverso §. GAZAROS che tocca la punizione degli Eretici e de' Circoncisi. Ora Chi il crederebbe! Quel Sommo Pontefice quasi prevedendo la stravolta interpretazione, che in grazia della parola *Circoncisos* = si fosse potuto dare, come nel caso presente, al suddetto §. *Gazaros* da qualche Ebreo convertito alla fede troppo avido delle altrui stanze, nel ricordare gli altri Eretici nominati nel §., pretermise affatto i *Circoncisi*. Che per lo stesso Innocenzo IV. non dubitando, pel bene della Chiesa, di far sua la Costituzione di un Principe da Lui scomunicato e fatto privato dell'Impero e del Regno e nominandolo col titolo di *Quondam Imperator*, che pur era ancor vivo, la trascrisse letteralmente nel Settimo delle Decretali *lib. 5. tit. 3. Cap. 1. e 2.* e la trascrisse tanto nella suddetta parte che riguarda direttamente gli Eretici, come al §. *Gazaros*, quanto nelle altre sue parti intorno ai sospetti di Eresia, e agli Aderenti, Ricettatori, Difensori, o Partigiani qualunque, e intorno ai Principi che non esterminalassero dalle loro Terre: ma ricordandosi ne' suddetti Capitoli li nomi degli Eretici scritti

nella Costituzione di Federico, e precisamente quelli indicati nel suddetto §. 5.º ommette Egli pure del tutto quell'Uno de' CIRCONCISI. ivi = *Cum adversus* (sono le parole del suddetto Pontefice) *haereticam pravitatem quondam Fredericus Romanorum Imperator promulgaverit quaedam leges, per quas, ne pervagetur, compesci poterit pestis illa: . . . . Noverit Universitas vestra, quod Nos ad instar felic. record. Gregorii Papae predecessoris nostri excommunicamus, et anathematizamus universos haereticos, Catharos* (che la Costituzione di Federico appella = *Gazaros* =) *Patarenos, pauperes de Lugduno* (che nella Costituzione sono i Leonisti) *Passaginos, Joseppinos, Arnaldistas, Speronistas, et alios quibuscumque nominibus censeantur etc.* =. Si può Egli desiderare altra dimostrazione più di questa palese, e manifesta, onde riconoscere esclusi dalla penale sanzione gli Ebrei, ove pure di Essi avesse inteso parlare Federico?

Ma nell'ipotesi figurata di sopra, che le Costituzioni di quel Principe potessero aver avuto dalla loro promulgazione nell'Impero forza di legge in Italia, o che in Italia fossero state dappoi per pubblica autorità accettate, è poi certo che sotto nome di CIRCONCISI volesse veramente Federico significare gli EBREI? E primieramente è noto a buon conto, che mentre la Circoncisione era prescritta per legge inviolabile di religione appo gli Ebrei, fu però anche in uso d' assai presso altri Popoli, come i Fenicii, i Sirii, gli Arabi, gli Etiopi, gli Idumei, e gli Egizii: Che anzi riputavano gli Egizii, che la sapien-

za della geometria, della astronomia, e della magia non potesse trovar bene aperto l'adito all'intelletto senza il segnale della Circoncisione, e credevano di ratterperare le insidie dello Spirito maligno, consecrandogli le primizie prime del sangue, e della carne, onde l'anima più sublimata, e quasi sciolta dall'ingombro terreno avesse più libero il volo a cantare i magici carmi ispirati, e ad apprendere l'arte dell'incantesimo: le quali cose sono discorse eruditamente da Strabone *lib. 17.* da Erodoto *lib. 2. C. 104.* da Diodoro Siculo *lib. 2. p. 35.* e da Santo Ambrogio *Epist. 77.* Il perchè sarebbe assai fallace l'argomento che si volesse trarre in via di induzione dalla Circoncisione al Giudaismo, quasi che si potesse dire = *Circonciso dunque Ebreo* = non essendo questi altrimenti termini di necessaria relazione fra di loro. Dopo ciò confesserò anche ingenuamente, che a me non è dato di stabilire con certo giudizio, a quale Setta precisamente alludesse Federico in quella sua Costituzione: se stengo però essere cosa evidente, che parlava di una Setta Ereticale, e per conseguenza di Cristiani (e questo pur debbe bastare all'uopo), non mai di Ebrei. E ben mi confido, che di un tal mio ignorare non vorranno li discreti Compositori delle cose darmi debito alcuno pensando, come quella parte di Storia dell'età di mezzo, che comprende i cinque Secoli delle Repubbliche Italiane sia avvolta in tanta caligine anche rispetto agli avvenimenti più importanti, che non è a stupire, se, essendo oltre a ciò la istituzione delle Sette di sua natura arcana, e tenebrosa,

siasi perduta ogni memoria di Una di esse forse la più meschina, ed oscura. E mentre l'Italia ebbe Istoriografi insigni, e celebratissimi di ogni altra Epoca, avrebbe desiderato a buon diritto di trovare più diligenza, e affetto patrio negli Scrittori, che vissero nel medio Evo, i quali avessero illustrato quel periodo di tempo, che fu forse più degli altri glorioso per l'Italia. Che di vero la gloria dell'antica Repubblica Romana stava entro le mura di Roma, e le Provincie soggette spoglie persino del Civile diritto Quiritario non ricevevano, che uno splendore ripercosso, per così dire, da quello della grande Capitale dominatrice della Terra. Ma prescindendo anche da un tanto difetto, Chi saprà spiegare a cagion di esempio, da qui a secento anni, cosa si fosse la Setta de' LATINISTI, che io certo, e moltissimi altri nol sapremmo dire neppur di presente; la quale però con molte altre Sette odiose ai Principi, e ai Principati è stata, non ha guari, condannata da una Sentenza di alta Polizia preferita in queste Provincie? Forse crederanno i nostri tardissimi Nepoti, che fra gli altri requisiti pur quello fosse necessario soprattutto, onde far parte della Setta, di professare la più colta, e più squisita latinità. E Chi sa quanti vi siano non pertanto in quella o Fabbri ferraj, o Legnaiuoli, o Artigiani che di latina favella neppur sappiano un jota? Così lungi, che i Circoncisi di Federico fossero di Giudaica Religione, forse ben molti, e molti vi erano, cui era ignoto persino il Vecchio Testamento. Ma noi sappiamo inoltre per quella Sentenza, che tanto i *Latinisti*, quan-

to gli *Adelfi*, i *Maestri Perfetti*, i *Fratelli Arrosti*, i *Figli di Marte*, del *Dovere*, gli *Ermolasti*, gli *Americani*, e gli *Illuminati*, e tanti altri provengono tutti dalla antica primaria Setta de' *Massoni*, ossia *Liberi Muratori*. E così pure sappiamo dalla Storia, che tanto i **CIRCONCISI** quanto li *Patareni*, i *Speronisti*, gli *Arnaldisti* e molti, e molti altri, che nomina Federico in quella, e in altre sue Costituzioni contro gli Eretici discendevano dalla primaria, e principale Setta de' *Catari*, o de' *Gazari*, che ai tempi di Federico stesso affliggeva la Chiesa, e che essa medesima era poi una Setta riformata della più antica de' *Manichei*. La quale notizia importantissima abbiamo potuto ricavare dall'Opera tantorinomata del Venerabile Padre Moneta Domenico *adversus Catharos, et Valdenses*, ove nell'I.<sup>a</sup> Dissertazione premessa all'Opera, dopo essersi detto, che i *Catari* sono una derivazione del *Manicheismo*, si soggiugne, che tutte le altre Sette di *Cristiani Eretici*, che perturbavano la Chiesa ai tempi di Federico II. fra le quali pur quella de' **CIRCONCISI** erano tante Sette secondarie, infauusta progenie della Setta principale de' *Catari* ivi = *Manichaeorum haereseos, quae tertio Ecclesiae Saeculo ex impuris Ethnicorum ac Gnosticorum lacunis Manete Persa antesignano emergens, diu lateque pervagata est, sobolem ac progeniem fuisse Catharos seu novos XII. et XIII. Seculi Manichaeos nemo dubitabit, . . Principes vero Catharorum Sectas tres ibidem designat, Albanensium nimirum, Concorrezensium, et Bagnolensium qui in Lombardia potissimum obtine-*

*bant, quarum dogmata exhibebimus capite sequenti. Pleraque alia eorum nomina recitat Concilium Lateranense III. C. 27. et Fridericus Imperator in Authentica de Statutis, et consuetudinibus, sed expressius in altera, quae est apud Petrum de Vineis lib. 1. Epist. C. 25. in qua proscribit Patarenos, Speronistas, Leonistas, Arrianistas, CIRCUMCISOS, Passaginos, Joseppinos, Carracenses, Albanenses, Franciscos, Bannarolos, Comitastas, Valdenses, Bulgaros, Commincellos, Barriros, et Ortolevos, cum illis de Aquanigra etc., quae quidem nomina, si Valdensium et Leonistarum excipias, IN CATHAROS RECIDUNT, SEU NOVOS MANICHÆOS =.* La quale autorità è di tanta fede per noi, che non può certamente altra desiderarsi maggiore, poichè il Venerabile Padre Moneta visse ai tempi di San Domenico, il di cui Ordine fu istituito da Innocenzo III. e confermato da Onorio III. per l'esterminio degli Eretici; e ben il sanno, e il ricordano gli *Albigesi* i quali erano appunto *Patareni* o *Puritani* provenienti dai *Catari*. E d'altronde S. Domenico era coetaneo a Federico II., il quale ad eccitamento dello stesso Onorio III. promulgò come sopra, le Costituzioni contro gli Eretici.

È noto peraltro per le Sacre Storie, che nei primitivi tempi della Chiesa esistettero due Sette Ereticali, a ciascuna delle quali il nome può applicarsi ragionevolmente di *Circoncisi*. La prima fu di *Coloro*, i quali considerando forse, che Gesù Cristo medesimo prima di ricevere il Battesimo si era sottomesso Egli pure alla Circoncisio-

ne, e che predicava non esser Egli venuto a mutar la legge del Divin Padre, ma a confermarla, dogmatizzavano essere necessario alla salute non solo il Battesimo, ma ben anche la Circoncisione; per la qual cosa essendo nata in Antiochia una Sedizione contro gli Apostoli, S. Paolo, e S. Barnaba, il di cui Capo credesi fosse un certo Cerinto, fu tenuto nel Cinquantesimo Anno dell' Era Cristiana un Concilio, cui intervenne il Principe degli Apostoli S. Pietro, nel quale fu condannata una tale Eresia, e fu deciso non essere più necessaria la osservanza in ciò della legge di Mosè come risulta dagli Atti degli Apostoli. *Cap. 15. versic. 5.* E sappiamo non pertanto, che S. Paolo stesso essendo, dopo lo scioglimento del Concilio, venuto a Derben, e a Listra, avendo assunto seco Timoteo giovinetto di aurei e candidi costumi, onde associarlo nella Evangelizzazione, il circoncise: la qual cosa vuolsi fatto all' intendimento, che il nuovo Discepolo più facilmente fosse accolto a spiegare la nuova dottrina fra gli Ebrei, i quali sapevano esser Egli di Padre Gentile. *Act. Apost. Cap. 16. versic. et seq.* L'altra Setta poi è di quelli, i quali dopo essere venuti nel Cristianesimo proseguono a giudaizare osservando li riti, e le cerimonie degli Ebrei. E S. Paolo scrivendo ai Galati *Epistol. cap. 2. vers. 11.* dice di essersi opposto in faccia a CEFA perchè era degno di riprensione *≡ Cum autem venisset CEPHAS Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat ≡.* Ed è noto, che o si voglia derivare questo Vocabolo di *Cephas* dal Caldaico, e dal Siriaco, che vuol dir

*≡ Pietra ≡* o piuttosto dal Greco che suona *≡ Capo ≡* è certo, ripeto, che Gesù Cristo medesimo con tal nome appellò Pietro o per raffigurare in Lui la Pietra fondamentale della Chiesa, o per caratterizzarlo Capo, e Principe degli Apostoli. *Joan. Evangel. cap. 1. versic. 42. ivi ≡ Intuitus autem eum Jesus, dixit: Tu es Simon filius Jona: tu vocaberis Cephas: quod interpretatur Petrus ≡.* Il qual rimprovero vuolsi, che S. Paolo facesse a S. Pietro, perchè sembravagli che allorchè questi si intratteneva fra gli Ebrei si adattasse un po troppo a costumi loro: del che però molti Santi Padri vogliono escusare S. Pietro dicendo, che così adoprassero prudentemente per non urtare di soverchio in que primordii colla Religione de' Giudei, tanto più che non è a supporre, che la nuova legge potesse essere obbligatoria, se non dopo che fosse stata sufficientemente nota, e diffusa: e in questo proposito ricordo essere stata grave e sottilissima quistione fra Santo Girolamo, il quale opinava, che la legge del Vecchio Testamento fosse per tutti gli effetti *morta* immediatamente colla passione di Gesù Cristo, e Santo Agostino, il quale sosteneva all'incontro, che colla passione di Cristo fosse bensì *morta* quell'antica legge, ma non fosse per ciò divenuta *mortifera*, se non in seguito di una sufficiente promulgazione, e diffusione del Vangelo: la quale opinione più moderata venne poi seguita dalla Comune de' Teologi. Ma se bene il nome di *Circoncisi* possa comodamente appropriarsi, come dicevamo, ai Seguaci tanto dell' una, che dell' altra Setta, pure non arderei

di asseverare, che o degli Uni, o degli altri parlasse Federico nella sua Costituzione, poichè parmi poter dedurre dalla Storia Ecclesiastica, che quella prima Setta restasse interamente spenta ne' tempi primitivi della Chiesa, e l'altra non tornasse a ripullulare, che nei tempi posteriori a Federico, onde niuna di esse fosse molestata quando Egli promulgava quella sua Costituzione.

Comunque siasi basta a noi, che sia certo, e lo è anche per l'autorità surriferita del Venerabile Padre Moneta, che Federico non intese parlare degli Ebrei, ma bensì de' Cristiani Eretici, e precisamente di una Setta secondaria discendente dalla principale in que' tempi de' Catari, e questa dall'antichissima de' Manichei. E ben tal cosa è indubitata del pari e per la lettera e per lo spirito della medesima Costituzione di Federico.

Dico per la lettera; poichè non solo esprime, e ripete Federico in tutta la Costituzione, che intende Egli di prescrivere le sanzioni penali contro gli Eretici onde esterminali troppo pertinace pravità, ma nello stesso controverso §. 5. esprime ancora che le pene in esso minacciate percuotono i Catari, i Patarenisti, i Leonisti, gli Speronisti, gli Arnaldisti, li *Circoncisi*, e **TUTTI GLI ERETICI** = *Gazaros, Patarenos, Leonistas, Speronistas, Arnaldistas, Circumcisos, et OMNES HAERETICOS =; ed è agevole il conoscere, come quel **TUTTI** = *omnes* = sta in senso di relazione agli Eretici soprannominati, e per conseguenza alli *Circoncisi**

si, che sono li nominati in ultimo luogo; e ciò a più forte ragione, perciocchè, come dicono i Loici, e i Forensi *relatio fit ad proxima*, e però quel termine di relazione *tutti* non può non comprendere principalmente i *Circoncisi*.

Dico, e tanto più li dico, pel senso, e per lo spirito della medesima Costituzione: E primieramente la Costituzione parla di *Circoncisi* condannati a perpetua infamia: Dunque non di *Ebrei*, i quali per lo perseverare nell'antica legge del Signore non sono debitori, come vedemmo da principio, di alcuna colpa punibile nel Foro esterno, e però non sono altrimenti infami nè di fatto, nè di diritto. La Costituzione parla di *Circoncisi*, che debbonsi proscrivere, ed esiliare dagli Stati, sotto pena irrogata ai Principi Cristiani, che li tollerassero, di essere cacciati Essi dal Trono, e di vedere le loro Terre abbandonate all'arbitrio, e alla occupazione de' Cattolici: Dunque non degli *Ebrei*, i quali, ove furono accolti una volta, vogliansi umanamente trattati, nè possono espellersi, che per quelle cause di reità, per cui espellere si potrebbe un altro qualunque Cittadino. Parla la Costituzione de' *Circoncisi*, a cui debbono togliersi i beni, e confiscarsi: Dunque non degli *Ebrei*, le proprietà de' quali sono sacre e rispettate per le leggi civili, e per le Canoniche, come quelle de' Cristiani. Parla infine la Costituzione de' *Circoncisi*, dalla successione de' quali vogliansi esclusi non solo i figli, e parenti, che siano della medesima Setta ma ben anche quelli, che siano seguaci della Santa Ortodossa Religione. Dunque

non degli Ebrei, i figli de' quali convertiti alla fede non solo conservano intatta invulnerata la ragione del succedere, ma hanno diritto ancora di costringere il Padre ad assegnar loro all'atto del Battesimo la Quota legittima, e a compilarvi inoltre un legale Inventario di tutte le Sostanze, onde conseguirne poi l'intera porzione vivente all'epoca della Successione quando che sia per aprirsi, non avuto riguardo a qualunque particolare disposizione in contrario: le quali cose sono anche ordinate nel §. 18. della celebratissima Costituzione = *Propagandae per Universum* di Papa Clemente XI. dell' 11. Marzo 1704. riportata per intero dal Ferraris Bibliothec. Ven. *Hebraeus num. 21.* Che più! La Costituzione in fine, anzi il suddetto controverso §. 5. parla de' quegli Eretici, e Circoncisi, che siano sempre sospetti di appartenere alla Setta i quali se entro un anno dalla Ecclesiastica ammonizione non abbiano arrecato prove conclusive della loro innocenza, debbano quali assolutamente Eretici essere sottoposti alle severe sanzioni relative. = *Qui autem* (subito dopo aver nominato li Circoncisi) *inveni fuerint sola suspitione notabiles, nisi ad mandatum Ecclesiae, juxta considerationem suspicionis, ac qualitatem personae, propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint, tanquam infames et banniti ab omnibus habeantur: ita quod si sic, per annum manserint, ex tunc eos sicut Haereticos condemnamus* = Oh mi si dica di grazia qual sia quello l'Ebreo, il quale essendo nella Università, e nella Sinagoga abbia contro di se il solo sospetto

di essere Ebreo, e che non purgandosi dalla sospizione, debba essere (cosa veramente degna di riso) condannato come vero Eretico! E non è dunque chiaro, e palese, che la Costituzione parla di Eretici, e che sotto nome di Circoncisi si comprende una Setta di Eretici?

Ma che giova l'intrattarsi più oltre in tanti argomenti, avvegnachè d'altronde giustissimi, dal momento che esiste, e noi ben l'abbiamo rinvenuta, una speciale Costituzione dello stesso Federico II. sul conto degli Ebrei, la quale a confutare la contraria ridicola opinione vale ben più assai, che tutte le ragioni che da noi allegare si potessero. Con tale Costituzione che comincia = *Etsi Jurisdictionis nostrae* = fa noto l'Imperatore alla Età sua, e a tutta la Posterità succeditrice in perpetuo, che mentre la grazia del Principe vuolsi comune indistintamente a tutti i suoi Sudditi, tuttavia debbe il Principe stesso coprire specialmente del manto del suo patrocinio quelli, come pur sono gli Ebrei, che trovinsi in deteriore condizione di Stato, e respirino principalmente nella Sovrana Clemenza. Quindi dichiara, che tutti gli Ebrei de' suoi vasti dominii, debbano considerarsi come altrettanti CIAMBERLANI, ossia Gentiluomini destinati al servizio della sua Camera Imperiale, e godere de' diritti, e prerogative, che a tali Personaggi si addicono. Dispone inoltre che Egli riceve sotto la speciale protezione sua, e dell'Impero gli Ebrei, i loro figli, e le figlie, e tutti li beni, che posseggono, e potranno possedere in avvenire. Finalmente approva, e conferma tutti

i buoni usi, e consuetudini introdotte in loro favore per le leggi, e Costituzioni de' suoi Augusti Predecessori = *Etsi jurisdictionis nostrae* (non sia discaro a' nostri leggitori, che qui riportiamo per intero questo importantissimo monumento) *gratia cunctis quos nostrum regit Imperium communis debeat esse fidelibus, illos tamen gratiori humanitate complectimur, legis humanioris quos gravat conditio, et qui in sola protectione nostrae lenitatis respirant. Per praesentem igitur privilegium, praesens aetas noverit et successura posteritas, quod Nos attendentes immunitatem gentis Iudaismi, et quod omnes et singuli Iudaei degentes ubique per terras nostrae jurisdictioni subjectas, Christianae legis, et Imperii praerogativa (qua dominamur et vivimus) SERVI SUNT NOSTRAE CAMERAE SPICATAE: ad supplicationes C. et O. servorum nostrorum, PERSONAS FILIOS, ET FAMILIAS AC OMNIA BONA eorum, quae in praesentiarum juste tenent et possident, et in posterum justo titulo poterunt adipisci sub protectione nostra et Imperii nostri recipimus speciali: boni usus et approbatas consuetudines, quibus temporibus divorum Augustorum praedecessorum nostrorum (recolendae memoriae) usi sunt, haec tamen ipsis in servitiis et debita fidei nostrae constantia persistentibus de munificentia nostrae gratiae et ex certa scientia confirmamus =* la quale Costituzione in favore degli Ebrei viene, come da noi è stata trascritta, riferita da Pietro delle Vigne lib. 6. Epist. 12. E benchè sia senza data, come quella contro gli Eretici, e le

molte altre tramandateci dallo stesso Pietro dalle Vigne, pure una ben facile critica osservazione sulla Storia di que' tempi la dimostrerà a quella medesima contro gli Eretici posteriore. Noi in fatti dicemmo altrove, che Federico II. promulgò la Costituzione orribile contro gli Eretici quasi prezzo della Corona, che riceveva da Onorio III. e che Egli stesso fa noto nel Proemio che la stese in quel medesimo giorno, in cui dal Sommo Pontefice gli fu posto in capo l'Imperiale Diadema; e però la Costituzione contro gli Eretici, e Circoncisi non può non giudicarsi anteriore a quella promulgata in favore degli Ebrei. Ma in mezzo a tale, e tanta, e sì enorme difformità fra le due disposizioni di Federico, l'una in odio degli Eretici, e Circoncisi, l'altra in favore degli Ebrei, chi mai, che pur sia nato di Uomo, crederà che parlandosi in quella di Eretici non si parli veramente di Eretici, e che possa tradursi agli Ebrei, che furono tanto onorati, e favoreggiati dal medesimo Imperatore? E anche nella ipotesi, veramente bestiale ipotesi, che quella Setta Ereticale de' Circoncisi volesse dire Ebraica Setta, non sarebbe la prima Costituzione stata solennemente abrogata dalla posteriore risguardante direttamente gli Ebrei? E pugnando Essa inoltre colle umanissime disposizioni del Testo Canonico, come abbiamo di sopra dimostrato amplamente, qual forza di legge, sempre nella suddetta ipotesi, potrebbe aver al presente, onde recarla in mezzo nelle civili contese?

Ma prescindendo da ogni ipotesi disperata

e stravolta, noi ci confidiamo di avere dimostrato, come ci proponemmo 1. Che le Costituzioni di Federico non ebbero mai forza di legge in Italia. 2. Che la sua Costituzione intorno agli Eretici, e Circoncisi e la relativa Autentica Gazaros fu ricevuta in Italia solo per la Sanzione del Testo Canonico, il quale però non fa parola di Circoncisi. 3. Che lo stesso Federico sotto nome di Circoncisi non intese altrimenti gli Ebrei i quali furono anzi da Lui con altra Costituzione di molti onori, e prerogative insigniti: non crederò io, che in tutta la Giurisprudenza Civile, e Canonica sia per trovarsi alcun Giureconsulto, che fosse di contrario avviso: Il celebre Unnio nella sua Encicl. Iur. Univers., che dopo il Padre Moneta è forse l'unico, che parli di quella Autentica Gazaros in relazione alla parola Circoncisi professa la stessa nostra opinione come ne fa fede il tante volte nominato *Ses de Iudaeis Cap. 18. num. 5. e 6. ivi = Et dicta Auth. GAZAROS, in qua legitur Circumcisio ad perpetuam damnari infamiam, dicit ibi Henricus Encicl. Iur. Univers. part. 1. tit. 9. num. ad Iudaeos non pertinere, ex quo Circumcisio illi, de quibus loquitur dicta Lex ex dispositione ejusdem Auth. proscribuntur ipsorumque bona publicantur, unde infert quod de Iudaeis dicta Auth. intelligi non potest, qui, dummodo pacifice vivant, et nihil turbulentum agant, non privantur eorum substantiis, nec possunt expelli =*

E qui avrebbe fine una volta ogni nostro ragionare, se non che nel chiudere di questi fogli, ci viene riferito, come un sommo Giurecon-

sulto, il quale lungi, che appartenga a quel tale Volgo de' Forensi, ottiene ben degnamente i primi onori del Foro, abbia ultimamente confortato l'Ebreo convertito a non disperare della cosa, rivolgendolo con cieca, e nuova fede l'animo alla disposizione del Cap. 6. della Novella 118. di Giustiniano, in cui, come a ciascuno è noto, sta tutto il novissimo Editto circa le Successioni intestate, il quale Capitolo è del seguente tenore ivi = *Haec autem omnia, quae de successione generis sancivimus, obtinere in illis volumus, qui Catholicae fidei sunt: IN HÆRETICIS ENIM jam a nobis positas leges firmas esse praecipimus, nullam novitatem aut immutationem ex praesenti introducentes lege =* E qui parmi, che il sottilissimo Giureconsulto abbia dovuto dire „ Quando in una controversia qualunque o di contratto, o di successioni fra Ebrei abbia interesse, ed entri in causa un Cristiano posto in non cale il Diritto Mosaico debbe prevalere, e anzi solo attendersi il Diritto Romano. Se qui però l'Erede Cristiano pretenderà tutta sua la successione, come potranno difendersi i poveri Ebrei, e sostenere di essere ammessi alla successione? Col Diritto Mosaico no, perchè abbiamo supposto, anzi conceduto, che tacia in concorso di un Cristiano. Col Diritto Comune Romano Antico, o Nuovo no, perchè abolito dal Diritto Novissimo espresso nella suddetta Novella 118. Col Diritto stesso Novissimo no, e tanto meno, perchè non parla, che dei Cattolici, e non comprende gli Ebrei. E non avendo dunque

„ presidio di legge cui appellare per succedere  
„ come pretenderanno di succedere? „

È questo, se mal non mi appongo, il gen-  
tile sofisma, o a meglio dire l'ingegnoso sche-  
zzo, che immagino sarà stato architettato, e che  
inviterebbe quasi alle risa, se l'autorità del som-  
mo Giureconsulto non consigliasse a rispettarne  
o almeno a compatirne anche le inezie. E a buon  
conto noi potremmo sull'istante chiudergli la  
bocca, e liberarci dalla noja di rispondere di-  
cendo solo a tutta risposta, che non conviene  
menar tanto rumore appellando alla disposizione  
di una Novella, e precisamente di quella No-  
vella 118. la quale per opinione de' più eruditi  
Scrittori, e di Lui medesimo, allorchè scriveva  
in una celebre causa del diritto di Successione  
intestata oltre il decimo grado, non fu mai re-  
cevuta come legge in Italia, e non fu mai in  
osservanza, perchè prevalsero in tutti i tempi  
le antiche leggi, e gli Statuti concedenti un  
presso che illimitata preferenza all'Agnazione.  
La quale opinione è pur la nostra come fonda-  
tissima nella Storia della Legislazione, ed anche  
per l'autorità dell'esimio Contraddittore rispet-  
tabilissima.

Nel principio del sesto Secolo dell'Era Cri-  
stiana pensava Giustiniano di aggiungere all'Im-  
pero Orientale l'Italia, la quale fino dal 476. tra-  
svagliata dai Barbari era allora tenuta dai Goti,  
e quindi sarebbe, ove avesse avuto buon succes-  
so l'impresa, caduta sotto la dominazione de' Gre-  
ci, che al dire del Muratori (*Annali d'Ital. Tom.*  
*8. pag. 219.*) avrebbero forse in barbarie superato

i Goti medesimi. Così nel finire dell'undecimo  
secolo pretendeva, come vedemmo, Federico Bar-  
barossa di unirla all'Impero Occidentale. Erano  
pari le ragioni di entrambi: la bellezza della Pe-  
nisola, e la potenza loro. Antichissimo, e fatale  
destino dell'Italia che fosse considerata Provin-  
cia ora dell'Oriente, ed ora dell'Occidente, e  
dovesse mai sempre appartenere a tutti fuorchè  
a se medesima. Ma la invasione della Sicilia che  
fece Giustiniano per la virtù di Belisario (notin-  
si bene le Epoche) nel 535., la prima rotta data  
ai Goti in Italia nell'Anno 536. e successivi, e  
la loro sconfitta colla morte di Totila, e di Teja  
operata dall'Eunuco Narsete nel 555. non pro-  
dusse altrimenti quella intera sommissione, che  
pur è necessaria, pei noti principj del pubblico  
Diritto, onde rendere legittimo il possesso deri-  
vato dalla occupazione bellica, e legittima la giu-  
risdizione di Impero sopra il Paese di conquista.  
E non sì presto per le trame di Soffia Moglie di  
Giustino che succedette al Trono di Giustiniano  
giugneva a Narsete (e fu precisamente nel 567)  
l'Ordine di lasciare il Comando militare dell'I-  
talia, che già discendeva ferocemente dalla Ger-  
mania stimolato forse, come credesi, dallo stesso  
Narsete, Alboino Re de Longobardi a porre e a  
fermare stabilmente con sue genti il piede in  
Italia, facendola divenire il Teatro di lunghe de-  
plorabili vicende. Ciò posto: Non sia molesto  
l'osservare, come io osservai più volte tenendo  
dietro alle date, che Giustiniano promulgò le Pan-  
dette in Costantinopoli il giorno 16. Dicembre  
529. ordinando nella prima Prefazione in fronte

alle medesime, che fossero osservate *IN REGNIS URBIBUS* intendendo certamente, come pensa Gotofredo, Costantinopoli, e ROMA: e che l'ultimo suo Codice, che diciamo = *repetitae prelectionis* = fu promulgato in Costantinopoli il 16 Novembre 534: e l'osservare ancora, che tanto nella suddetta Prefazione alle Pandette, come nell'altra posta in fronte al riferito Codice Egli si intitola gloriosamente col nome, fra i molti altri, di GOTICO, volendo con ciò significare, come è pacifico, Vincitore de' Goti, e però Dominatore dell'Italia = *Imp. Caesar. Flav. Justinianus, Alemanicus, GOTTHICUS, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Vandalicus, Africanus, pius, felix, inclytus, victor, triumphator, semper colendus Augustus, ad magnum Senatum, et populum, et omnes orbis nostri Civitates* = Oh per gli Dei immortali! Come mai nel 532. e 534. si arrogava Egli in quel senso il titolo di *Gotico*, quando in quelle Epoche i Goti tutta tenevano, e dominavano tranquillamente l'Italia, e lungi, che fossero stati vinti, non era pur stata loro dichiarata ancora la guerra. Può essere che Egli meditasse allora in sua mente la non facile impresa; ma questa non aveva ancor ricevuto un principio di esecuzione. Forse che i Principi in que' tempi tenessero già per suo quello, che intendevano di far suo? Sta in fatto a buon conto, che Belisario, il quale fu il primo, come sopra, ad invadere in nome di Giustiniano l'Italia, era nel 534. occupato della conquista dell'Africa, e della totale sconfitta de' Vandali, e che nel finire dell'Anno medesimo, dopo

avere scorrendo colla sua flotta il Mediterraneo fino allo stretto di Gibilterra sottomesso all'Impero la Sardegna, la Corsica, Ceuta, Erizza, Majorica e Minorica, rientrava vincitore in Costantinopoli a ricevere l'onore del trionfo delle sue Conquiste. Sta parimenti in fatto, che Belisario solo nell'Anno 535. col pretesto, onde ingannare i Goti, di ripassare in Africa spingeva la sua flotta in Sicilia, occupata la quale ebbe poi luogo negli anni successivi la lunga, e lenta guerra Gotica in Italia. L'intitolarsi adunque, come fece Giustiniano, in quelle sue Prefazioni nell'Anno 532, e 534. Vincitore de' Goti e Dominatore dell'Italia, e l'ordinare, che le sue leggi fossero pubblicate, ed osservate in Roma sembra, per vero dire, debba ascriversi ad una di quelle sue tante jattanze Orientali. Con pari millanteria Egli si intitola ancora in quelle stesse Prefazioni = *Germanicus, Alemanicus, FRANCICUS* = ed è noto, che non debellò, e non sottomise giammai quelle Nazioni; e raccontasi anzi, che Teodeberto Re de' Franchi Principe nelle armi potentissimo moveva con grosso esercito per punire Giustiniano di una tanta arroganza, e cancellare così col sangue de' Sudditi quella ingiuriosa parola di *FRANCICUS*; la qual cosa fortunatamente non gli avvenne, perchè nell'intraprendere la Spedizione fu colla sua morte, che pur scioglie tutte le cose, spenta ogni speranza di vendetta. Che diremo poi delle Novelle, le quali solo nel 570; quando già tutta Italia libera dalle armi dell'Oriente era in potere de' Longobardi, furono compilate, e traslatate dal Greco nella latina lingua,

e solo dopo quell' Epoca cominciarono ad avere autorità di legge anche ne' Paesi soggetti all' Impero Orientale? Le quali cose tutte, qui sopra accennate di volo, trovansi amplamente discorse dal Gotofredo nella sua *Historia Juris Chronologica* premessa al Comento delle Pandette, dall' Einccio nella *Historia Juris lib. 1. Cap. 6. de Statu jur. a Justin. ad haec tempora*, dal Robertson *Introduzione alla Storia di Carlo V. Tom. 1. pag. 150. e seg.* dal Muratori *Antiquitates Med. Aevi disertat. 22. per tot.* e negli Annali d' Italia dall' anno 532. al 567.

È manifesto intanto per le Istorie, che i Longobardi i quali dopo la breve occupazione bellica di Narsete governarono, e travagliarono l' Italia o fosse per l' amore ai loro riti, e consuetudini, o fosse per l' odio a tutte le Istituzioni provenienti dagli Imperatori Orientali, avevano come attesta lo stesso Muratori nella suddetta Disertazione 22. in abborrimento speciale la legislazione di Giustiniano. Erano in que' tempi divulgati in Italia sei Corpi di leggi: la Longobardica, la Sicilica, la Ripuaria, l' Allemanna, la Bavara, ed alcuni frammenti, o tradizioni della Legislazione Romana. E le Nazioni Settentrionali, che occuparono l' Italia, avevano dato il privilegio a Cittadini, e la libera scelta di sottomettersi alle leggi de loro Maggiori, oppure a quelle, che trovarono più conformi alle proprie idee di giustizia, e di libertà. Il perchè quelle leggi sopraindicate non avevano altrimenti vigore di per se, e per la loro originaria promulgazione, ma solo pel consenso de' Cittadini renduto legittimo dalla pote-

stà, e dal volere de' Barbari; e quindi le Parti nell' incominciare de' Processi dichiaravano ai Giudici, che vivendo Esse alla tale, o tale altra legge, così intendevano di essere giudicate secondo la medesima: la quale istituzione avvegnachè rassembri alquanto strana, pur tuttavia gioverebbe forse anche al presente a diradare dagli occhi di certi Giudici la caligine nella retta applicazione della legge. Ma ovunque i Barbari si stabilirono cadde ben presto (per usare le espressioni del sullodato Robertson) in obblivione la Romana Giurisprudenza, che rimase per molti Secoli sepolta sotto il peso delle loro bizzarre Istituzioni, le quali furono del nome di leggi onorate dai Popoli dell' Europa.

Cessato poi nel 756. il tristo governo, che pel corso di 206. anni avevano fatto dell' Italia i Longobardi, e ciò per la virtù di Carlo Magno che trasse prigioniero in Francia Desiderio ultimo loro Re con tutta la sua Famiglia, cominciarono ben presto le Città della Italia divenute libere, come vedemmo di sopra, a compilare i Codici delle loro leggi Municipali, ossia gli Statuti, i quali concedendo, come a tutti è noto, una assoluta preferenza circa le Successioni intestate ai Maschi sopra le Femmine, agli Agnati sopra i Cognati, non fecero che confermare l' uso non mai interrotto in Italia e appreso dai principj della antica Giurisprudenza Romana, e non solo delle leggi Regie, e delle XII. Tavole, ma ben anche degli Editti de' Pretori, de' Senati Consulti delle Costituzioni de' Principi, e dello stesso Giustiniano scritte nel suo Codice; le quali leggi

pur erano tutte poco più, poco meno strettamente agnatizie. E però stavano quegli Statuti in aperta opposizione al novissimo Editto successorio di Giustiniano contenuto nella suddetta sua Novella 118. colla quale distruggendo di un sol colpo ogni precedente legislazione, ed anche la sua propria, e ponendo in non cale gli usi inveterati dei Popoli, e delle famiglie, preso da molto amore per le femmine, come con poca costanza lo era stato per la Chiesa, tolse con quella Novella in loro favore ogni per lui odiosa differenza in tutti gli Ordini delle successioni legittime. E benchè al diligentissimo e sopra tutt'altri erudito Lodovico Muratori non riuscisse di rinvenire negli Archivi dell'Italia Statuto Municipale, che fosse di più antica data del 1107, qual'è quello di Pistoja, che Egli riporta per intero unito alla Dissertazione 50. sulle Antichità del Medio Evo, pure non resta escluso, come Egli ne assente, che altri fossero compilati in Epoche anteriori. Nè avvi forse, come osserva dottamente lo stesso Muratori, altra cosa che provi meglio la libertà assoluta delle Repubbliche Italiane, e de' Municipii, quanto la primitiva Compilazione de' loro Statuti, poichè raccogliendosi da' medesimi, come quelle leggi fossero il risultato della volontà generale non sanzionata dalla autorità di alcun SUPERIORE, ben danno a divedere la intera indipendenza, che avevano le Repubbliche, e i Municipii dall'Impero sia dell'Oriente, sia dell'Occidente (\*). E

(\*) Muratori *Antiquit. Medii Ævi. Dissert.*

però, allorchè per fortunoso accidente sotto l'Impero di Lottario II. che fu incoronato nel 4. Giugno 1133. furono rinvenute, e disotterrate le Pandette di Giustiniano, e mercè il favore di quel Principe e del Sommo Pontefice Innocenzo II. e la dottrina di Innerio cominciò ad insegnarsi pubblicamente il Civile diritto in Bologna, cui debbe non poco l'Europa pel ritorno delle lettere, e specialmente della Giurisprudenza, le Città dell'Italia vivevano giusta i proprii Statuti, i quali escludendo le femmine in concorso

50. tom. 10. Column. 639. ivi = *Nihil autem tuculentius faciem ac regimen Liberarum in Italia Civitatum exprimere potest, quam veterum eorumdem Statutorum conspectus. Nempe illic et Magistratus recensentur, et forma regiminis explicatur, atque innumera alia occurrunt, quibus manu ducimur ad apte dignoscendum, qua auctoritate fruerentur, et qua sese methodo regerent temporibus iis omnes ferme Lombardiae, Tusciae, aliarumque Italiae partium Civitates =.*

È lo stesso Muratori in alcune annotazioni al suddetto Statuto di Pistoja dopo la riferita *Dissert.* 50. Column. 657., e 658. ivi = *Io sono di parere del dotto Signor Maffei, la dove dice: Ma cambiò interamente faccia tutta questa parte d'Italia, essendosi la maggior parte delle Città messe in Libertà, e convalidata poi solennemente con la pace di Costanza. Allora fu che si feno esse proprii Statuti, e che si formarono il loro Popolare Governo.*

de' Maschi, e li Cognati in concorso degli Agnati non davano luogo alla disposizione della troppo liberale Novella 118. Quindi avendo questa Città, cessata la barbarie de' tempi, dato all'altre dell'Italia, ed anche fuori il primo luminoso esempio di dottrina, ed essendosi a poco, a poco conosciuta anche altrove la somma sapienza della Legislazione di Giustiniano, cominciò il Diritto Giustiniano (intendo già sotto questo nome, e le Istituzioni, e le Pandette, e il Codice, e le Novelle) a passare dalle Scuole nel Foro, e ad essere ricevuto, pel tacito suffragio de' Popoli, o per l'adesione de' Principati, come legge de' varii Stati d'Italia. Ma, se ben si estima, si conoscerà, che una tale legislazione introdotta col tacito consenso, anzichè al GIUS SCRITTO appartiene propriamente al GIUS NON SCRITTO, o CONSUETUDINARIO: poichè essendo la sola promulgazione, e non la materiale Scrittura che fa porre la legge nel novero delle Scritte, o delle non Scritte, come Noi diciamo, a cagion di esempio, essere legge scritta quella di Licurgo, che Egli promulgò solo verbalmente, e non fu mai ridotta a Scrittura, così è forza il dire, che il Corpo del Diritto di Giustiniano introdotto dal tacito suffragio, e convalidato dalla osservanza in quelle parti, che non si opponevano alla precedente legislazione scritta degli Statuti, acquistò forza di legge appo Noi come Gius non scritto, o consuetudinario, avvegnachè risulti materialmente scritto ne' Volumi, che a Noi vennero dall'Impero Orientale. Per le quali cose è grosso errore quello

che va per le bocche di quasi tutti i poveri Pragmatici, che gli Statuti Municipali esclusivi delle Femmine, e de' Cognati siano esorbitanti, e correttori del Gius Comune e precisamente della Novella 118., da cui debbano ricevere interpretazione passiva, quando la cosa sta tutta in contrario, e cioè, che gli Statuti promulgati dalle libere Città dell'Italia formavano il vero Codice di scritta legislazione de' Municipii, che la Novella 118. come correttoria essa degli Statuti antecedentemente accettati nelle varie parti dell'Italia non avrebbe potuto a quelli derogare, che con una lunga diuturna osservanza in contrario ammessa in legittimo Contraditorio, e che essendo anzi stati sempre in Italia osservati e custoditi gelosamente gli Statuti esclusivi delle femmine debbesi la Novella medesima considerare per non avvenuta. Ma questa materia è stata con tanta dottrina, e con tanta filosofia di buona giurisprudenza trattata dal De Luca nel Discorso 1. *De Successionibus ab intestato*, che io pregherò i miei leggitori a voler prendere sott'occhio quell'eruditissimo Discorso, onde convincersi, che le leggi di Giustiniano non ebbero dalla loro promulgazione in Costantinopoli alcuna autorità in Italia perchè dominata allora dai Barbari, che l'acquistarono poi in tempi migliori qual diritto consuetudinario pel tacito suffragio dei Popoli, e che la Novella 118. non fu mai ricevuta in Italia come quella, che si opponeva ai già vigenti Statuti esclusivi delle femmine compilati dalle Città libere dell'Italia. Nè si vedrà, come osserva acutamente lo stesso De

Luca, che in que' Statuti nel preferire gli Agnati si derogasse al Diritto Novissimo Giustiniano; e si vedrà anzi che gli Statuenti procedettero per via di semplice dichiarazione: prova evidentissima, che il Diritto Novissimo non aveva bisogno di deroga, perchè non aveva avuto mai forza di legge: e che esisteva un principio assai più antico per la preferenza degli Agnati, della quale gli Statuenti dichiaravano gli effetti colle specifiche disposizioni de' loro Editti = *Per Statuta* (onde riferirne poche parole) *fere ubique prodita, etiam in ipsamet Romana Civitate, eorum animum populi declararunt, adeout non sint nova Statuta juris communis jam recepti, ac practicati correctoria, sed potius impeditiva primaevae ejus receptionis, et usus, juxta distinctionem non usus initiativi, ac alterius destructivi; potissime quia Statuta in hac parte non procedunt per viam novae dispositionis, sed per viam declarationis, ut liquet ex illo verbo DECLARANTES, nec sunt exorbitantia et juris communis correctoria, dum jus civile non habemus in ratione auctoritativa Imperatoris, eo modo, quo editum fuit, sed potius in ratione usus, ac legum respective particularium cujuslibet regionis, vel Principatus* =.

È dunque una favola, una mera favola, che la preferenza degli Agnati fosse correttoria, del Diritto Novissimo di Giustiniano, mentre nell'Italia tutta, e nelle altre regioni dell' Occidente prevalsero alla Novella 118. gli statuti Municipali esclusivi delle femmine fino alla Rivoluzione, che pur ricordiamo, di questi ultimi tempi.

E però dopo ben sette Secoli dalla primitiva Compilazione degli Statuti Agnatizii d'Italia conformi all' antica Giurisprudenza Romana, prevalse una nuova, e diversa politica di Stato, la quale favoreggiando una equabile ripartizione delle sostanze nelle Famiglie fece abolire i Fedecomessi, i Maggioraschi, e le Primogeniture, e togliendo inoltre nelle successioni ogni differenza fra Maschi, e Femmine, fra Agnati, e Cognati chiamò per la prima volta in vigore in una parte dell' Italia, e precisamente nella Lombardia il Diritto Novissimo Giustiniano, come risulta dalla notissima legge della Repubblica Cisalpina del 6. Termidoro Anno V. che corrisponde al 23. Luglio 1797. Che anzi io stesso, allorchè stava al sommo delle cose, come ora con pari imperturbabilità di animo trovomi cacciato al fondo, io stesso con legge proposta ai Comitati Riuniti del 26. Termidoro Anno V. (corrispondente al 13. Agosto 1797) estesi da Milano a queste Provincie la disposizione di quella legge 6. Termidoro. Ma dopo una breve vita, che ebbe per questa legge la Novella 118, dopo una vita più corta, che ricevette dal Decreto di Segreteria di Stato 5. Luglio 1815. durante il governo Pontificio Provisorio, data in appresso stabilità al Governo, fu promulgato, come abbiamo nel Moto Proprio 6. Luglio 1816., e 5. Ottobre 1824. l' Editto Perpetuo Successorio Agnatizio, ed esclusivo delle femmine al pari degli antichi Statuti; poichè dopo avere in tutto l' Ordine de' Discendenti all' infinito, in tutto l' Ordine degli Ascendenti, e nell' Ordine de' Collaterali fino al

terzo grado inclusivamente sanzionata la perpetua preferenza de' Maschi ad esclusione delle femmine, e degli Agnati ad esclusione de' Cognati, solo dopo tutto ciò vogliansi ammessi i Parenti della Persona defunta a succedere indistintamente a termini del Diritto Novissimo Giustiniano espresso nella suddetta Novella 118.

Ciò posto; È indubitata per tutte le cose sopra discorse, e non impugnata dall' Egregio Signor Contraddittore la inclusione degli Ebrei in tutti gli Editti successorii, e specialmente di Giustiniano medesimo anteriori alla Novella 118. Nell' ipotesi adunque, che pur la Novella gli escludesse, lo che resta a vedere, come potrebbe giudicarsi valida, ed efficace una tale esclusione, dal momento che rimane pacifico anche per opinione dello stesso Signor Contraddittore, che la Novella medesima non ebbe mai forza di legge nè per la sua promulgazione, nè per successiva osservanza de' Popoli, e che al presente non può recarsi in mezzo, che ove non esistano nè Discendenti, nè Ascendenti di qualunque ancorchè remotissimo grado, nè Collaterali entro il terzo grado inclusivamente? Come potrebbe quella Novella priva di qualunque vigore in ogni sua parte averlo soltanto in odio degli Ebrei, che d'altronde non furono nè punto, nè poco, come vedremo qui appresso, nominati nella medesima? Oh per vero dire, che questo non sarebbe altrimenti un ragionar da Cristiano! Abbia adunque l'esimio Signor Contraddittore la pazienza, dopo tanti Secoli, di aspettare ancora, che la Novella 118. acquisti quella forza di legge, che non ebbe

giammai, o che si tratti, tutt'al più, di una successione di Collaterali oltre il terzo grado, che allora meno inopportuno potrà Egli recare in campo la sua Novella 118., e pretendere da noi una risposta diretta tratta dal senso della medesima. Che in verità nel presente caso tanto il suo Ebreo convertito, quanto gli altri due perseveranti nel Giudaismo i quali come fratelli egualmente della Persona defunta sono in secondo grado di parentela collaterale, non sono così privi di senno, onde invocare, per succedere, quella Novella, la quale ammetterebbe alla consuezione le molte loro Sorelle favorite dalla Novissima liberale disposizione di Giustiniano.

Ma la Novella 118. esclude veramente gli Ebrei dalle Successioni nel simultaneo concorso di Cristiani? Ed ecco, come si fa qui luogo a quella risposta, che, come testè dicevamo, non saremmo tenuti di dare, e che, aspettandola non pertanto da noi il contrario Signor Consulente, la daremo pur tuttavia, tanto è chiara, e palese di per se medesima, e tanto è il nostro desiderio di farlo certo della moltissima stima, che abbiamo di sua Persona, dolendoci solo di non potere averne altrettanta del suo argomento.

E qui soprattutto convien rammentare due massime di ragione, da noi amplamente dimostrate nel principio di questo Scritto, e che formano due assiomi di civile giurisprudenza, li quali appunto perchè tali, non saranno certo impugnati dal contrario Signor Consulente. La prima si è che mentre gli Eretici furono per le leggi civili esclusi da ogni successione per privilegio

odioso in pena della loro ribellione dalla fede Ortodossa, non furono già altrimenti gli Ebrei abilitati a succedere o fra loro, o in concorso di Cristiani per causa di privilegio grazioso, e favorevole, ma bensì per principj di universale giurisprudenza fatti loro comuni cogli altri Uomini viventi in società. L' avere la legge ammesso gli Ebrei a godere di tutti li diritti civili competenti agli altri Cittadini qualunque, l' aver sanzionato una perfetta reciprocanza di trattamento coi Cristiani, in tutti i giudizi, in tutte le civili contese, e tanto nell' AGIRE, quanto nell' ECCEPIRE, ecco ciò, che consacra in loro favore il diritto della controversa simultanea successione superiormente dimostrata; ecco ciò, che li rende necessariamente compresi in ogni Editto successorio antecedente (per non toccare quello, che è in questione) alla Novella 118. di Giustiniano. Le leggi delle civili successioni prescissero la norma fondamentale, onde giudicare della capacità richiesta per la fazione attiva, o passiva del testamento; e qui senza annoverare alcuna Classe, alcun Ordine, alcun Ceto di persone dichiararono, che la facoltà del testare, e del succedere competesse per regola generale a tutti quelli che fossero Cittadini Romani, o ammessi a godere de civili diritti. All' incontro annoverarono individualmente e per modo di eccezione Coloro, che fossero incapaci o di tramandare, o di ricevere una Eredità, o testamentaria, o legittima. In una parola: Non fecero individua menzione di quelli che potessero testare, ma bensì di quelli, che nol potessero fare, come abbiamo in tutto

il Titolo delle Imperiali Istituzioni = *quibus non est permissum facere testamentum* = e parimenti non di quelli, che potessero succedere, ma bensì di quelli, cui fosse impedito di conseguirlo, come si trova nelle stesse Istituzioni sotto il titolo = *de haeredibus instituendis* = Così fra questi furono, a cagion di esempio, notati li Peregrini, gli Schiavi, o sottoposti a massima, e media diminuzione di Capo, e per causa di privilegio odioso, e di pena, come osserva ottimamente l' Eincio *Element. jur.* §. 539., *gli Eretici*. Il perchè, come gli Editti successorii non nominarono specialmente i Medici, li Filosofi, e li Giuristi, così non fecero parola degli Ebrei, ma pure vi restano tutti compresi, perchè dotati per una parte dell' esercizio de' diritti civili non furono specialmente per l' altra posti nel novero di quelli, che fossero dichiarati incapaci di succedere: le quali cose danno a divedere anche in ciò la somma sapienza del Legislatore; poichè essendo in tutto il Testo Civile moltissime le leggi, che dispongono circa le successioni, ove alcuna delle medesime avesse compreso espressamente gli Ebrei, e tal altra gli avesse pretermessi, sarebbersi sospettato probabilmente, che quella prima inclusione fosse proveniente da privilegio, e che il silenzio sul conto di essi in qualche legge, facendo nascere una apparente antinomia, o contrarietà di disposizioni ponesse in dubbio il diritto delle successioni, che è quanto dire uno de' primarii diritti civili, di cui furono cogli altri Cittadini indistintamente insigniti.

La seconda massima, anzi assioma di di-

ritto si è che Giustiniano nella sua *Novella* 111 estese bensì il diritto delle Successioni, già prima agnatizie, anche alle Femmine, ed ai Cognati, ma tenendo gli stessi *Ordini* statuiti dalle leggi antecedenti non alterò nè punto nè poco i principj generali di giurisprudenza circa la faczione attiva, e passiva del testamento, e circa il diritto delle intestate legittime successioni.

Ciò posto: Lo Scopo di Giustiniano in quella sua *Novella* non era altrimenti di descrivere, o designare tutti quelli, che avessero il diritto generico di succedere, che ciò era già disposto per quei principj di universale giurisprudenza scritti nelle leggi antecedenti sanzionate da lui medesimo. E però non doveva fare, e non fece parola degli Ebrei, come non la fece di altri qualunque della Plebe, o del Senato, i quali ammessi all'esercizio de' diritti civili, conservavano per ciò solo la capacità del succedere, salva l'intrusione delle femmine, e de' Cognati, che formava l'unico oggetto della nuova legge. E così pure non intese Giustiniano a rammemorare quelli, che per le norme fondamentali di diritto fossero incapaci delle successioni; onde non escluderò gli Schiavi, nè quelli che incontrato avessero o massima, o media diminuzione di capo. Eppure questi potrebbero essere Cattolici. Se avendo Giustiniano compreso espressamente i Cattolici, e escluso espressamente gli Eretici, potesse aver luogo la esclusione implicita degli Ebrei, benchè non nominati, solo perchè non Cattolici, perchè non dovrebbero ammettersi gli Schiavi purchè Cattolici, ancorchè non fossero nominati? Che

anzi gli Schiavi troverebbero una sede di vocazione positiva nella qualità del Cattolicesimo voluta dalla *Novella*, mentre contro gli Ebrei non istarebbe, che un difetto di vocazione, ossia una esclusione tacita negativa. Ma ad onta di ciò qualunque abbia senno dirà, che come lo Schiavo anche dopo la *Novella* è incapace in persona propria di ogni successione, così altrettanto ne è capace l'Ebreo, perchè la esclusione del primo, e la inclusione del secondo discende da principj fondamentali e generali della Romana Legislazione antecedenti al nuovo Editto successorio, e non abrogati espressamente nel medesimo. Non così può dirsi degli Eretici. La loro esclusione non mosse altrimenti da que' principj di universale civile giurisprudenza, ma solò per le ultime Costituzioni de' Principi, e per causa di privilegio personale meramente odioso, e indotto per modo di pena. Trattandosi, che Giustiniano intendeva a inalzare l'Edificio del nuovo, affatto nuovo Editto successorio sulle ruine di tutte le antiche leggi agnatizie, sarebbesi potuto temere ragionevolmente, che gli Eretici nel nuovo Ordine di cose prendessero cuore, che fosse abolito l'antico rigore, e argomentando dal silenzio della legge aspirassero temerariamente a succedere. Ed ecco la vera cagione per cui avendo Giustiniano raccomandata e comandata la osservanza delle nuove sanzioni circa i Cattolici, aggiunte immediatamente dopo, che quanto agli Eretici s'intendesse confermata la totale loro privazione derivante dalle leggi antecedenti. = *Hæc autem* (giova ripeterlo) *omnia quæ de Successionibus*

*generis sancivimus, obtinere in illis volumus quae catholicae fidei sunt; IN HAERETICIS ENIM JAM A NOBIS POSITAS LEGES FIRMAS ESSE PRAECIPIMUS nullam novitatem aut immutationem ex praesens introducentes lege* = Non dice già che siano esclusi i Cattolici nella nuova legge, ed esclusi gli Eretici, lo che pure sarebbe assai per non tenere quella inclusione tassativa, e limitativa, ma dice che sia la nuova disposizione assolutamente osservata fra li Cattolici senza aggiugnere che sia solo fra Cattolici, imperciocchè (notisi bene quanto agli Eretici, in *Haereticis enim*, vuole che siano ferme le antecedenti sanzioni, senza introdurre alcuna novità o cambiamento colla nuova Legge. In una parola la inclusione de' Cattolici sta in senso diviso dalla esclusione immediatamente pronunciata contro gli Eretici recata quasi a causale (in *Haereticis enim*) dell' avere espresso quella prima inclusione. In sostanza: Vuole ad ogni modo che il nuovo Ordine di succedere sia in qualunque caso religiosamente osservato e custodito fra Cattolici. Cosa vieterà che sia adottato anche fra gli Ebrei non esclusi d' eredità tronde dal succedere? Questo atto di volontà verrà anzi per loro di assoluta necessità, ove concorrano Essi con un Cattolico alla intestata Successione o del Padre, o di altro loro Congiunto il Figlio Primogenito, per esempio, a termini della Legge Mosaica aveva diritto, anche nelle intestate Successioni, di percepire una porzione di più sopra gli altri suoi Fratelli. Potrà Egli pretendere, ove concorra un Fratello suo venuto al Cattolicismo? No certamente: dovrà contentarsi

della porzione virile deferita dalla Novella 118. a tutti indistintamente i Figli del defunto. E perchè ciò? Forse perchè la Novella o include o escluda gli Ebrei? Come mai, se non avvi parola alcuna nè di inclusione, nè di esclusione? E perchè dunque tal cosa? Perchè fra principj di universale Giurisprudenza è pur stabilito quello, che nelle controversie fra Cristiano ed Ebreo intorno all' esercizio de' diritti civili fra loro, debba prevalere, e solo attendersi il Gius Civile Romano o il Municipale del luogo, ove siano accolti, e ricevuti; e dovrà pertanto nel concreto caso prevalere la disposizione della Novella, la quale non riconosce in proposito alcun diritto di Primogenitura. Si è già dimostrato che giusta la Legislazione che precedette la Novella, gli Ebrei erano ammessi a succedere o a consuocere in tutte le Successioni di parentela, e di sangue. Erano espressamente esclusi gli Eretici. Riformando Giustiniano, o a meglio dire estendendo il modo delle Successioni, credette necessario di confermare quella antica esclusione. E ove avesse voluto introdurre una nuova e tanto odiosa privazione circa gli Ebrei, non avrebbe forse trovato assai più necessario di esprimerlo? Potevasi ben credere, che il solo silenzio sul conto degli Eretici avesse lasciata viva non pertanto l' antica legge della esclusione. Per la stessa ragione, e in materia meramente penale il silenzio sul conto degli Ebrei non doveva lasciar le cose nello stato in cui erano prima della nuova legge? Ma prima della nuova legge erano ammessi a succedere. Dunque dalla nuova legge non furono esclusi. E Chi po-

trà credere giammai, che la massima delle pene, qual pure è quella della privazione de' diritti civili, da cui discende il diritto delle Successioni, possa sottintendersi in odio di una classe di persone senza che sia espressa; e che però gli Ebrei, non essendo tampoco nominati, siano non pertanto esclusi? E il siano in un Editto in cui il Legislatore non intendeva già a determinare le norme della capacità del succedere, ma solo ad estendere a nuove persone il diritto delle Successioni?

Ma suppongasì anche, e solo per far cosa grata al contrario Signor Consulente, un tanto, e sì nuovo assurdo. E sì buona la causa che trattiamo, che avendo finto tante ipotesi, possiamo di miglior grado fingere pur questa. E che perciò? Gli Ebrei parificati agli altri Cittadini dalle leggi Civili *anteriori* alla Novella furono di necessità inclusi in ogni Ordine di Successioni, anche di simultaneo concorso, come dimostrammo di sopra in tutto il nostro Scritto. Essi però furono espressamente compresi per le leggi del diritto Canonico *posteriori* alla Novella, come risulta dalle molte sopra ricordate sanzioni, e quella specialmente da noi commentata del Capitolo *DEINDE PONITUR*. Dunque ancorchè la Novella, nella fatta ipotesi, avesse derogato alle antecedenti leggi civili, sarebbe rimasta derogata essa medesima dalle posteriori umanissime disposizioni del diritto Canonico. A che giova dunque il fabbricare chimere cavate dal silenzio della Novella sul conto degli Ebrei? E non è questa una intera risposta al contrario argomento, cui parrai

certo non possa farsi replica da qualsiasi Ingegno, anche il più sublime?

Nel resto eccoci qui giunti al termine di questo nostro qualunque siasi lavoro, nel quale premessa la somma differenza fra Eretici, ed Ebrei, la quale tutto informò, dal principio al fine, questo Scritto, e premessa pure la distinzione de' Collegi leciti, e degli illeciti, e riscattata la materia da tutte le contrarie obbiezioni, ci confidiamo di avere dimostrato all'ultima evidenza, che come gli Eretici spogli di ogni civile diritto sono per le leggi Civili, e Canoniche rimossi da ogni e testata e intestata successione, così all'incontro gli Ebrei insigniti di tutti i diritti civili competenti agli altri Cittadini Romani sono ammessi alle successioni qualunque o testate, o intestate, o aliene, o tanto più di parentela, e di sangue, e tanto nel caso che aspirino soli, quanto che concorrano con altri loro Congiunti venuti al Cristianesimo.

Che se piacesse a taluno di accusarci di avere dato a divedere un soverchio studio di parte per l'Ebraica Setta, risponderei primamente, che senza professare alcuna devozione alla Setta furono per me discorse ad onor suo quelle cose sole, che pur avessero relazione all'argomento. Soggiugnerei ancora, che fermo io fino da miei primi anni nel tenace proposito di essere fedele Settario della nuda verità ancorchè odiosa tanto, e talvolta dannevole, non volli dare il mio nome giammai, e ben efficacemente nol volli, a qualsiasi Setta, e a quelle neppure, che tutta fede all'aspetto, e tutta umiltà l'apparenza avessero

di buone. Non tacerei per ultimo, che gloriando mi del Vangelo, e dicendo con Santo Paolo *non erubescio Evangelium* = pongo però fra doveri sociali, e di Cristiana carità l'adoperare umanamente cogli Ebrei, il dire senza umano riguardo le ragioni loro, il rendere ad Essi imparziale giustizia, e soprattutto l'astenersi vie maggiormente da ogni ingiuria, e contumelia, quanto più appo molti vogliansi fatti segno di obbrobrio, e di disprezzo. Nel qual rispetto non potrei, di vero, commendare un tale Scritto dato, e ridato non ha guari alle Stampe da un certo Oratore veemente, il quale Scritto contiene una orrenda sanguinosa *Diatriba* contro gli Ebrei, in cui sono caratterizzati per la peste della Umanità, e sono principalmente accusati come atroci Usurai, e come Uomini facinorosi turbolenti: la prima delle quali accuse, se reggeva, allorchè era tolto loro il possedere beni stabili, e l'impiegare d'altra ragione, che in usure il molto denaro, cessata ora per saggia misura del Governo quella causa, parmi non regga altrimenti, e parmi ancora che la usura micidiale sia andata, e regni pur troppo fuori del Ghetto, e della Sinagoga: l'altra si ravvisa, sia detto con buona pace, erronea di tutto punto, insussistente. In mezzo a tante, e sì tristi vicende, che succedendosi rapidamente le une alle altre hanno in questi ultimi tempi travagliato tutta Europa, non che l'Italia, qual parte presero gli Ebrei a detrimento del pubblico Ordine? di quali congiure furono accusati, di quali tumulti, di quali cospirazioni? Ed ora? Chi può vedere senza lacrime infuriare i seguaci dell'Isa-

mismo nella Grecia, e bagnarne il suolo di sangue Cristiano? Chi senza orrore por mente al disertamento delle Spagne, e alla rabbia delle fazioni in quel Reame, e nella vicina Rivale di Portogallo? Qual lega adunque hanno fatto le Università degli Ebrei o con quegli Infedeli, o con questi fazionarii? Che non fanno intanto i Principi per reprimere quelle fazioni, e per estermiare le molte Sette, o Società segrete, che Essi ben conosceranno infeste al pubblico riposo? Sono pur palesi le inquisizioni, gli arrestamenti, e le proscrizioni. Pubblici son pure que' Processi, quelle Sentenze, e quelle condanne, che ci fecero noti i nomi di ben mille, e mille Imputati. Chi ha sentito mai ricordare il nome di un Ebreo? Avrebbero forse i Principi, i Magistrati, e i Giudici avuto ritegno di divulgare i nomi di qualche Ebreo, se a causa di pubblico esempio non l'ebbero de' nostri?

Ma quello d'altronde piissimo Scrittore ben avrebbe rattemperato il suo zelo, e sarebbesi astenuto da un tanto rigore, se avesse avuto presente all'animo la umanissima Costituzione di Clemente XI. 23. Marzo 1704. con cui il Santo Pontefice fa precetto a tutti li Concionatori di guardarsi nelle loro Concioni non solo dai modi ingiuriosi, ed offensivi verso gli Ebrei, ma anche da ogni parola, che sapesse di asprezza, e di ruvida severità, e si ingiunge inoltre a medesimi di contenersi con Cristiana pietà, e mansuetudine, e di porre ogni studio, e ogni cura, onde il dispiegato avveramento delle Profezie, e delle Sacre Carte dagli stessi Ebrei venerate, sia

l'unico mezzo che li convinca, e tolga dagli occhi quel velo, che impedisce loro di vedere la luce della verità (\*).

Di ciò peraltro non istiano a prendere meraviglia gli Ebrei, e sappiano, che non difetto di cristiana carità, ma solo ardentissimo fervore di trarre li pertinaci dalla via della perdizione spinse talvolta un tale Oratore ad inveire con veemenza forse maggiore anche contro i Cristiani, e a mettere negli Ascoltanti spavento, e terrore tanto, che pur ne soffrisse qualche pericolo la coscienza de' pusilli. Che io stesso ascoltai declamare, e ben mi corse un brivido in tutta la Persona, che Dio avesse prescritto un certo

(\*) *Constituzione di Clemente XI. Propagandae per Universum* II. Marzo 1704. §. 20. *ivi* = *Concionatores omnes, qui ad id munus electi fuerint, specialiter admonentes, iisque etiam in nomine Domini districtius injungentes, ut memoratos Iudaeos non injuriis, contumeliis, ac nimia verborum asperitate, quibus in Iudaica magis perfidia obfirmarentur, sed charitate potius et mansuetudine, quam mitis nos, et humilis corde Christus edocuit, velut oves errantes ad Sacrae Ecclesiae caulas suaviter allicere, et patefacta, ex veterum potissimum, quas venerantur, Scripturarum oraculis Christianae veritatis luce, velamen ab oculis eorum detrahere omni studio tagant, ut ex Iudaicae pravitatis tenebris, quibus obscurati sunt oculi eorum, ne videant, Dei Omnipotentis operante virtute liberentur* =

numero di grazie da concedere a ciascuno, ed un certo numero di peccati da perdonare, oltre di che non fosse a sperare redenzione; e a gridare inoltre, che la Vita civile era incompatibile colla Vita Cristiana, e colla Via del Cielo: la prima delle quali proposizioni parvemi un po' sospetta, perchè non vedesi come quella fatal misura possa conciliarsi colla giusta idea, che abbiamo della Misericordia, che pur è infinita, di Dio; l'altra mi sembrò fallace assolutamente, poichè non havvi alcuna Religione, quanto quella di Cristo, che più favorisca la Vita civile, e raccomandì più l'amore fratellvole sociale. E come potrebbe essere diversamente di una Religione santa, in cui il divino Legislatore promulgava, tutta starsi la nuova legge in questi due soli precetti? *Diliges Dominum Deum tuum -- diliges proximum tuum: In his duobus Mandatis universa lex pendet, et Prophetarum* = E ove pure e l'una, e l'altra proposizione potesse sostenersi dalla Cattedra, mi pareva, che il divulgarle dal Pergamo non fosse frutto della più matura prudenza, come quelle, che facendo quasi disperare della salute addittassero da lungi la via del Giansenismo. E perchè mai, mentre Noi tutto di abbiamo sott'occhio il Codice di Giustiniano, havvi per avventura un qualche Oratore, che non ponga ogni suo studio nel divino Codice del Vangelo? Che là non troverebbe nè le funi, nè li ceppi, nè le atroci invettive, ma solo vedrebbe un Re mansueto starsi fra le Turbe, specialmente degli Ebrei, e dispiegare con dolci parole, e con semplici parabole la nuova dottrina, e non impugnare mai il flagello, che

per discacciare fuori del Tempio gli indegni profanatori.

Ma ove mai m' inoltro io col discorso? L'auguro che per me vogliasi accusare altrui, intendendo di giustificare me stesso, ove fossi da altri accusato dell' aver sostenuto la causa degli Ebrei contro il Cristiano, protestando infine, che di assai miglior grado avrei parlato per questo, se la ragione quella potente Signora dell' umano intelletto, che stava pei primi, non me lo avesse altamente vietato.

Che è quanto ec.

Bologna 4. Aprile 1826.

GIO. AVVOCATO VICINI.